

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	60
DIFESA (IV)	»	79
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	85
FINANZE (VI)	»	112
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	113
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	114
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	131
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	136
AFFARI SOCIALI (XII)	»	138
AGRICOLTURA (XIII)	»	220
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	227

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TtIpI.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	240
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	241

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	3
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4

RISOLUZIONI:

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00241</i>).	25
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonio Gentile e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 14.05.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno svolto un ampio ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in esame.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come l'ampio ciclo di audizioni svolte abbia consentito alle Commissioni di approfondire adeguatamente le principali problematiche connesse alla revisione e al riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Osserva quindi come il disegno di legge C. 4302 del Governo abbia il pregio di prevedere una attesa e non rinviabile riforma organica della materia. Sottolinea come il tema del

legittimo affidamento e della conseguente valorizzazione degli investimenti operati dai concessionari evidenziato da tutti i soggetti intervenuti in audizione, sia particolarmente importante per le 30.000 imprese del settore, di cui solo il 13 per cento rappresentano società di capitali. Evidenzia altresì la necessità di prevedere un periodo transitorio al nuovo regime che potrà essere definito anche in seguito ad un confronto con le istituzioni europee. Dopo aver rimarcato che le amministrazioni comunali stanno procedendo con bandi pubblici, evidenzia l'opportunità di coordinare il ruolo delle regioni nella regolazione della materia. Altre questioni emerse nel corso delle audizioni riguardano la nautica diportistica con particolare riferimento all'ammontare dei canoni demaniali delle concessioni relative ai porti turistici a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 e di quelli relativi ai cosiddetti pertinenziali.

Pur riconoscendo il contributo specifico delle proposte di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri, ritiene che il disegno di legge C. 4302 del Governo tratti in maniera più organica e complessiva la materia in esame. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 4302.

Davide CRIPPA (M5S), nel condividere la necessità di procedere tempestivamente all'approvazione del provvedimento in esame al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione, ritiene inopportuna la scelta di adottare come testo base il disegno di legge delega del Governo, la cui approvazione non esplicherebbe effetti immediatamente applicativi nell'ordinamento, contraddicendo in tal modo l'esigenza di rapidità nella riforma richiamata dal relatore.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, ricorda che il termine per l'emanazione dei decreti attuativi è fissato dal disegno di legge in 6 mesi giorni dall'entrata in vigore della legge delega. Ritiene quindi che se il Governo, come

annunciato, rispetterà tale termine e procederà all'adozione di un solo schema di decreto legislativo, la riforma potrà entrare in vigore entro un termine sufficientemente breve, consentendo di scongiurare l'apertura di un'ulteriore procedura di infrazione in materia.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.

Avverte quindi che sarà posta in votazione la proposta, avanzata dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 4302.

Le Commissioni approvano la proposta di adottare il disegno di legge C. 4302 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, in congiunta con la X Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 3012-B, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda in primo luogo come le Commissioni riunite, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, che si è protratto per circa sei mesi, abbiano svolto un dibattito molto approfondito e proficuo, nel corso del quale, attraverso il confronto tra tutte le forze

politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, il testo è stato approfondito e migliorato in molti suoi aspetti.

In tale ambito rileva come il disegno di legge, il quale, già nella sua versione originaria, interveniva in ampi settori del mercato al fine promuoverne un assetto maggiormente concorrenziale, abbia subito profonde modifiche durante l'esame da parte del Senato, il quale ha avuto una durata molto più lunga della discussione alla Camera, protraendosi per circa un anno e mezzo, risultando ora costituito da un unico articolo composto da 193 commi.

Al riguardo evidenzia come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, le quali in parte derivano dallo spostamento dei termini di decorrenza delle norme, dovuto al decorso del tempo, contengano tuttavia anche disposizioni che intervengono su nuove materie o che innovano sostanzialmente la disciplina contenuta nel testo approvato dalla Camera in prima lettura.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, che sono rimaste più o meno le stesse rispetto al testo approvato in prima lettura, ricorda come gli ambiti di maggiore interesse contenuti nel provvedimento riguardino la materia delle assicurazioni e dei fondi pensioni, le norme in tema di servizi bancari e le modifiche alla disciplina in materia di atti per l'aggiornamento catastale. In tale ambito evidenzia come talune modifiche introdotte dal Senato intervengano anche in ambiti i quali erano stati oggetto di ampia discussione alla Camera. Al riguardo cita, ad esempio, le modifiche apportate alle norme in materia di procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, le quali erano state oggetto di ampio approfondimento durante l'esame in prima lettura alla Camera, anche attraverso il confronto con la Commissione Giustizia, nonché le disposizioni concernenti gli sconti aggiuntivi che le assicurazioni dovranno applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato.

Rileva in primo luogo come il disegno di legge, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica, sia stato predisposto in attuazione dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che contempla la legge annuale per il mercato e la concorrenza quale strumento per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e per garantire la tutela dei consumatori. In realtà, dall'entrata in vigore del citato articolo 47, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata: pertanto il disegno di legge costituisce il primo provvedimento con cui il Governo adempie a tale obbligo.

In merito ricorda che l'articolo 47 della citata legge n. 99 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo medesimo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla predetta Autorità, nonché delle indicazioni contenute nelle relazioni annuali delle altre autorità amministrative indipendenti, adotti uno specifico disegno di legge con cadenza annuale avente i seguenti contenuti:

a) norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela

della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Rammenta inoltre che al disegno di legge erano state abbinate, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, quattro proposte di legge in materia di assicurazione (C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali), che intervengono sulle tematiche oggetto del Capo II del disegno di legge, inizialmente assegnate in sede referente alla sola Commissione Finanze della Camera e quindi riassegnate, già nel corso della prima lettura alla Camera, alle Commissioni riunite VI e X, su richiesta delle Commissioni stesse, ai fini dell'abbinamento al disegno di legge C. 3012.

Passando al contenuto del disegno di legge, nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente al Senato esso è stato trasfuso in un unico articolo, suddiviso in 193 commi.

Rileva quindi come in questa sede saranno sintetizzate, con particolare riferimento alle norme oggetto di modifica o integrazione da parte del Senato, le disposizioni attinenti gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, recate dall'ex Capo II, recante norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni (composto dai commi da 2 a 40, corrispondenti agli articoli da 2 a 17 del testo esaminato in prima lettura) e dall'ex Capo VII (composto dai commi da 131 a 141, corrispondenti agli articoli da 38 a 40 del testo esaminato in prima lettura), nonché i commi 173 e 174, contenuti nell'ex Capo X del disegno di legge.

Nell'ambito delle norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni di cui all'ex Capo II, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore, i commi da 2 a 5 (ex articolo 2) contengono un pacchetto di previsioni volto a recepire le proposte formulate in tema di assicurazioni nella segnalazione annuale dell'AGCM, in alcuni casi introducendo disposizioni di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

In particolare, il comma 2 modifica l'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RC Auto).

Rispetto alla formulazione vigente, il nuovo comma 1-ter del predetto articolo 132, modificato al Senato, precisa che la suddetta verifica deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS. Qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Nel corso dell'esame al Senato è stata inserita la previsione che, in caso di mancata accettazione della proposta, le imprese di assicurazione ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.

I commi da 6 a 11 (ex articolo 3) recano norme sulla trasparenza e i risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

In particolare, il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce nel CAP i nuovi articoli 132-bis, recante norme in materia di obblighi informativi degli intermediari e 132-ter, inerente agli sconti obbligatori.

Il nuovo articolo 132-bis prescrive l'obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base.

L'articolo 132-ter, modificato dal Senato, disciplina le condizioni in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS. In particolare danno luogo allo sconto: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola, ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale;

l'installazione o, comunque, la presenza del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico.

Nel corso dell'esame in sede referente svolto al Senato sono stati introdotti, nell'ambito del predetto articolo 132-ter del CAP, i commi da 2 a 11, i quali assegnano all'IVASS funzioni regolamentari, nonché di verifica e controllo sulle imprese assicurative.

In particolare si attribuisce all'IVASS il compito di definire, con proprio regolamento, criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Le imprese, devono evidenziare, in sede di preventivo e nel contratto, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni citate, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Con lo stesso regolamento, inoltre, l'IVASS definisce i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo, rispetto a quello appena descritto, da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (individuate dall'IVASS con cadenza almeno biennale) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto.

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre assegnato all'IVASS il compito di verificare che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto significativo ed aggiuntivo: quest'ultimo accertamento deve riscontrare che lo sconto garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime

caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito. Le violazioni di tali norme da parte dell'impresa di assicurazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro (importi elevati nel corso dell'esame al Senato) e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

I costi della scatola nera e del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico, sono a carico dell'impresa relativamente all'installazione, alla disinstallazione e alle spese di funzionamento, sostituzione e portabilità.

Il comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce altresì che, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato dovrà essere individuata dall'IVASS entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 9, il quale non è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, mantiene ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. In tal caso l'impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Il comma 10 prevede la definizione di linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che tale definizione, da parte delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, dell'ANIA e delle associazioni dei consumatori, deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili.

Il comma 11, non modificato dal Senato, reca una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel

caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.

Il comma 12 (ex articolo 4, comma 1), modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, prevedendo che, nel caso di contratti con clausola *bonus-malus*, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

Il comma 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce all'articolo 133 del CAP un nuovo comma 1-*bis*, prevede il divieto per le imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa. Analogo divieto è disposto quando la differenziazione (o l'attribuzione) avviene in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Il comma 14 (ex articolo 5), non modificato al Senato, integra l'articolo 134 del CAP prevedendo la garanzia della parità di trattamento, a parità delle caratteristiche di rischio, nell'assegnazione delle classi di merito.

Il comma 15 (ex articolo 6) modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo, introducendo tre nuovi commi all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, il quale disciplina la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Il nuovo comma 3-*bis* del predetto articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare – secondo quanto stabilito nel

corso dell'esame al Senato – dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 135, il quale non è stato oggetto di modifica in sede referente al Senato, prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 135, modificato al Senato, prevede che, nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Nel precedente testo si faceva riferimento alle cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale.

Il comma 16 (ex articolo 7) affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 7 del testo licenziato dalla Camera, il quale affidava all'IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o con-

corrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato la scatola nera. Rammenta al riguardo quanto ora previsto dal comma 6, come modificato nel corso dell'esame al Senato.

I commi da 17 a 19 (ex articolo 8), non modificati nel corso dell'esame in sede referente al Senato, sono relativi al risarcimento del danno non patrimoniale.

In particolare, il comma 17 sostituisce l'articolo 138 del CAP, con il quale si demanda a un decreto del Presidente della Repubblica la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

Il comma 18 prevede la decorrenza della predetta tabella unica dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica che la adotta, mentre il comma 19 sostituisce l'articolo 139 del CAP prevedendo la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (tabella per le microlesioni) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

Il comma 20 (ex articolo 9), non modificato dal Senato, disciplina, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-*bis* del CAP sul valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici, il valore giurisdizionale delle risultanze delle scatole nere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali.

I commi da 21 a 23 (ex articolo 10) individuano ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative.

Più in dettaglio, il comma 21, integrando l'articolo 148 del CAP, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento.

In riferimento a questa procedura il comma 22 (introdotto nel corso dell'esame al Senato) prevede che, qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

Il comma 23 integra l'articolo 201 del Codice della strada al fine di consentire l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi.

Il comma 24 (ex articolo 11), non modificato dal Senato, inserendo il nuovo articolo 149-*bis* nel CAP, disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito. Si prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione che ha eseguito le riparazioni, purché si tratti di impresa autorizzata.

Il comma 25 (ex articolo 12), oggetto di modifica da parte del Senato, estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad esempio, incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza.

Il comma 26 (ex articolo 13) prevede che, nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale, sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Nel corso dell'esame al Senato la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Sempre durante l'esame al Senato alla fine dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 è stato altresì previsto che la nuova norma si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge in esame. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

I commi da 27 a 32 (ex articolo 14) introducono una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP.

In tale ambito segnala in particolare i commi 28 e 29. Il comma 28 eleva i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati. Il comma 29, come modificato dal Senato, stabilisce che i nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data.

I commi da 33 a 37 (ex articolo 15), i quali non hanno subito modifiche sostanziali nel corso dell'esame in sede referente al Senato, attribuiscono all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza

delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione.

I commi 38 e 39 (ex articolo 16) recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Più nel dettaglio, il comma 38 interviene, attraverso alcune modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, sui seguenti profili:

alla lettera *a*), sulla destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto;

alla lettera *b*), sul diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa;

alla lettera *c*), sui riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.

Riguardo al primo profilo, la lettera *a*), in base alle modifiche apportate dal Senato, prevede che gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari possano anche stabilire una percentuale minima degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto maturando da destinare a previdenza complementare (fermo restando il principio generale di adesione alle stesse su base volontaria) e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento sia pari al 100 per cento.

La lettera *b*) modifica la norma sul diritto all'anticipo della prestazione pensionistica complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ad un determinato limite, pari a 24 mesi (in luogo dei 48 attualmente previsti). Inoltre, nel confermare che il diritto all'anticipo sia consentito fino a 5 anni prima del conseguimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, introduce la possibilità che lo statuto ed il regolamento della forma pensionistica complementare elevino il medesimo limite fino a 10 anni.

Il numero 1) della lettera c), introdotto dal Senato, interviene in materia di riscatti della posizione individuale maturata: con riferimento all'esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente, dispone che tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (come attualmente previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare. In questi casi si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dal provvedimento.

In tale quadro il numero 2) della lettera c) chiarisce che, sia nelle forme pensionistiche complementari collettive sia in quelle individuali, il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in tutti i casi in cui i motivi della cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma medesima siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole. Resta fermo che, per i suddetti casi residuali, l'aliquota (a titolo di imposta) è pari al 23 per cento.

Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari – al fine di aumentarne l'efficienza, nonché, secondo la disposizione inserita nel corso dell'esame in sede referente al Senato, al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, secondo le seguenti linee guida:

alla lettera a), la revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione;

alla lettera b), la determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati e dei regimi gestionali;

alla lettera c), l'individuazione di procedure di aggregazione intese ad aumentare il livello medio delle consistenze e a ridurre i costi di gestione ed i rischi;

alla lettera d), inserita dal Senato, l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 reca misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa, attraverso l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e l'istituzione di un Comitato nazionale in seno al quale possono essere costituiti specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia.

Il comma 40 (ex articolo 17) contiene una clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni competenti devono provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 in materia di assicurazione mediante l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le norme in tema di servizi bancari di cui all'ex Capo VII del provvedimento, anch'esso inerente a materie di interesse della Commissione Finanze, i commi 131 e 132 (ex articolo 38), modificati dal Senato, contengono disposizioni sul costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti: si prevede che gli istituti bancari, le società di carte di credito nonché, in base alle modifiche apportate dal Senato, le imprese di assicurazione, assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche at-

traverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.

In tale ambito si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta; è prevista una sanzione pecuniaria di 10.000 euro per il mancato rispetto di tale prescrizione e un indennizzo di 100 euro a favore dei clienti.

I commi da 133 a 135 (ex articolo 39), i quali non hanno subito modifiche sostanziali da parte del Senato, recano disposizioni in materia di strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari, prevedendo che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di assicurarne la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

Il comma 136 (ex articolo 40), modificato al Senato, interviene in materia di polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento.

Più in dettaglio, la disposizione integra, in più punti, l'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012, che, nella formulazione vigente, obbliga le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, qualora condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili a banche, istituti di credito e intermediari finanziari stessi. Ai sensi delle norme attualmente applicabili, il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

In tale quadro le norme, anziché obbligare gli intermediari a sottoporre al cliente almeno due preventivi, prevedono che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale

polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore.

Le suddette prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito.

È inoltre disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato, prevedendo che il cliente stesso abbia il diritto di recedere dalla polizza entro 60 giorni e che, in tal caso, il contratto di finanziamento a cui la polizza è connessa resta valido.

Sono altresì previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.

I commi da 137 a 141, introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.

In particolare, ai sensi del comma 137, si intende per contratto di locazione finanziaria quello con cui la banca o l'intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Detto corrispettivo tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

La scadenza del contratto implica che l'utilizzatore abbia il diritto di acquistare

il bene a un prezzo prestabilito, ovvero che lo debba restituire qualora egli non eserciti tale diritto.

Ai sensi del comma 138 costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di: almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari; ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente, per gli altri contratti di locazione finanziaria.

In base al comma 139, qualora il contratto si risolva per grave inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del precedente comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e, in tal caso, il concedente dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato.

Da tale somma saranno dedotte la somma dei canoni non pagati, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo, nella misura residua, il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore, nei casi in cui il ricavato della vendita – o di altra collocazione del bene – sia inferiore a quanto dovuto dall'utilizzatore.

Il comma 140 reca disposizioni sulle modalità di vendita o di nuova collocazione del bene. In tal caso il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati.

Nel caso non sia possibile far riferimento ai predetti valori, si procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo, nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utiliz-

zatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Al riguardo la disposizione chiarisce che il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

In ogni caso il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

Il comma 141 mantiene ferma la disciplina di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), relativo al caso di fallimento dell'utilizzatore.

Al riguardo ricorda come il richiamato articolo 72-*quater* preveda che al contratto di locazione finanziaria si applichi, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72 della legge fallimentare (che disciplina i rapporti e i contratti pendenti al momento del fallimento di una delle parti).

Sempre in base al comma 141, ove oggetto del contratto siano immobili da adibire ad abitazione principale, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 76 a 81, della legge di stabilità per il 2016: tali norme disciplinano gli aspetti civilistici della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (cosiddetto *leasing* immobiliare).

Nel contesto delle disposizioni sui servizi professionali (di cui all'ex Capo VIII del disegno di legge) segnala inoltre, in quanto riferito ad ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 143, corrispondente all'articolo 42, comma 1, del testo licenziato dalla Camera, il quale non ha subito modifiche al Senato.

Esso contiene disposizioni che modificano la legge n. 147 del 2013 (legge di

stabilità 2014) in materia di misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato, prevedendo che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

ogni altra somma affidatagli e soggetta a obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori;

l'intero prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate a estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti.

Le somme depositate nel predetto conto corrente costituiscono patrimonio separato e sono escluse dalla successione del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia, oltre a essere impignorabili a richiesta di chiunque. Di esse il notaio può disporre solo per gli specifici impieghi per i quali sono state depositate.

Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Il comma 144, corrispondente all'articolo 42, comma 2, del testo esaminato in prima lettura, anch'esso sostanzialmente immutato, prevede che entro 3 anni il Consiglio nazionale del notariato presenti al Ministro della giustizia una relazione sulle modifiche recate dal comma 143, segnalando eventuali criticità e proponendo modifiche.

Nel quadro delle norme sui servizi professionali di cui al medesimo ex Capo VIII sono stati invece soppressi gli articoli

43, 44 e 45 del testo licenziato dalla Camera, che recavano, rispettivamente, disposizioni in materia di semplificazione nelle procedure ereditarie, modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata e sottoscrizione digitale di taluni atti societari.

L'articolo 43, in particolare, riformulava gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie, affidando la tenuta e la conservazione del registro delle successioni (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia.

L'articolo 44 modificava la disciplina in materia di società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l. semplificata), al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese, a tale fine intervenendo sull'articolo 2463-*bis* del codice civile, che disciplina tale tipologia societaria e che attualmente prevede che la s.r.l. semplificata sia costituita per atto pubblico. In tale ambito si affidava al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio, riguardanti gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle SRL semplificata redatti per scrittura privata.

L'articolo 45, anch'esso soppresso durante l'esame al Senato, individuava alcune tipologie di atti per i quali veniva prevista la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*, prevedendo altresì l'assistenza alla stipulazione di tali atti da parte di una serie di soggetti appositamente accreditati presso le Camere di commercio.

In particolare, con riferimento alle società a responsabilità limitata, si consentiva l'utilizzo delle modalità digitali per redigere gli atti di trasferimento di quote sociali e di costituzione di diritti parziali su quote sociali, prevedendo inoltre, con riferimento alle società semplici e, più in generale, a tutti gli atti per i quali il

legislatore non prevede l'obbligo dell'atto pubblico né della scrittura privata autentica, la possibilità della sottoscrizione con firma elettronica ai sensi di cui all'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale, il quale stabilisce il valore probatorio del documento informatico a cui è apposta una firma elettronica.

Segnala inoltre, in quanto attinenti ai profili di interesse della Commissione Finanze, i commi 173 e 174, introdotti al Senato, recanti disposizioni in materia di atti per l'aggiornamento catastale.

Il comma 173 prevede la sostituzione del comma 5 all'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia.

Le disposizioni contenute al nuovo comma 5 dell'articolo 6 del T.U. dell'edilizia, come introdotto dal comma 173, prevedono, per gli interventi elencati dal medesimo articolo 6 (cioè per interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera), la presentazione da parte dell'interessato, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti di aggiornamento catastale agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, entro trenta giorni dal momento in cui le mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari si sono verificate.

Il comma 174 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare l'aggiornamento degli atti catastali per gli interventi edilizi già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo inoltre, che, nel caso di omissione di tale adempimento, trovano applicazione le disposizioni della legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004) le quali, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di aggiornamento catastale, consentono agli uffici locali dell'Agenzia del territorio di iscrivere – con oneri a carico dell'interessato – in catasto l'immobile non accatastato, ovvero a verificare il classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

In tal caso si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia di accatastamento.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra le restanti parti del disegno di legge, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della X Commissione

Ricorda che nel testo presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di « maggior tutela » che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare il comma 60, determina la cessazione del regime « di maggior tutela » nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Il comma 61 elimina il regime di « maggior tutela » nel settore dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame in Senato, sono state introdotte alcune modifiche a tale disposizione. In primo luogo è stata fissata al 1° luglio 2019 (invece che al 30 giugno 2017) la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela. Inoltre, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l'AEEGSI disciplinasse le misure rivolte a garantire la fornitura del servizio universale, nel corso dell'esame in Senato è stato specificato che la medesima Autorità adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso pro-

cedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

I commi da 62 a 65, il cui contenuto è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, predispongono una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità. Al riguardo, si prevede la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato – di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato *retail*. La funzione di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti del portale è garantita da un Comitato tecnico istituito presso l'Autorità. Agli operatori della vendita dell'energia elettrica o gas è fatto obbligo di inviare all'AEEGSI e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche, le utenze connesse in bassa tensione e le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc.

Il comma 66, modificato nel corso dell'esame in Senato, demanda all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte. Nel corso dell'esame al Senato è stato ampliato l'oggetto delle linee guida dell'Autorità, che devono contenere altresì il riferimento alla realizzazione di piattaforme informatiche volte a facilitare l'aggregazione di piccoli consumatori.

I commi da 67 a 71 disciplinano le modalità di superamento del regime della maggior tutela. Il contenuto di tali commi, è stato modificato in maniera sostanziale nel corso dell'esame al Senato. Il testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevedeva infatti, che l'AEEGSI trasmettesse al Ministero dello sviluppo econo-

mico entro il 30 aprile 2017, un rapporto sul monitoraggio dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas con particolare riferimento ad una serie di indicatori. Il MiSE, entro 60 giorni dalla trasmissione del rapporto, sulla base dei dati in esso contenuti, sentita l'Antitrust, avrebbe emanato un decreto in cui dar conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela. Qualora almeno uno degli indicatori avesse evidenziato che l'obiettivo non fosse stato raggiunto per uno dei due mercati, tale decreto avrebbe potuto prorogare di sei mesi la scadenza del termine per la cessazione della maggior tutela, per ciascun mercato di riferimento. Secondo quanto approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati si ipotizzava dunque uno slittamento in avanti del passaggio, qualora specifici obiettivi sul mercato *retail* non fossero stati raggiunti. Invece in base alle modifiche introdotte dal Senato, l'eventuale mancato soddisfacimento di uno degli indicatori elencati nell'articolo in oggetto, non comporterà alcuno slittamento ma obbligherà l'AEEGSI e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad emanare i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (comma 68).

In particolare, al comma 67, rispetto al testo approvato dalla Camera è stata modificata la data – non più il 30 aprile 2017, ma sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame – entro la quale l'AEEGSI deve trasmettere al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas.

Per quanto riguarda il contenuto del rapporto, sono state apportate alcune specificazioni agli indicatori presi in considerazione. In particolare, nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un nuovo indicatore nel contenuto del rapporto (lettera *f*) che fa riferimento alla tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

Il comma 68 prevede dunque l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un decreto che sulla base dei dati contenuti nel rapporto dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Rispetto al testo approvato dalla Camera il Senato ha aggiunto la previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico oltre che dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, già prevista. Il comma 69, demanda al suddetto decreto altresì la definizione delle misure necessarie affinché la cessazione del regime della maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali – secondo l'integrazione approvata dal Senato – avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza, la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

Il comma 70, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 71, anch'esso inserito nel corso dell'esame in Senato, introduce una disposizione volta a semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente. In particolare esclude le ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro, dall'applicazione della disciplina relativa agli allacci delle utenze, secondo la quale i cd. contratti di somministrazione (ovvero gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo), sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il

regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Il comma 72, specifica che qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71, relativi alle modalità di cessazione della maggior tutela nei mercati dell'energia elettrica e del gas, siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 73, non modificato rispetto al testo approvato dalla Camera e il comma 74, introdotto nel corso dell'esame in Senato, recano misure volte a garantire l'informazione dei consumatori, prevedendo l'obbligo per l'AEEGSI di garantire la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato e sulle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte dell'Autorità. L'AEEGSI stabilisce le modalità con le quali lo Sportello per il consumatore accede alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato (SII).

Il comma 75, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che l'AEEGSI, con propri provvedimenti, stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.

Il comma 76, non modificato rispetto al testo approvato dalla Camera, il comma 77, il cui contenuto è stato solo parzialmente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, e il comma 78, non modificato, demandano a un decreto del MiSE la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione del *bonus* elettrico e del *bonus* gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti

persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

I commi 79 e 80, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, dettano la disciplina applicabile in occasione di fatture di rilevante importo, prevedendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali. Si prevede, altresì, che l'AEEGSI individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi.

I commi da 81 a 89, il cui contenuto è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo l'istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco, il quale è pubblicato sul sito internet del MiSE e aggiornato mensilmente. Si prevedono, altresì, norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali. Infine, si recano disposizioni relative alla clausola di «*close-out netting*», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

I commi 90 e 91 recano misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica.

Il comma 92 reca – per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come «reti interne d'utenza» ai sensi della legislazione vigente – una disciplina parzialmente derogatoria a quella di cui all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Il comma 93 deroga alla disciplina che l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, ha introdotto per il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata: si tratta del requisito per cui esso è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, nonché di quello per il quale non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza.

I commi da 94 a 98 recano misure volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio.

Nello specifico, il comma 94 deroga alla disciplina del riconoscimento del rimborso ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere a carico del nuovo gestore. La novella incide sull'obbligo – che scatta qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località – dell'ente locale concedente di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Secondo la modifica introdotta, l'obbligo di trasmissione all'AEEGSI non opera, se l'ente locale concedente può certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulta superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento.

Il comma 95 impatta sulle modalità attuative della disposizione secondo cui – con le modalità stabilite dall’AEEGSI – la stazione appaltante invia all’Autorità stessa, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa degli eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo.

Il comma 96 regola la partecipazione alle gare d’ambito dei raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi ordinari.

Il comma 97 innova rispetto al regime della concessione di stoccaggio di gas naturale. La decorrenza di tale previsione è ora fatta partire dal 1° gennaio 2018 ed il contributo compensativo è mutato in « un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio ». Il diritto intertemporale sarà regolato ai sensi del comma 98, secondo cui entro il 31 dicembre 2017 i concessionari predetti corrisponderanno alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e per il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l’importo calcolato mediante il nuovo metodo e quanto già versato per gli stessi anni.

Il comma 99, non modificato al Senato, interviene sulla norma che vieta di subordinare l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti a vincoli, specificando al riguardo che gli ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi per l’assolvimento dell’obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con una modifica introdotta al Senato al comma 100 si è specificato che il predetto decreto ministeriale deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I commi da 101 a 120 intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni. In particolare, il comma 101, modificato al Senato, dispone l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina,

gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui provvede il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto. Ai sensi del comma 108, non modificato al Senato, l’iscrizione all’anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio, e, ai sensi del comma 109, anch’esso non modificato, la verifica di iscrizione all’anagrafe è condizione per il rilascio al gestore del registro annuale di carico e scarico.

I commi da 102 a 105 e 112, non modificati al Senato, dispongono: l’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe per i titolari di autorizzazione o concessione degli impianti, la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; le conseguenze derivanti nell’ipotesi in cui il titolare dell’impianto incompatibile non si impegni all’adeguamento completo dell’impianto; la verifica da parte del MISE che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell’anagrafe, con la presentazione da parte dei titolari degli impianti stessi di una dichiarazione sostitutiva attestante che questi ricadono o non ricadono in una delle fattispecie di incompatibilità, definite dalla normativa regionale e dai commi 113 e 114, anch’essi non modificati.

Il comma 106 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell’impianto e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell’esame al Senato.

Il comma 107, introdotto al Senato, dispone la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data – nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).

Il comma 110 prevede sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione di un impianto incompatibile non provveda nei termini prescritti alla cessazione della propria attività di vendita dei carburanti, e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 111, non modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina poi l'ipotesi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato invece compatibile dal titolare, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento.

Inoltre, il comma 115, anch'esso non modificato dal Senato, attribuisce agli enti territoriali (regioni e comuni) la verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa.

I commi 116-117 e 119-120, non modificati, dispongono che si applichino procedure semplificate di dismissione agli impianti che cessano definitivamente l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, anche mediante la stipula di accordi di programma nel caso in cui vengano individuate contaminazioni.

Quanto alle modalità con le quali si procede alla dismissione, esse sono fissate dal comma 118, modificato al Senato nel senso di prevedere che la bonifica del sito in caso di accertata contaminazione costituisca obbligo dei titolari degli impianti solo in caso di riutilizzo dell'area.

Accanto alle disposizioni in materia di energia, il disegno di legge contiene ulteriori disposizioni di specifico interesse della X Commissione.

Al riguardo, con riferimento alla materia del turismo, segnala la disposizione di cui al comma 167, il cui contenuto non è stato modificato nel corso dell'esame in Senato, che è volta a prevedere la nullità di ogni clausola con la quale un'impresa turistico-ricettiva si obblighi a non praticare alla clientela condizioni migliorative

rispetto a quelle praticate dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

Inoltre, con riferimento alle operazioni di concentrazione, il comma 178, introdotto al Senato, modifica le condizioni e le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il comma 179, introdotto nel corso dell'esame in Senato, esonera dall'obbligo di denunciare il deposito di prodotti alcolici gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

Il disegno di legge contiene altresì, come è noto, disposizioni afferenti diversi ambiti di intervento.

In particolare, per ciò che concerne le disposizioni in materia di comunicazioni, i commi 41-44, intervengono al fine di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A questo scopo, si modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, nella parte dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica. Inoltre sono introdotte norme concernenti l'incremento delle sanzioni per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale e una modifica della disciplina in tema di comunicazioni indesiderate. Segnala in particolare che, nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti i commi 43 e 44. Il comma 43 incrementa da 580.000 a 1.160.000 euro la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, come definito dalle disposizioni contenute nel Capo IV del titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche. Le disposizioni in relazione alla violazione dei quali è previsto l'incremento delle sanzioni sono quelle relative al controllo delle spese, alla qualità del servizio, ai contratti e al diritto di recesso, alla tra-

sparenza e alla pubblicazione delle informazioni e, infine, alla fornitura di prestazioni supplementari.

Il comma 44 introduce due nuovi commi, 4-*bis* e 4-*ter*, all'articolo 130 – concernente le « Comunicazioni indesiderate » – del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il nuovo comma 4-*bis* fissa alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati. In particolare, all'esordio del contatto dovranno essere specificati: a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Ai sensi del comma 4-*ter* si stabilisce che la chiamata è consentita solo quando l'abbonato, una volta acquisite le suddette informazioni, presta un consenso esplicito.

Con i commi 45 e 46, modificati dal Senato, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione.

Il comma 47, non modificato dal Senato, intende semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive o la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore attraverso l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente

I commi da 48 a 54 introducono misure volte a favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità anche con l'addebito diretto su credito telefonico.

Il comma 55, non modificato dal Senato, stabilisce, che sia modificato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010) ciò al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere –

che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

Il comma 56, non modificato dal Senato, si riferisce alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, stabilendo che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.

Il comma 57, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca invece nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi, in particolare prevedendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato.

I commi 58 e 59, in materia di servizi postali, sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo originario dal 10 giugno 2017), l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del Nuovo Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), introducendo nel decreto legislativo n. 261 del 1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.

Con riferimento alle disposizioni concernenti la materia ambientale (ex Capo VI del testo approvato in prima lettura), i commi 121-122, che non hanno subito modifiche nel corso dell'esame al Senato, modificano la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) o ai cosiddetti consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio.

Con riguardo invece, alle novità introdotte dal Senato, in primo luogo si prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea (comma 123).

I commi 124 e 125, anch'essi inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

I commi da 126 a 130, inseriti nel corso dell'esame del Senato, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018. Al riguardo si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, *onlus* e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro. Parimenti, le imprese devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche (sempre superiori ai 10.000 euro) nei propri bilanci. L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti. Inoltre, si stabilisce che gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni (previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013) si applichino anche agli enti e alle società controllati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le società quotate. Infine, si prevede che i soggetti pubblici tenuti alla pubblicazione dei provvedi-

menti di concessione di sovvenzioni ai sensi del medesimo articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, devono altresì pubblicare i dati consolidati di gruppo qualora i soggetti beneficiari siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica.

Con riferimento ai servizi professionali, il comma 142 persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale.

I commi da 143 a 148 modificano alcuni articoli della legge di stabilità 2014 e della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore.

Le disposizioni dei commi 149 e 150, non modificate rispetto al testo già approvato dalla Camera, estendono alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Il comma 151, non modificato dal Senato, interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti.

Il comma 152, inserito dal Senato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale

Il comma 153, inserito durante l'esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

I commi da 154 a 157 – inseriti al Senato – introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.

Con riferimento alle disposizioni concernenti i servizi sanitari, i commi da 158 a 164: consentono l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata; rimuovono il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società; pongono il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente; sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; consentono che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio; stabiliscono l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica, confermano il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimono il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili; permettono, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro; modificano la disciplina sulla partecipa-

zione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni; consentono la fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie.

In caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165 – inserito al Senato – consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale.

Il comma 166 consente, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti.

Ulteriore settore interessato dal disegno di legge in esame è quello relativo ai servizi di trasporto.

In particolare, il comma 168 prevede, con riferimento specifico ai servizi di trasporto pubblico locale, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via *internet*.

I commi 169 e 170 prevedono, a tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Il comma 171, non modificato dal Senato, integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea, previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 stabilendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

I commi da 180 a 183 delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia

di autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme.

Il comma 184 interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori.

I commi da 185 a 188 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette « scatole nere » o altri dispositivi elettronici similari.

I commi da 189 a 193, introdotti dal Senato, recano misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio.

Diverse novità sono state introdotte al Senato con riguardo al settore dei beni culturali. Segnala in particolare il comma 172, introdotto durante l'esame presso il Senato, che intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.

Il comma 176, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, è esplicitamente finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. In particolare, introduce la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico « eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione ». La soglia di età al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di tutela è fissata in 50 anni. Inoltre, eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette (solo) a

specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale.

Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali.

Infine, ulteriori previsioni riguardano l'esercizio del commercio di cose antiche o usate.

A tali fini, il comma 176 novella numerosi articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 177, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito « passaporto » per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.

Segnala, da ultimo, il comma 175, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che autorizza l'adozione, entro 180 giorni, di un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (attinenti agli enti da riordinare per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche mediante l'emanazione di regolamenti di riordino), nonché dell'ulteriore principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Contestualmente, viene abrogato il vigente regolamento di organizzazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, emanato in attuazione del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007).

In conclusione, sottolinea come in questa fase sia necessario verificare se le modifiche introdotte dal Senato si inseriscano nel solco del lavoro condotto dalla Camera, valutando eventualmente la necessità di modificare il testo nella consapevolezza che ciò comporterebbe un ulte-

riore esame da parte del Senato. Auspica quindi una rapida approvazione del testo in esame anche al fine di consentire la presentazione di un nuovo disegno di legge sulla concorrenza per affrontare le questioni rimaste irrisolte.

Stefano ALLASIA (LNA), nel ritenere che l'esame al Senato abbia notevolmente peggiorato il testo in esame, auspica un ampio dibattito che consenta di migliorare i contenuti del provvedimento.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea preliminarmente la necessità di comprendere le intenzioni del Governo circa il prosieguo dei lavori sul disegno di legge. Ritene infatti che il ritardo nella conclusione dell'esame del provvedimento da oltre due anni all'esame del Parlamento sia dovuto alla responsabilità del Governo che ne ha incomprendibilmente procrastinato l'esame in Assemblea al Senato.

Passando al merito del provvedimento, segnala innanzitutto la questione della cessazione del mercato di maggior tutela. Sottolinea che l'Antitrust ha recentemente avviato un'istruttoria nei confronti di Enel, A2A e Acea per presunte pratiche volte a portare i clienti che rientrano nella fascia di maggior tutela al libero mercato, sfruttando la loro posizione dominante, utilizzando le informazioni anagrafiche e i dati di fatturazione dei clienti in possesso delle società di distribuzione per agevolare le società che operano sul libero mercato dei gruppi stessi. Sottolinea quindi la necessità di salvaguardare il ruolo calmieratore finora svolto da Acquirente Unico che ha consentito una reale convenienza dei costi dell'energia nel mercato di maggior tutela con indubbi vantaggi per le fasce sociali più deboli.

In conclusione chiede se vi sia la concreta possibilità di apportare alcune modifiche significative alle nuove disposizioni introdotte dal Senato. Chiede altresì che le Commissioni possano procedere ad un ciclo di audizioni.

Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS) sollecita la risposta al quesito posto dal depu-

tato Crippa in merito alla possibilità di modificare ulteriormente il provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che le questioni inerenti i tempi e le modalità di esame del provvedimento saranno trattate nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocata al termine della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.45.

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00241).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 maggio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione le Commissioni riunite, dopo l'espressione del parere da parte del rappresentante del Governo, hanno approvato la risoluzione 7-01170 Fragomeli, come ulteriormente riformulata, che ha assunto il numero 8-00240.

Successivamente le Commissioni hanno avviato la votazione della risoluzione n. 7-01188 Crippa, come riformulata, per la quale era stata richiesta la votazione per

parti separate. In tale ambito le Commissioni hanno respinto l'impegno n. 1) della risoluzione, hanno approvato l'impegno n. 2), come ulteriormente riformulato dal presentatore, e hanno respinto gli impegni nn. 3), 4), 5) e 6).

Essendo stata richiesta la verifica del numero legale, la Presidenza ne ha constatato l'assenza, rinviando l'ulteriore seguito della discussione alla seduta odierna.

Pertanto, nella seduta odierna le Commissioni sono chiamate a votare la restante parte della risoluzione 7-01188, costituita dall'impegno n. 7) e dalle premesse.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE, alla luce di un ulteriore approfondimento, ritiene di poter esprimere una valutazione positiva sull'impegno n. 7) della risoluzione 7-01188 Crippa, come riformulata, considerato che i dati di misura non possono essere modificati e che la modifica dei parametri contrattuali presuppone una specifica richiesta del cliente finale interessato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'impegno n. 7) e le premesse della risoluzione saranno poste in votazione separatamente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'impegno n. 7) e le premesse della risoluzione 7-01188, come riformulata.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il n. 8-00241 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VI e X,

premesso che:

l'efficienza energetica negli usi finali ha un ruolo essenziale nelle politiche energetiche, così come ribadito dalla Commissione europea nella recente proposta di modifica della direttiva 2012/27/UE;

la Direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nel suo complesso ha aggiornato il quadro normativo comune sull'efficienza energetica, promuovendo obiettivi e azioni di risparmio energetico condivisi all'interno dell'Unione europea;

per quanto riguarda l'energia elettrica, la norma europea prevede che almeno l'80 per cento dei consumatori, entro il 2020, sia dotato di sistemi intelligenti di misurazione qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi;

l'obiettivo dichiarato è la possibilità, per i consumatori, di ottenere informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale;

l'Italia, su iniziativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 292 del 2006, già dal 2007 ha reso obbligatoria, per tutti i distributori di elettricità operanti sul territorio nazionale, l'installazione di contatori elettronici di energia elettrica presso tutte le famiglie piccole imprese anticipando di molto le scadenze europee;

la relazione della Commissione europea del 17 giugno 2014 COM(2014) 356,

« Analisi comparativa dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nell'UE-27 in particolare nel settore dell'elettricità » inserisce il nostro Paese tra quelli che già hanno provveduto ad adempiere alla sostituzione dei contatori;

lo stesso documento, però, riporta anche che l'Italia non ha provveduto a fornire i dati di stima sui benefici derivanti dall'installazione dei nuovi contatori;

i dati di *performance*, registrati, relativi al processo end-to-end – ovvero dalla rilevazione del dato di misura presso il cliente all'invio alle controparti commerciali (venditori, sistema informativo integrato e altro) – si attestano su valori superiori al 95 per cento medio mensile a livello nazionale, così come comunicato anche in occasione della recente indagine conoscitiva sulla misura;

l'introduzione del contatore elettronico, definito 1G, si è svolta in contemporanea all'adozione della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura, che al suo allegato MI-003 regola i contatori di energia elettrica attiva, stabilendo i requisiti generali a cui devono corrispondere gli strumenti di misura e quelli specifici;

il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della citata direttiva 2004/22/CE, articolo 19, prevede che con uno o più decreti « il Ministro dello sviluppo economico stabilisce i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio », che sono

stati successivamente definiti per quanto riguarda i controlli metrologici sui contatori di energia elettrica attiva soltanto nel 2015 con il decreto ministeriale 24 marzo 2015, n. 60, e previsti, per i contatori domestici, ogni 15 anni;

il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce «strumento di misura» ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura concernente i contatori dell'acqua, i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, i contatori di energia elettrica attiva, i contatori di energia termica, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate, gli strumenti di misura della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico;

la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 22 ottobre 2008, n. 3620, volta a chiarire alcuni punti del decreto, pur non definendo espressamente il sistema, introduce la definizione di «catena di misura» quale successione di elementi di un apparecchio di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del segnale di misura dall'inizio alla fine;

con il decreto legislativo n. 102 del 2014 il legislatore ha nuovamente anticipato il mercato e la razione tecnica, introducendo all'articolo 9, comma 3, l'obbligo per l'Autorità di predisporre le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, cui le imprese distributrici sono tenute ad uniformarsi ma senza fissare una data di decorrenza dell'obbligo di messa in servizio;

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la deliberazione n. 646 del 2016, ha definito, per il triennio 2017-2019, il riconoscimento dei costi per

la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e altre disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione;

il piano di sostituzione dei contatori da parte del principale soggetto distributore di energia elettrica in Italia si inserisce nuovamente in un contesto normativo e regolatorio ancora in via di definizione che, ad esempio, ha visto la stessa AEEGSI dare mandato al Comitato Elettrotecnico Italiano per l'implementazione di un protocollo che consenta l'interfacciamento del contatore con eventuali dispositivi di proprietà del cliente;

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel documento che riporta gli Esiti delle attività del Gruppo di Lavoro per l'analisi delle tecnologie di comunicazione dei dati nei sistemi di *smart metering* evidenzia che «non sono ancora emersi sistemi e applicazioni per la messa a disposizione e presentazione dei dati all'utente finale. In altri termini il cosiddetto «ecosistema» non risulta diffuso a livello massivo: allo stato non è quindi possibile prevedere l'effettiva applicabilità di tale soluzione»,

impegnano il Governo

1) a ribadire il principio per cui i dati di misura sono di esclusiva proprietà del consumatore di energia e devono essere assicurati requisiti di terzietà nelle attività di telelettura e di telegestione;

2) a rendere trasparenti, tracciabili e a disposizione dei consumatori tutti gli interventi effettuati da remoto in lettura e scrittura sul contatore, riguardanti sia i dati di misura che i parametri contrattuali.

(8-00241)

«Crippa, Pesco, Sibilìa».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragonelli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
ALLEGATO (<i>Testo unificato dal relatore adottato come testo base</i>)	41
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	39
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Emendamenti C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272

Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2017.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che il sistema elettorale prevede l'assegnazione di metà dei seggi nel territorio nazionale in collegi uninominali, in cui vince il candidato più votato, e di metà dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali di limitate dimensioni. Nel dettaglio, alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige, ciascuna circoscrizione, coincidente con la regione, è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Sono complessivamente costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista. I candidati nei collegi uninominali possono

essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali possono quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo – 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. In allegato al testo è presente il modello di scheda. Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi

espressi nella regione medesima. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio oggettivo fissato dalla legge. Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono le stesse della Camera. L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Con riferimento alle questioni poste dal gruppo del Movimento 5 Stelle nella seduta del 18 maggio scorso, fa presente quanto segue.

Ricorda, innanzitutto, che il gruppo del Movimento 5 Stelle aveva sollevato due questioni relative a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, letto in combinato disposto con

il comma 2, lettera a) del testo. Sono stati ravvisati sul punto due ordini di problemi. Il primo secondo cui il comma 3 rinvia al comma 2, lettera a), mentre il comma 2, lettera a) rinvia, a sua volta, al comma 3, con ciò determinando un circolo vizioso che non consentirebbe di procedere con certezza in ordine alla esatta individuazione dei collegi plurinominali. Il secondo, a prescindere dalla soluzione di cui al tema che precede, si fonderebbe sul fatto che il testo dispone che l'individuazione del numero dei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione deve effettuarsi aggregando, di norma, 3 o 4 collegi uninominali, ammettendo implicitamente una o più deroghe ove ciò non risultasse possibile, ma in assenza di un criterio univoco circa il perimetro della deroga (si supponga una circoscrizione con 9 seggi, suddivisa in 5 collegi uninominali: il fatto che si potrebbero costituire 2 collegi plurinominali, di cui uno da 2 seggi e l'altro di 3, ma anche un unico e solo collegio plurinominale, evidenzia una piena discrezionalità in capo al Governo delegato a disegnare la mappa dei collegi).

Quanto ai temi sopra evidenziati fa presente che l'articolo 1, comma 3, del testo unico per le elezioni della Camera – come modificato dall'articolo 1, comma 1 – reca i criteri per la determinazione del numero dei seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali. Viene prima stabilito il numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione in collegi uninominali, ripartendo i 303 collegi uninominali tra le circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione (sono esclusi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). Il numero di seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione viene dunque determinato per differenza, sottraendo al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione in base all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali. Questa assegnazione dei seggi è affidata al decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico. Esso determinerà dapprima, in base

al comma 1 vigente, il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione e procederà successivamente, in base al comma 2 – modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera *a*) – alla determinazione del numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali, sulla base del articolo 1, comma 3, del testo unico, testé illustrato. Circa la diversa questione delle deroghe al numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali, l’articolo 1, comma 3, del testo unico – come modificato dall’articolo 1, comma 1 – deve essere letto in combinato disposto con la delega recata dall’articolo 3, che detta i criteri per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali. In particolare il principio direttivo recato dall’articolo 3, comma 1, lettera *b*), dispone che il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, « salvo che non sia altrimenti necessario per completare l’aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione ». Le deroghe al principio non sono dunque lasciate alla discrezionalità del Governo, ma costituiscono un’eccezione cui può farsi ricorso solo nel caso in cui, applicando il principio generale dell’unione di tre o quattro collegi, risulti impossibile completare l’aggregazione di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Ricorda che un’altra questione sollevata dal gruppo del Movimento 5 Stelle si riferisce all’articolo 1, comma 7, lettera *a*) e riguarderebbe il fatto che nei collegi uninominali, relativamente alla presentazione delle candidature e al fatto che più liste abbiano lo stesso candidato, non sarebbe chiaro se tale presentazione sia effettuata da ciascuna lista o dal candidato comune.

Sul punto rileva che l’articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico – come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera *a*) – disciplina la presentazione della lista dei candidati nei collegi plurinominali e delle candidature nei collegi uninominali, che è unica per ciascuna

lista. I periodi secondo e terzo del comma 1 dell’articolo 18-*bis* – aggiunti anch’essi dall’articolo 7, comma 1, lettera *a*) – disciplinano il caso in cui il candidato del collegio uninominale sia collegato a più liste. Al fine di assicurare la reciproca conoscenza dei collegamenti, la presentazione della candidatura – da effettuarsi ai sensi del primo periodo dai rappresentanti di tutte le liste collegate unitamente alla presentazione della lista nel collegio plurinominale – deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste. Viene inoltre previsto che nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo per tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

Quanto alla questione relativa all’articolo 1, comma 7, lettera *c*), secondo cui non risulterebbe chiaro se con il complesso delle candidature di una lista in un collegio plurinominale sia inteso l’insieme dei candidati nella lista ovvero l’insieme di questi con i candidati collegati alla lista nei collegi uninominali inseriti nel collegio plurinominale, evidenzia che l’articolo 18-*bis*, comma 3, del testo unico – come modificato dall’articolo 1, comma 7- fa effettivamente riferimento al complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali, senza specificare se siano incluse anche le candidature nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. Potrebbe dunque essere necessaria una modifica che chiarisca questo punto.

Altro tema posto dal gruppo del Movimento 5 Stelle si riferisce all’articolo 1, comma 12, capoverso numero 2, poiché non sarebbero chiare le modalità di effettuazione del sorteggio per l’individuazione dell’ordine dei candidati e delle liste e, in particolare, non sarebbe chiaramente esplicitato se prima si proceda alla estrazione per l’ordine dei singoli candidati e, a seguire, per ciascuno di loro, un’ulteriore estrazione per l’ordine da assegnare alle liste collegate. Dall’insieme delle disposizioni concernenti la presentazione delle candidature, le disposte modalità di

espressione del voto, nonché il facsimile della scheda riportato in allegato, parrebbe desumersi che un singolo candidato nel collegio uninominale compaia sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, anziché, rispettando la par condicio tra candidati nonché la chiarezza della scheda per l'elettore, una sola volta con al fianco l'insieme delle liste ad esso collegate. Osserva, al riguardo che l'articolo 24, comma 1, numero 2, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 12 – deve essere interpretato nel senso che è sorteggiato dapprima l'ordine dei candidati nei collegi uninominali e, per i candidati collegati a più liste, l'ordine delle liste e, nel caso di candidato collegato a più liste, il suo nome compare sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, nell'ordine stabilito dal sorteggio.

Ricorda le problematiche rilevate relativamente all'articolo 1, commi 15 e 17, in ordine alle modalità di espressione del voto poiché non sarebbe chiaro se il voto attribuito ad un candidato sia valido anche e sempre a favore della lista che compare al suo fianco nel rettangolo e non sarebbe altresì chiaro se sia valido il voto espresso tracciando un segno sul candidato in un certo rettangolo e su una lista ad esso collegata ma affiancata al suo nome in un rettangolo non contiguo né se sia valido il voto espresso tracciando un segno sul candidato in un certo rettangolo e su una lista affiancata ad altro candidato. Sul tema fa presente che l'articolo 58, comma 2, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 15 – prevede che l'elettore esprime un voto tracciando un solo segno o sul rettangolo con il nominativo del candidato nel collegio uninominale o sul rettangolo con il contrassegno di lista, accompagnato dalla lista di candidati nel collegio plurinominale. In entrambi i casi il voto è attribuito sia al candidato nel collegio uninominale che alla lista ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Non è ammesso il voto disgiunto. Pertanto il voto espresso per un candidato nel collegio uninominale e per una lista collegata ad altro candidato

nel collegio uninominale è nullo. Vale inoltre il principio generale di cui all'articolo 59-bis, comma 6, in base al quale ogni modo di espressione del voto, difforme da quelli previsti dalla legge, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. Il caso del voto espresso con un segno sul candidato nel collegio uninominale e con un altro segno su una lista collegata al medesimo candidato ma posta in un diverso rettangolo deve essere valutato alla luce di questo principio. Potrebbe comunque valutarsi l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 59-bis che chiarisca l'effetto del voto in questo caso.

Ricorda le questioni sollevate dal gruppo del Movimento 5 Stelle in merito all'articolo 1, commi 21 e 22 e, segnatamente, sul fatto che il meccanismo di distribuzione dei seggi è determinato al livello nazionale e riversato prima nelle circoscrizioni e, da queste, nei collegi plurinominali. Nell'effettuare tale operazione si verificherebbero necessariamente forti slittamenti di seggi ripristinando il c.d. «effetto flipper» già del primo Italicum. Come noto, tale fenomeno, fortemente distortivo, fu corretto dal c.d. «emendamento Finocchiaro». Il testo in esame tornerebbe, ad avviso del gruppo Movimento 5 Stelle a proporre il meccanismo criticato, ciò che comporta la necessità di conoscere esattamente i suoi effetti sul sistema proposto.

Al riguardo osserva che l'articolo 83-bis, comma 1, ultimo periodo – come modificato dall'articolo 22- riprende il testo del cd. emendamento Finocchiaro, volto ad evitare il cd. «effetto flipper»; esso riproduce infatti il contenuto del vigente articolo 83-bis, comma 1, numero 4, ultimo periodo.

Infine, in ordine a quanto rilevato sull'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, secondo cui l'incipit del capoverso riferisce di un Ufficio elettorale centrale nazionale che non pare esistere se non con riguardo esclusivo alle procedure elettorali della Camera dei deputati ricorda che l'articolo 2, comma 3, introduce nel testo

unico del Senato l'articolo 7-bis, che istituisce l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica.

Domenico MENORELLO (CI) ritiene che l'impianto maggioritario che caratterizza il testo proposto dal relatore mal si concilia con la realtà politica attuale, nella quale si registra una evidente frammentazione degli schieramenti ben lontana da sistemi bipolari omogenei che sarebbero ben riflessi dal sistema maggioritario. Inoltre, osserva che il testo proposto spinge gli schieramenti a impostare una competizione elettorale accentuando l'antagonismo fra le parti, con il rischio di stringere coalizioni con finalità esclusivamente elettorali, a svantaggio della propria identità politica. Ritiene, dunque, si sia di fronte ad un modello finto uninominale, facendo notare che qualsiasi modello articolato su collegi uninominali impone una strettissima relazione fra il candidato e un territorio circoscritto, nel quale si concentra la campagna elettorale, pretendendo la candidatura di rappresentare proprio e specificatamente quella porzione di territorio. Il sistema proposto, invece, a suo avviso, impedisce di votare per il candidato del collegio anche in modo autonomo o indipendente dalle liste politiche che lo supportano, cosicché prevale la caratura politica del voto, tradendo e frustrando le attese tipiche delle candidature in collegi uninominali.

Inoltre, il candidato del collegio, può essere impegnato anche in plurime candidature su liste proporzionali, che insistono su aree molto più estese del collegio stesso, il che crea gravi contraddizioni nella dinamiche della campagna elettorale.

Ritiene si sia di fronte ad un modello solo teoricamente maggioritario, perché a coalizioni variabili.

Fatto notare che il modello maggioritario viene sostenuto in quanto favorirebbe la governabilità, proponendo una coalizione nei collegi, rileva che nel caso proposto invece non è così, perché l'articolo 18 del testo in esame prevede la coalizione solo nei collegi proporzionali, cosicché vi saranno circa 100 potenziali

diverse coalizioni, variabili e diverse a seconda dei collegi plurinominali. Al tempo stesso, osserva che il sistema proposto pretende che il voto sulla lista proporzionale non solo implichi la scelta dei candidati bloccati su quella lista, mancando le preferenze, ma trascini persino l'opzione per il candidato del collegio maggioritario, così inquinando una espressione squisitamente politica, che dovrebbe, invece, caratterizzare la dinamica elettorale di matrice proporzionale. Ritiene che si sia dinnanzi ad un modello superblindato e affidato alle alchimie di pochi capibastone, atteso che si propongono candidature tutte decise dalle segreterie dei partiti, sia nei collegi, sia nelle liste proporzionali. Non solo, ritiene che la possibilità di candidature plurime in collegi e, contemporaneamente, in più liste proporzionali bloccate, crea una infinita possibilità di alchimie in mano esclusivamente alle segreterie dei partiti, cosicché il voto popolare diventerebbe del tutto secondario.

Ritiene che il testo proposto rechi un modello che impedisce la partecipazione, con disparità palesi.

Per presentare una lista serviranno dalle 1500 alle 2000 firme per ogni collegio proporzionale, stimabili nell'ordine di un centinaio. Se si considera che alle scorse elezioni politiche del 2013 questo onere era richiesto per 26 circoscrizioni, si capisce, a suo avviso, che si tratta addirittura della quadruplicazione dello stesso, manifestando così la chiara intenzione di impedire la partecipazione stessa di molti alla competizione elettorale. Inoltre, rileva che l'onere delle firme è imposto per ciascun collegio proporzionale, mentre i collegi proporzionali possono essere di dimensioni diverse, pari a 3 o a 4 collegi uninominali, o anche più, visto che si fa «salvo che non sia altrimenti necessario per aggregare tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione». Dunque, fa notare che l'onere di raccogliere le firme sarà molto sperequato a svantaggio di chi è in collegi più piccoli, con evidenti incoerenze costituzionali di tale previsione per violazione del principio di uguaglianza.

Fa poi notare che la possibilità di candidature plurime e la giusta precedenza che viene ipotizzata per la elezione nei collegi uninominali comporterà che, nel frequente caso di candidati in collegi uninominali che siano anche candidati nei collegi plurinominali, le liste proporzionali potranno risultare insufficienti rispetto ai seggi inseguiti da grandi partiti. Ciò comporta, a suo avviso, che i seggi rimasti non assegnati nei collegi proporzionali verranno redistribuiti in collegi diversi da quelli in cui l'elettore ha votato, con evidenti dubbi di incostituzionalità di tale effetto, comunque, ingiusto.

Fa poi notare che il Governo potrà disegnare i collegi, componendoli con tassi discrezionalità inaccettabili. Inoltre, quanto alla suddivisione in collegi di uno stesso territorio regionale, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), ripetendo l'articolo 1, comma 1 (che modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), indica i criteri di composizione dei collegi proporzionali bloccati (cosiddetti plurinominali), per i quali non si fornisce, però, un criterio di proporzione alla popolazione, ma un rapporto con i collegi uninominali, nel senso che « tre ovvero quattro collegi uninominali contigui » compongono un collegio proporzionale. Ricordato, però, che i collegi uninominali possono oscillare rispetto alla media regionale (tra il 15 per cento in più o in meno; dunque il 30 per cento), si deve dedurre che la discrezionalità che ne deriva può introdurre gravi differenziazioni in termini di maggioranza parlamentare.

Immagina dunque una media regionale di un collegio per ogni duecentomila abitanti e due aree aventi una popolazione omogenea di 650/700.000 abitanti nella stessa regione. Ebbene, a suo avviso, facendo flettere i collegi del 15 per cento (1/170.000) una di queste aree potrebbe avere 4 collegi uninominali e 4 seggi sul relativo collegio proporzionale, per un totale di 8 deputati da eleggere. Seguirebbe anche l'individuazione di due collegi senatoriali, per un totale di 10 parlamentari.

Facendo, invece, aumentare il rapporto del 15 per cento (1/230.000) la seconda di queste aree potrebbe ritrovarsi con 3 soli collegi uninominali e con un collegio proporzionale anch'esso di 3 deputati, per un totale di 6 deputati (- 2 rispetto alla precedente pur omologa per popolazione). Fa notare che il Senato potrebbe consentire anche un solo seggio, cosicché i parlamentari di differenza fra le due aree omogenee come popolazione sarebbero ben 3. Moltiplicando questi casi sulle tante aree a diversa caratura politica presenti nelle regioni, rileva che il Governo può determinare un sensibile delta di parlamentari.

Soffermandosi sui collegi uninominali nelle circoscrizioni, evidenzia quindi il rischio di parametri e seggi variabili. Fatto notare che i collegi uninominali dovrebbero, in teoria, essere di 200.000 abitanti ciascuno (popolazione/303), evidenzia che non si trova un criterio esplicito e chiaro al fine di assicurare una omogeneità demografica nazionale, con gravi rischi di interpretazioni strumentali per chi (il Governo) ha il potere di disegnare i seggi. Ad esempio, osserva che l'articolo 1, comma 2, che modifica articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sia determinato il numero di seggi da attribuire collegi per ogni circoscrizione/regione di collegi uninominali e in quelli proporzionali, « sulla base dei risultati dell'ultimo censimento », senza esplicitare quale criterio si debba applicare ai dati del censimento in occasione di tale decreto governativo. Né all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), fra i criteri dati al governo per la formazione dei collegi, vi è quello di un omogeneo valore demografico. Per il vero, evidenzia che un esplicito parametro riferibile alla proporzione collegi/popolazione si legge solo su base regionale, in particolare alla lettera *c*) della disposizione in commento, che si occupa dei parametri demografici, nel quale si prevede uno scostamento (non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto) della popolazione di ciascun collegio rispetto non a un para-

metro nazionale, ma solo con riferimento alla « media della popolazione dei collegi della circoscrizione ». Si dichiara stupito, poi, dal contenuto dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), che, in un primo momento, stabilisce il principio per cui i collegi del Senato sono « di norma » derivati « della aggregazione di due collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera », ma poi precisa: « salvo che non sia altrimenti necessario per il minor numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei Deputati ». Così si conferma, a suo avviso, che ci potranno essere collegi per la Camera con una popolazione quasi « senatoriale », dunque pressoché doppia rispetto ai parametri normali? In effetti, fa notare che l'articolo 3, comma 1, conferisce delega al governo per determinare i collegi uninominali e i plurinominali della Camera, in particolare per ripartire i 303 collegi uninominali « in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione ». Dunque non una ripartizione « tra » le circoscrizioni in modo da rispettare una determinata proporzione fra circoscrizione e popolazione di riferimento, giacché il criterio sembra essere riferito all'interno di ogni circoscrizione (« in » ogni regione), in modo che i collegi di quella regione abbiano una stessa proporzione rispetto alla popolazione di quella (« rispettiva ») regione. Appare, dunque, possibile una interpretazione che consentirebbe proporzioni « collegio/popolazione » diverse fra regioni e regioni e, di conseguenza, un diverso numero di collegi pur in presenza di popolazioni regionali simili! In altri termini, se in una regione di 5.000.000 di abitanti si assumesse un parametro 1/200.000 la norma consentirebbe di ripartire « in » quella regione 25 collegi uninominali; se venisse assunto in un'altra regione la proporzione 1/170.000, verrebbero attribuiti 30 collegi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia il voto contrario del suo gruppo all'adozione del testo base proposto dal relatore. La motivazione di tale contrarietà risiede per prima cosa nel fatto che

il testo non aderisce alla visione culturale di Forza Italia, basata sulla corrispondenza tra voto espresso e attribuzione di seggi, particolarmente in una situazione storica come quella attuale, dove è necessario il rispetto del principio della rappresentatività. Il testo base proposto, infatti, crea uno squilibrio e una distorsione del rapporto tra voto del cittadino ed eletto in chiave maggioritaria, non rispecchiando, quindi, la volontà dell'elettorato. Oltre a questo aspetto, la critica avanzata dal suo gruppo al testo base proposto nasce da radici costituzionali e dagli interventi che la Corte costituzionale, invertendo un orientamento precedente, ha iniziato a fare sulle leggi elettorali con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Il nuovo atteggiamento della Corte, basato su presupposti la cui fondatezza non è del tutto condivisibile, fa sì che una nuova legge elettorale deve rendersi immune da sindacati di legittimità che saranno sicuramente espressi, creando intorno a sé un vero e proprio « scudo di Mazinga » a difesa della propria costituzionalità. E in questa direzione andava, a suo avviso, il testo proposto dal Presidente che, nella logica dei piccoli passi, partiva dall'assetto delle leggi elettorali ricavabile dalle due sentenze citate. L'impianto del testo base proposto dal relatore Fiano è invece fortemente innovativo, non solo rispetto alla citata giurisprudenza costituzionale, ma anche, su un piano comparativo, rispetto ad altri modelli. Il testo si ispira al modello tedesco e al *Mattarellum*, ma in realtà non ha niente a vedere con nessuno di questi sistemi. Il sistema tedesco, che vale tra l'altro solo per il *Bundestag*, non prevede, infatti, un'attribuzione della metà dei seggi con il sistema maggioritario e prevede, invece, l'espressione di due voti, non di uno come nel testo base proposto: un voto per il collegio uninominale e uno per il proporzionale, entrambi necessari, con la possibilità, inoltre, di esprimere un voto disgiunto. Anche il *Mattarellum*, basato anch'esso su due voti, ha un impianto e una filosofia diversa, perché l'attribuzione della quota proporzionale del 25 per cento è volta a favorire le forze politiche

più piccole. Con il meccanismo del testo proposto, la quota proporzionale vira invece sul maggioritario, anche in virtù dei piccoli seggi previsti. La contrarietà di Forza Italia si giustifica alla luce di un meccanismo distorsivo del voto che sacrifica eccessivamente la rappresentatività in nome della governabilità. È, quindi, un giudizio di carattere tecnico. La proposta di testo base ha in sé un effetto di spiazzamento sull'elettore che si convince di trovarsi di fronte a un sistema per metà proporzionale e che è invece sostanzialmente maggioritario. Ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha censurato tale effetto di spiazzamento. Nel ribadire il voto contrario del suo gruppo, dichiara la disponibilità al dialogo al fine di apportare modifiche al testo.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), pur manifestando soddisfazione per il fatto che si giunge finalmente all'adozione di un testo che sia un punto di partenza per il prosieguo dell'*iter*, uscendo da una situazione di stallo non certo attribuibile alla responsabilità del suo gruppo, esprime forti perplessità sull'articolato in esame. Osserva, anzitutto, che tale testo è molto lontano dal modello tedesco, dal momento che, distorcendo la rappresentatività, prevede un impianto maggioritario che non è in alcun modo temperato dalla previsione di soglie di sbarramento adeguate, peraltro non contemplando la possibilità di esprimere un voto disgiunto. Rileva inoltre che il testo in esame si allontana anche dal *Mattarellum*, atteso che è privo del meccanismo dello scorporo dei voti, con il rischio di penalizzare i partiti più piccoli. Oltre a produrre effetti distorsivi in chiave maggioritaria, fa notare che il testo in questione non garantirebbe neanche governabilità, dal momento che prevede la possibilità di stringere coalizioni diverse in differenti ambiti territoriali. Espressa soddisfazione per il fatto che il relatore abbia mostrato disponibilità a confrontarsi sulla riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, preannuncia il voto a favore del suo gruppo sulla

proposta di adottare il testo del relatore come testo base per il prosieguo dell'esame, non per ragioni di merito, ma esclusivamente per garantire che si passi ad una successiva fase dell'*iter* e si superi una fase di stallo di cui, a suo avviso, sono stati responsabili altri gruppi. Auspica infine che i gruppi di maggioranza chiariscano da subito se intendano davvero proseguire con il testo proposto, evitando che si prenda in giro la Commissione qualora la volontà sia invece quella di sostituirlo integralmente attraverso incisive proposte di modifica.

Stefano QUARANTA (MDP) dichiara la radicale contrarietà del suo gruppo alla proposta di testo base del relatore. Ritieni che la creatività non andrebbe applicata a riforme costituzionali ed elettorali, come invece è avvenuto in questa legislatura, dove la maggioranza ha elaborato la riforma costituzionale, bocciata dal referendum del 4 dicembre scorso, l'*Italicum*, su cui è stata messa la fiducia e che è poi stato bocciato dalla Corte costituzionale. Osserva, inoltre, che lo stesso *Italicum*, nella sua versione corretta dalla sentenza della Corte costituzionale e proposta dal Presidente, è stato bocciato dal partito di maggioranza relativa che propone ora questo modello elettorale improvvisato, basato su un sistema misto di maggioritario, peraltro senza coalizioni nazionali, e proporzionale con liste bloccate, il tutto con un solo voto. Non si possono, insomma, creare sistemi elettorali come fossero telefoni cellulari di nuova generazione. La contrarietà del suo gruppo si fonda poi su una questione di metodo. Quando il presidente ha proposto il suo testo base, si parlava già del testo che è ora la proposta di testo base. E ora già si parla di un nuovo testo. A suo avviso, per rispetto della Commissione, si dovrebbe ragionare subito, nella sede propria, di un testo condiviso e non fare discussioni lontane dalla realtà del Paese. Ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Danilo TONINELLI (M5S), preso atto che dall'intervento del relatore si è avuta

la conferma della correttezza di alcune questioni poste dal gruppo del M5S, sulle quali peraltro appare necessario svolgere adeguati approfondimenti, fa presente che il suo gruppo preannuncia il voto contrario sul testo proposto dal relatore. Evidenza infatti che il testo in esame propone un sistema fortemente maggioritario con una spiccata personalizzazione della contesa politica, facendo altresì notare come si introducano forti elementi distortivi mediante la previsione delle pluricandidature e attraverso disposizioni che stabiliscono la possibilità di stringere coalizioni diverse a seconda della circoscrizione territoriale di riferimento. Ritiene che si sia davanti ad un impianto totalmente da rigettare, che sembra una presa in giro nei confronti dei cittadini.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ritiene surreale la discussione che si sta svolgendo su un testo che sarà sostituito da un altro. Dichiarò, in ogni modo, la contrarietà del suo gruppo al testo proposto dal relatore, prima di tutto perché si tratta di una proposta pasticciata, basata su un sistema solo in apparenza misto, ma che in realtà risulta distortivo del principio di rappresentatività. Inoltre si propone un maggioritario basato su maggioranze variabili e che, quindi, non assicura la governabilità. Altri aspetti critici sono dati dal fatto che il 50 per cento degli eletti saranno nominati dalle segreterie dei partiti e che non viene assicurata la parità di genere. Apprezza l'apertura annunciata dal relatore sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, in quanto l'attuale disposizione del testo ostacola la presentazione alle elezioni di forze politiche diverse da quelle attuali. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) esprime la soddisfazione del suo gruppo sia perché finalmente si comincerà a votare e si passerà ad un'altra fase procedurale, sia perché il testo proposto rappresenta una buona base di partenza per la prosecuzione dell'esame. Rilevato che il testo propone, a suo avviso, un certo equilibrio

tra governabilità e rappresentatività, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore di adottarlo come testo base.

Antonio DISTASO (Misto-CR) dichiara l'astensione della sua componente sull'adozione del testo base proposto dal relatore. Tale astensione si fonda sul fatto che ad un atteggiamento di apertura si affiancano alcune contrarietà. La prima riguarda il testo e, in particolare, le liste bloccate. La seconda riguarda il fatto che mentre in Commissione, il luogo preposto alla discussione, si parla di un testo, al di fuori del Parlamento si discute su un'altra proposta, che andrebbe invece discussa in questa sede, che è la più appropriata.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TiPI) preannuncia il voto contrario della sua componente sulla proposta del relatore di adottare il testo in esame come testo base, ritenendo che tale testo non garantisca né governabilità né rappresentatività. Evidenzia dunque la necessità di apportare talune modifiche, abbassando la soglia di sbarramento, introducendo il sistema delle preferenze e sopprimendo le pluricandidature.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che si stia assistendo a una sorta di gioco dell'oca. Si tirano i dadi e si parla di un sistema elettorale per tornare poi, con un altro giro di dadi, al punto di partenza. Ha difficoltà, quindi, a valutare e a votare un testo che è, a quanto si apprende, finto. In ogni modo la sua valutazione del testo è negativa per il modo come viene distorto il principio di rappresentanza e per l'assoluta assenza di scelta da parte dei cittadini. Osserva infatti che si è passati dai capilista bloccati alle liste bloccate, composte dalle segreterie dei partiti. Ribadisce, d'altra parte, che se il partito di maggioranza relativa si dichiara disponibile a votare in autunno, è pronto a votare qualsiasi legge elettorale. In questa situazione, si vede costretto a scegliere una posizione che non ama di solito prendere e dichiara l'astensione del suo gruppo.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), pur ritenendo che il testo proposto sia una buona base per il prosieguo dell'esame, giudica opportuno apportarvi alcuni miglioramenti, facendo notare che tale testo presenta elementi di difformità rispetto al contenuto della proposta di legge C.4177, a sua prima firma. Preannuncia, dunque, che il suo gruppo presenterà emendamenti al testo che sarà adottato come testo base. Rispetto a talune considerazioni svolte nel dibattito a proposito della piena rappresentanza tra voti espressi e seggi attribuiti nonché riguardo ai contenuti delle sentenze della Corte costituzionale, evidenzia come il suo gruppo si sia sempre contraddistinto per una spinta maggioritaria, nella convinzione, peraltro, che debba essere il Parlamento e non altri organi a legiferare in materia.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) si richiama a quanto già detto dal deputato Quaranta. Interviene solo per osservare che, col voto sull'adozione del testo base, si va incontro a una spaccatura della Commissione, mentre dal dibattito pubblico emerge una possibile larga convergenza su una diversa proposta. Ricorda inoltre che, nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, tutti i gruppi hanno preso l'impegno di concludere l'esame del provvedimento in Assemblea per la fine del mese di giugno. Alla luce di tutto ciò, chiede al relatore se è davvero necessario votare oggi su un testo che sarà presumibilmente modificato o se, invece, non sia meglio avere un supplemento di riflessione che consenta di giungere a un testo condiviso che potrebbe essere discusso in pochi giorni.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) auspica che il relatore possa fornire una risposta alla questione posta dal deputato D'Attorre.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene che l'adozione del testo base sia la miglior risposta che il Parlamento possa fornire a quanti hanno rivendicato con forza il ruolo del Parlamento nel legiferare in tale delicata materia. Fa notare che un eventuale rinvio dell'adozione del testo base,

che potrebbe avere peraltro conseguenze sui tempi di esame, andrebbe in senso contrario ad un metodo di lavoro incentrato sinora sul confronto parlamentare. Evidenzia che la proposta in esame, che presenta una sua organicità, potrà essere ora sottoposta alla fase emendativa, nell'ambito di un confronto serio e ponderato tra i gruppi. Fa notare, da ultimo, che non si è in presenza di alcuna spaccatura della Commissione, registrandosi piuttosto soltanto l'espressione di diverse opinioni, peraltro manifestate in modo pacato e rispettoso. Si dichiara infine aperto a dialogare con i gruppi al fine di valutare eventuali miglioramenti al testo.

Domenico MENORELLO (CI) si riserva, dopo aver sentito informalmente i rappresentanti di altri gruppi, di richiedere una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Regolamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, osserva che la questione potrà essere valutata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dal relatore (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, comunica che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì 26 maggio prossimo, alle ore 15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.

C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di ieri. Avverte che non sono stati presentati emendamenti. Il testo della proposta di legge sarà inviato quindi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, nonché gli emendamenti 2.01000, 13.1000 e 28.1000 della Commissione e il subemendamento 0.2.01000.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Emendamenti C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

**TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripar-

tita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico. ».

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo cen-

simento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali. ».

b) il comma 3 è soppresso.

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinomiale ».

4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

5. L'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune,

iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinomiale ».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore ».

8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell'elezione.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.

3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione. ».

9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i candidati nei collegi uninominali ».

10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei candidati nei collegi uninominali ».

11. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale »;

e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

2) all'alinea, le parole: « di cui all'articolo 19, e » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata

non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali.

12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; »

13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ».

14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate ».

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti

gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circo-

scrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le

parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ».

22. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis* – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire

sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie. ».

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi

possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta », sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 3 le parole: « dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale ».

26. All'articolo 92, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), le parole « nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. » sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 3 le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse.

28. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole « e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale » sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole « di cui all'articolo 1, comma 2, presentate » sono sostituite dalle seguenti: « presentate, per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, »;

c) al comma 7, le parole « , nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle » sono sostituite dalle seguenti: « e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le ».

29. All'articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è soppresso.

30. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « , anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3) » sono soppresse;

b) al comma 3 le parole « comma 1, numero 3) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettere a), b) e c) » e le parole da « e, per ciascuna lista cui sono collegati, » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è soppresso e le parole « A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata »;

e) il comma 7 è soppresso;

31. Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio nazionale, con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è suddiviso in 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del

Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

5. L'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali ».

3. Nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collega-

mento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto trac-

ciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

d) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera *b)*. ».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*. Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per

tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a

parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

ART. 17-bis. — 1. Il senatore eletto in più collegi plurinomiali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale ».

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinomiale si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta; »

c) l'ultimo ed il penultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: « L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali disposizioni la parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di appello di Trento. »;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta

la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *b-bis*), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale; »;

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di

voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. ».

11. All'articolo 20-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati. »

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della regione. L'Ufficio centrale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*. ».

13. All'articolo 21-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2. ».

14. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare,

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera *a*), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-*bis*. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media

della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle restanti regioni del territorio nazionale per

l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;

c) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in ciascuna delle altre regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione, di norma, di due ovvero tre collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi del citato articolo 17;

d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio

comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.


ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 14)
Tabella A-bis
(Articolo 31)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	A 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	B 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	C 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	D 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	E 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	F 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	G 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	H 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome

Tabella A-ter
(Articolo 31)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del.....
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE

ALLEGATO 2
(Articolo 2, comma 5)
Tabella A
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>A</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>B</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>C</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>D</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>E</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>F</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>G</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p>	<p>H</p>	<p>1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>

Tabella B
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del.....
(data dell'elezione)

REGIONE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato 60

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 78

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 maggio 2017.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni

sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

Atto n. 415.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che, la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che è opportuno fare brevemente un quadro di sintesi del panorama normativo nel quale questo va a collocarsi. Il provvedimento in esame è diretto a disciplinare lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie, che trova copertura costituzionale nell'articolo 106,

secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Ricorda che l'ordinamento giudiziario ha previsto l'attribuzione di limitate competenze al giudice di pace nonché il supporto all'attività dei tribunali ordinari da parte di magistrati onorari giudicanti (GOT) e requisiti (VPO).

In particolare, ricorda come fin dalla riforma del giudice unico di primo grado (decreto legislativo n. 51 del 1998), si era stabilita la temporaneità delle disposizioni sull'utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari presso i tribunali, prevedendo che tale disciplina dovesse trovare applicazione fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque entro 5 anni dall'effettivo passaggio di competenze al nuovo giudice (articolo 245). Tale termine è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di stabilità 2016, lo aveva fissato al 31 maggio 2016. Analoga temporaneità ha riguardato le funzioni il giudice di pace; l'articolo 7 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario « in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace ». Anche in tal caso, in attesa della riforma, il Governo è intervenuto con il regime delle proroghe per prolungare l'attività di tali uffici, il cui apporto nello smaltimento del contenzioso (come del resto accaduto per GOT e VPO) si è, nel tempo, dimostrata sempre maggiore. La legge n. 57 del 2016 – oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive (in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace nonché di formazione di tutti i magistrati onorari) – ha previsto una delega annuale al Governo per un riordino complessivo del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Una prima parziale attuazione è avvenuta con il D.lgs. 92 del 2016 che ha provveduto in particolare a confermare nell'incarico per 4 anni i giudici di pace, giudici onorari

di tribunale – GOT e viceprocuratori onorari – VPO in servizio (alla data di entrata in vigore del decreto delegato), in possesso di requisiti di idoneità all'esito della procedura di conferma straordinaria introdotta; il D.Lgs ha poi stabilito una nuova composizione della sezione dei magistrati onorari presso il consiglio giudiziario, comprendente sia i GOT che i VPO.

Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame – che consta di 36 articoli – completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016.

La relazione illustrativa del provvedimento precisa, tuttavia, come – sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico – il Governo non abbia dato attuazione alla materia dei trasferimenti d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari nonché alla materia disciplinare (articolo 1, comma 1, lettera g) e articolo 2, comma 8, della legge delega).

Segnala, infine, che nel giugno 2016, la Commissione Europea ha chiuso negativamente per l'Italia la procedura EU-Pilot 7779/15/EMPL in relazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione di specifici profili della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari. Le misure introdotte dal provvedimento in esame sono ritenute dal Governo idonee a rispondere positivamente ai rilievi sollevati dalla Commissione. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali.

L'articolo 1, rubricato « magistratura onoraria », dà attuazione alla delega volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 57 del 2016, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2. Più nel dettaglio, ai sensi dell'articolo in esame la magistratura onoraria è costituita da: giudici onorari di pace: magistrati onorari addetti all'ufficio del giudice di pace. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 9

dello schema; vice procuratori onorari; magistrati onorari addetti all'ufficio dei vice procuratori onorari, istituito ai sensi del articolo 2. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 16 dello schema. L'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: *a)* ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana; *b)* non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. L'articolo 2 prevede l'istituzione, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate « ufficio dei vice procuratori onorari » (comma 1). All'istituendo ufficio sono preposti, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica: i vice procuratori onorari, il personale di segreteria, coloro che svolgono il tirocinio formativo (comma 2). L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del CSM, la fissazione del ruolo organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace e degli uffici dei viceprocuratori onorari. Al decreto ministeriale di determinazione della pianta organica è altresì demandata l'individuazione, per ciascun ufficio del giudice di pace, del numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché del numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. In sede di prima applicazione la dotazione organica dei magistrati onorari non possa, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudi-

canti/requirenti di merito (non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti/requirenti). In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 57 del 2016, i criteri per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo lo schema, questa disposizione trova fondamento in quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge delega.

Fa presente che il Capo II (articoli 4-7) reca norme in materia di conferimento dell'incarico di magistrato onorario, di tirocinio e di incompatibilità. L'articolo 4 individua i requisiti essenziali per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, tra i quali si segnalano l'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili. Il comma 2 dell'articolo vieta il conferimento dell'incarico in una serie di casi in attuazione della delega, tra cui a coloro che sono stati collocati in quiescenza ovvero che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto. Il comma 3, recependo la lettera *b)* dell'articolo 2 della legge delega, prevede i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario. Si segnala che in relazione a determinati titoli nello schema si prevede un periodo minimo di esercizio, come l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato o di notaio ovvero dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università. Costituiscono altresì titoli preferenziali: lo svolgimento con esito positivo del tirocinio, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle

funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. A parità di titolo preferenziale, la disposizione riconosce precedenza a coloro che hanno la più elevata anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; e in caso di ulteriore parità coloro che hanno la minore età anagrafica o ancora in subordine coloro che hanno conseguito il più elevato voto di laurea (comma 4). L'articolo 5 disciplina le cause di incompatibilità dei magistrati onorari. Il comma 2 prevede – riprendendo quanto già previsto con riguardo ai giudici di pace e ai GOT e VPO – particolari preclusioni con riguardo agli esercenti l'avvocatura. Il comma 3, riprendendo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della delega, aggiunge che gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. L'articolo 6 detta disposizioni in materia di ammissione al tirocinio, demandando al CSM l'individuazione con propria delibera, da adottarsi entro il 30 marzo di ogni anno, dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo, nelle piante or-

ganiche degli uffici del giudice di pace e dei VPO; nonché la determinazione delle modalità di formulazione del relativo bando e del termine per la presentazione delle domande. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto. L'articolo 7, dando attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 57, disciplina il tirocinio e il conferimento dell'incarico. Più dettagliatamente, la disposizione (comma 3) prevede che il tirocinio – in relazione al quale non spetta al magistrato alcuna indennità (comma 11) – per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, la cui durata è fissata in sei mesi, debba essere svolto per i giudici onorari di pace nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio; per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio dei viceprocuratori onorari in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, sotto la direzione di un magistrato collaboratore. Questi si avvale di magistrati professionali affidatari, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale (comma 5). Né ai magistrati collaboratori né a quelli affidataria spetta un compenso aggiuntivo o un rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa in questione (comma 12). Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, la disposizione prevede che la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto della struttura formativa decentrata, formula un parere sul-

l'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio (comma 7). Acquisita la graduatoria e la documentazione allegata, spetta al CSM designare i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio (comma 8). L'incarico è formalmente conferito con decreto del Ministro della giustizia (comma 9). Gli ammessi al tirocinio che hanno conseguito l'idoneità e ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi risultate vacanti (comma 10).

Rammenta che il Capo III (articoli 8-14) reca norme in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, l'articolo 8 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici. Ai sensi del comma 2, la proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alle tabelle degli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le direttive e le prassi applicative in materia. Con riguardo ai procedimenti di espropriazione forzata, attraverso programmi informatici si assicura che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza. L'articolo 9 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, la disposizione (comma 1) prevede che i giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio

del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di rito e delle leggi speciali. Ai sensi del comma 2, i giudici onorari di pace possono essere assegnati all'« ufficio per il processo », costituito presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti. In « chiave formativa » la disposizione prevede l'obbligatorio ed esclusivo inserimento dei giudici onorari di pace nelle strutture dell'Ufficio per il processo per i primi due anni del mandato (comma 4). I giudici onorari di pace assegnati a tale struttura non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace (comma 3). Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario (comma 5). Come si precisa nella relazione illustrativa, la natura assolutamente residuale di tale modalità di impiego del giudice onorario in conformità della delega si fonda sul recupero di efficienza che deriva dall'istituzione dell'ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria e in particolare delle disposizioni che ampliano soprattutto nel settore civile ma anche in quello penale la competenza dell'ufficio onorario del giudice di pace, con un significativo effetto deflattivo sui tribunali ordinari. Per tale ragione il legislatore ha deciso di riservare al giudice professionale in via tendenzialmente esclusiva la decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del tribunale, anche mediante l'impiego del modello organizzativo della delega dei provvedimenti anche definitivi. L'articolo 10 reca norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo. I commi da 1 a 9 disciplinano le modalità dell'inserimento, a domanda o d'ufficio, e i casi di revoca. I commi 10-15 disciplinano i compiti che i magistrati onorari inseriti all'interno dell'ufficio per il processo possono svolgere,

attuando la delega prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera a), nn. 1)-3). Il comma 10 stabilisce che il magistrato onorario coadiuva il giudice togato compiendo tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto la « direzione e il coordinamento » del giudice professionale. Il comma in esame stabilisce, inoltre, che tale attività di ausilio possa essere compiuta anche in riferimento ai procedimenti nei quali il tribunale decide in composizione collegiale. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio. Riguardo ai contenuti dell'attività, si prevede che in essa possano rientrare lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la redazione di bozze dei provvedimenti. Il comma 11 prevede la possibilità, da parte del giudice professionale, di delegare talune funzioni nell'ambito dei procedimenti civili, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non particolarmente complesse. Quanto alle attività che possono essere delegate, la disposizione in commento reca alcune tipologie esemplificative quali: l'assunzione dei testimoni, i tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali concernenti il pagamento di somme non contestate (di cui all'articolo 186-bis e all'articolo 423, comma primo, del codice di procedura civile), i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e la risoluzione di questioni « semplici e ripetitive ». Il comma 12 stabilisce, in via generale, che al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi. Sono previste, però, alcune eccezioni. La legge delega si riferisce a provvedimenti specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità. Le eccezioni – per le quali è delegata al giudice onorario di pace la pronuncia di provvedimenti definitivi – sono: provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; provvedimenti possessori; provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; provvedimenti che

definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000. Il comma 13 stabilisce che le attività delegate debbano essere svolte attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale, anche secondo le direttive di carattere generale che possono emergere dalle riunioni cui i giudici onorari presso gli uffici del processo partecipano ai sensi dell'articolo 22 del presente provvedimento (si veda la relativa scheda). La modalità di diffusione e trasmissione al capo dell'ufficio delle direttive concordate sono individuate dal CSM. Il comma 14 disciplina i casi in cui il giudice onorario, apprezzato il caso concreto, non possa provvedere secondo le direttive impartitegli, riferisce al giudice togato che compie le attività oggetto di delega. Il comma 15 attribuisce al giudice professionale la vigilanza sulle attività svolte dal giudice onorario e può revocare la delega in presenza di giustificati motivi, informandone il presidente del tribunale. L'articolo 11 consente – al ricorrere di situazioni di carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate – di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace con più di due anni di esperienza nell'incarico. Il comma 1 elenca le condizioni necessarie ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai giudici onorari che si trovino nella situazione prevista dall'articolo 9, comma 4 (si tratta di coloro che abbiano già svolto due anni nell'incarico). L'assegnazione è giustificata al verificarsi di almeno una delle condizioni e, per

situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse.

Per l'individuazione dei giudici onorari cui assegnare i procedimenti si applicano i criteri previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5 (alla cui scheda si rinvia). I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari sono determinati *ex* articolo 7-*bis* dell'Ordinamento giudiziario, relativo alla proposta tabellare (commi 3 e 4). Il comma 5 pone un limite alle assegnazioni per ciascun giudice onorario di pace: esse non possono essere superiori ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale, distinto per il settore civile e per quello penale. Il comma 6 enumera le esclusioni per il settore civile e per il settore penale. Il comma 7 attribuisce al presidente del tribunale l'assegnazione degli affari, secondo i criteri stabiliti ai sensi del comma 4.

Infine sono dettati limiti di durata dell'assegnazione. Essa può essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 (si tratterebbe del termine perentorio dei sei mesi dal verificarsi delle condizioni), anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'articolo 12 disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale. Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione prevede che i giudici onorari di pace con oltre due anni di mandato, che sono inseriti nell'ufficio per il processo possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 11. Del collegio non può comunque far parte più di un giudice onorario di pace. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.

La disposizione preclude la possibilità che il giudice onorario di pace possa

essere destinato: per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate; per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati di particolare gravità indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale. L'articolo 13 prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. L'articolo 14 prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno.

Osserva che il Capo IV (articoli 15-17) reca norme in materia di funzioni e compiti dei VPO. L'articolo 15 demanda al procuratore della Repubblica il compito di coordinare l'ufficio dei VPO (distribuendo il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche) e di vigilare sulle attività svolte da questi, anche sorvegliando l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari (comma 1). L'articolo 16 stabilisce le funzioni e i compiti dei VPO. Nel dettaglio la disposizione stabilisce che l'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (comma 2). Per quanto concerne le funzioni, in linea con quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 2 della legge delega, ai VPO sono attribuiti: compiti ausiliari. Il VPO è chiamato a collaborare con il magistrato professionale per l'espletamento degli ordinari compiti serventi rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondi-

dimento giurisprudenziale e dottrinale e predisposizione delle minute dei provvedimenti); compiti e attività delegate (si rinvia all'articolo 17 dello schema). Tali compiti sono preclusi ai VPO nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico. Sull'attività svolta dal VPO è chiamato a vigilare il magistrato professionale, il quale, laddove ricorrano giustificati motivi, può disporre la revoca della delega (nel caso in cui siano stati delegati compiti), dandone comunicazione al procuratore della Repubblica. L'articolo 17 disciplina espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della Repubblica, al vice procuratore onorario. Più nel dettaglio, ai sensi dei commi 1 e 2 con riguardo ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace, possono essere svolte – per delega (che deve essere conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento) del procuratore della Repubblica – dal VPO le funzioni del PM: nell'udienza dibattimentale; per gli atti previsti dagli articoli 15 (chiusura delle indagini preliminari), 17 (archiviazione) e 25 (richieste del pubblico ministero) del D.Lgs. n. 274/2000; nei procedimenti in camera di consiglio, nei procedimenti di esecuzione e nei procedimenti di opposizione al decreto del PM di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori. Con riguardo ai procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il VPO può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di PM: nell'udienza dibattimentale; nell'udienza di convalida dell'arresto; per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna; nei procedimenti in camera di consiglio (comma 3). Nella relazione illustrativa si precisa che la scelta di escludere che l'ufficio possa essere rappresentato dal VPO nei procedimenti ri-

guardanti i delitti di lesioni e omicidio colposo conseguenti a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è riconducibile al fatto che si tratta di aree nelle quali in considerazione dei beni giuridici coinvolti e della professionalità richiesta in ragione dell'accertamento dei fatti, risulta necessaria in sede dibattimentale la presenza del magistrato professionale. Ai sensi del comma 4, Il VPO delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta, pur quando si proceda con giudizio direttissimo, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. Con riguardo alla applicazione della pena su richiesta, come si rileva nella relazione, al VPO è solo consentito assumere determinazioni, trattandosi di attività non delegabile di regola se non per reati la cui offensività va ritenuta modesta. Il VPO, nei procedimenti riguardanti reati di minore gravità, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (comma 5). I reati di minore gravità sono individuati dalla disposizione attraverso il rinvio al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale. Il VPO si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche di cui all'articolo 15, comma 2, dello schema e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità (comma 6). Il Capo V, rubricato « Della conferma nell'incarico », è composto dal solo articolo 18 che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario e il procedimento per la conferma in ruolo per un secondo mandato, in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega. In particolare, quanto alla du-

rata dell'incarico, la riforma prevede che: l'incarico di magistrato onorario dura 4 anni e alla scadenza può essere confermato – a domanda – per ulteriori 4 anni (comma 1); l'incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più di 8 anni (oggi sono 12), anche non consecutivi, « includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto » (comma 2). La diversa terminologia potrebbe avere una ripercussione sulla durata massima dell'incarico per coloro che già attualmente svolgono le funzioni di giudice di pace e di GOT e VPO. Per costoro, tuttavia, si applicheranno i principi e criteri direttivi specificamente dedicati ai magistrati onorari già in servizio, che potranno essere confermati per quattro mandati quadriennali (articolo 2, comma 17, lettera *r*), della legge delega e articolo 30, dello schema di decreto legislativo. L'incarico di magistrato onorario cessa comunque al compimento dei 65 anni di età (comma 3). Attualmente, il limite di età per la magistratura onoraria è fissato a 75 anni. Sul punto interviene anche la disciplina relativa ai magistrati onorari in servizio, fissando un limite massimo di 68 anni. Per quanto riguarda la conferma nell'incarico per altri 4 anni, lo schema di decreto delinea un dettagliato procedimento. Alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario spetta di stabilire i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti da parte del capo dell'ufficio giudiziario che redige il rapporto. Oltre alla domanda corredata degli allegati, la sezione autonoma dovrà acquisire anche il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense e l'attestazione della Scuola superiore della magistratura circa la partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione (articolo 22, comma 3). La sezione autonoma del consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità (o inidoneità) del magistrato onorario all'ulteriore svolgimento delle funzioni, eventualmente previa audizione dell'interessato. La sezione autonoma del consiglio

giudiziario dovrà valutare negativamente il magistrato onorario che abbia privilegiato nella sua attività la definizione di procedimenti di natura seriale, a meno che ciò non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio (comma 11). Il giudizio deve essere formulato almeno 2 mesi prima della scadenza del quadriennio e deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura (comma 7). Si prevede la delibera del CSM sulla domanda di conferma (comma 9) e decreto del Ministro della giustizia (comma 10). In base alla formulazione del comma 13, il decreto del Ministro interverrà solo in caso di conferma nell'incarico; la mancata conferma non assumerà tale veste bensì quella di provvedimento del CSM. In attuazione della delega, il comma 14 riconosce ai magistrati onorari che hanno esercitato per 8 anni le funzioni preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (ex articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994).

Rammenta che il capo VI, composto dal solo articolo 19, disciplina le ipotesi di astensione e riconsunzione del magistrato onorario, dando così attuazione alla delega. Ricorda che questa disciplina riveste una particolare rilevanza in ragione del fatto che il magistrato onorario può, durante lo svolgimento delle funzioni, esercitare anche altre attività professionali (in genere, esercitare la professione forense). Tutti gli obblighi di astensione previsti per i giudici onorari di pace si applicano anche ai vice procuratori onorari.

Osserva che il Capo VII, composto dagli articoli 20 e 21, disciplina i doveri del magistrato onorario e le ipotesi di decadenza, dispensa e revoca dall'incarico, in attuazione della delega. L'articolo 20 dà attuazione all'articolo 2, comma 9, lett. *a*), della legge n. 57 del 2016, in base al quale il Governo deve « prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ». Si tratta peraltro di previsione analoga a quella già prevista attualmente per giudici di pace, GOT e VPO dalla legge n. 374 del 1991 e dal regio decreto n. 12

del 1941. In particolare, prosegue l'articolo 20 ricalcando la formulazione dell'articolo 1 (*Doveri del magistrato*) del decreto legislativo n. 109 del 1996, il magistrato onorario deve esercitare le funzioni e i compiti con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e nel rispetto della dignità della persona. L'articolo 21 dà attuazione all'articolo 2, comma 10, della legge delega, che individua principi e criteri direttivi per regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio. L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo, riprendendo il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 374, prevede la decadenza dall'incarico di magistrato onorario nelle seguenti ipotesi (comma 1): venire meno di uno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni; dimissioni volontarie; sopravvenienza di una causa di incompatibilità. La dispensa dall'incarico, che può essere rilevata anche d'ufficio, è conseguenza di impedimenti di durata superiore a 6 mesi. Se l'impedimento ha durata inferiore, in base al comma 2 il magistrato onorario è comunque sospeso dall'incarico e perde il diritto all'indennità (v. *infra*). Tale disposizione si applica anche quando l'impedimento del magistrato onorario sia conseguenza di una malattia: se la malattia si protrae oltre i 6 mesi, il magistrato è dispensato dall'incarico; quando la malattia determina un impedimento di durata inferiore a 6 mesi comunque il magistrato onorario è privato dell'indennità (sul punto, si veda più in dettaglio il commento all'articolo 25 dello schema). Quanto alla revoca dall'incarico, questa discende dall'inidoneità del magistrato onorario ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo. La relazione di accompagnamento dello schema motiva l'ampio ambito applicativo dell'istituto della revoca dall'incarico con il mancato esercizio della delega relativa al regime disciplinare. I commi da 6 a 10 delineano il procedimento da seguire per l'adozione del provvedimento di decadenza, dispensa o revoca dall'incarico. Alla fine il CSM delibera sulla proposta e il

Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

Segnala che il Capo VIII, composto dal solo articolo 22, disciplina le attività di formazione dei magistrati onorari, tra le quali ricomprende anche riunioni periodiche organizzate dal presidente del tribunale. Ricorda che, contestualmente alla previsione di criteri di delega (articolo 2, comma 14), la legge n. 57 ha anche introdotto una disciplina immediatamente precettiva sulla formazione di giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale (articolo 7). Lo schema di decreto legislativo riprende quella disciplina, integrandola. In generale, tutti i magistrati onorari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati specificamente per loro, con cadenza semestrale, dalla Scuola superiore della magistratura (comma 3). In particolare, i giudici onorari di pace sono tenuti, inoltre, a partecipare a riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale. Analogamente ai giudici onorari di pace, anche i vice procuratori onorari dovranno partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica (o da un suo delegato). Come previsto dalla norma di delega, il comma 5 dell'articolo 22 qualifica la partecipazione alle iniziative di formazione e alle riunioni periodiche come attività obbligatorie.

Rammenta che il Capo IX dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 23 a 26, disciplina le indennità spettanti ai magistrati onorari e il relativo regime fiscale, lo svolgimento delle attività nel periodo feriale e il regime giuridico della maternità e della malattia. L'articolo 23 riguarda la determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Alla luce dei principi di delega, si delinea la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi (comma 11). In particolare, la riforma: conferma che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato (comma 1); individua in 16.140

euro la misura annuale lorda (comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali) dell'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie (comma 2). Si tratta dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace, ovvero che risultano assegnatari della trattazione di specifici procedimenti in tribunale ovvero destinati nei collegi giudicanti del tribunale, nonché dei vice procuratori onorari che sono stati delegati all'esercizio delle funzioni giudiziarie; prevede che ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie sia corrisposta una indennità fissa pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie, ovvero 12.912 euro (comma 3). Si tratta dei giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo (articolo 10) e dei vice procuratori onorari inseriti nell'apposito ufficio (articolo 2) che coadiuvano il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo (articolo 16, comma 1, lett. a); esclude che l'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie possa essere cumulata con l'indennità per l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali (comma 4), prevedendo che quando un magistrato onorario svolge entrambe le attività, la misura dell'indennità fissa è quella prevista per i compiti e le attività svolti in via prevalente (comma 5); demanda al presidente del tribunale la determinazione degli obiettivi che i giudici onorari di pace dovranno raggiungere nell'anno solare, sia che esercitino la giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace o presso il tribunale, sia che svolgano attività non giurisdizionali nell'ufficio del processo, demanda al procuratore della Repubblica l'adozione di analogo provvedimento, nei medesimi termini, per la determinazione degli obiettivi che dovranno raggiungere i vice procuratori onorari, tanto che esercitino le funzioni giudiziarie, quanto che coadiuvino un magistrato professionale. Tanto il provvedi-

mento del presidente del tribunale, quanto quello del procuratore della Repubblica dovranno essere comunicati alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (commi 6 e 7); assegna al CSM il compito di adottare una delibera per definire i criteri in base ai quali fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della realizzazione degli stessi (comma 8); individua in una percentuale tra il 15 ed il 30 per cento dell'indennità fissa, la misura dell'indennità di risultato, connessa al raggiungimento degli obiettivi (e dunque, in caso di esercizio prevalente delle funzioni giudiziarie, l'indennità di risultato potrà andare dai 2.421 ai 4.842 euro lordi; in caso di esercizio prevalente di funzioni non giudiziaria da 1.937 a 3.873 euro lordi). Si ricorda che la norma di delega consente al legislatore delegato di fissare l'indennità di risultato fino al 50 per cento dell'indennità fissa; la relazione illustrativa evidenzia che il Governo ha scelto «di non fissare la percentuale più elevata del 50 per cento consentita dalla legge delega, al fine di poter disporre di maggiori risorse da destinare alla parte fissa dell'indennità»; prevede che nella quantificazione dell'indennità di risultato da corrispondere al singolo magistrato onorario si tenga conto, all'interno della forbice 15-30 per cento, del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. L'articolo 23 delinea quindi il procedimento per la liquidazione dell'indennità (comma 10). Infine, il Governo non ha esercitato la delega prevista dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 57 del 2016, relativamente alla definizione delle modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria.

Rammenta che la relazione illustrativa motiva questa scelta con «l'impossibilità di predeterminare ad inizio d'anno l'importo di cui ogni Tribunale o Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità, tenuto conto del regime

previsto per la parte variabile della predetta indennità, legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento della parte fissa, determinabile soltanto alla chiusura dell'esercizio, con imputazione della relativa spesa all'esercizio successivo». In base all'articolo 32 dello schema di decreto, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma continueranno ad applicarsi, per 4 anni da tale data, le disposizioni oggi vigenti. L'articolo 24 esclude che i magistrati onorari possano svolgere attività durante il periodo di sospensione feriale dei termini, ovvero dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, pur riconoscendo loro, anche in relazione a quel mese, l'indennità fissa annua. La preclusione non è assoluta, perché potrebbe essere superata dalla sussistenza di « specifiche esigenze d'ufficio ». In tal caso, il magistrato onorario chiamato a svolgere il proprio incarico in agosto, avrà diritto di non prestare attività nel periodo ordinario, per un corrispondente numero di giorni. I commi 1 e 2 dell'articolo 25 prevedono una tutela sociale minima dell'attività dei magistrati onorari in relazione ad alcuni eventi della vita, precisando che la malattia, l'infortunio o la gravidanza non comportano, entro determinati termini, la dispensa dall'incarico. Per gli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario opera l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'articolo 26 apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo. L'articolo 27 – in attuazione dei criteri di delega indicati dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 57 del 2016 – estende la competenza del giudice onorario di pace a procedimenti attualmente di competenza del tribunale.

L'articolo 1 della legge delega n. 57 del 2016 ha indicato tra i contenuti l'ampliamento

della competenza del giudice onorario di pace sia nel settore penale che in quello civile. In particolare, nel settore civile, deve essere aumentata la competenza per materia e per valore, ed estesi i casi di decisione secondo equità nelle cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, (articolo 2, comma 1, lett. *p*), della legge delega). Si tratta di principi e criteri direttivi che prevedono sia una mera attuazione da parte del legislatore delegato in caso di attribuzione di blocchi di materie o di aumento dei limiti di valore [lettere *a*), *d*), *e*) e *g*)], sia una valutazione in sede di attribuzione delle competenze sulla base di parametri di complessità dell'attività attribuita al giudice onorario di pace [lettere *b*), *c*) ed *f*)]. Per quanto concerne l'ampliamento della competenza per materia in capo al giudice onorario di pace (si prescinde, quindi da limiti di valore) la delega è attuata dal Governo – così precisa la relazione al provvedimento – sulla base dei »parametri della minore complessità nonché della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte«. Ulteriore valutazione, agli stessi fini, ha riguardato « il tasso di normale conflittualità delle singole fattispecie di procedimento, preferendo mantenere nell'ambito di competenza del giudice professionale le procedure che presentano un tasso abitualmente elevato ». Una prima serie di novelle è introdotta dall'articolo 27 al codice di procedura civile per ampliare la competenza del giudice onorario di pace. Il comma 1, lett. *a*), n. 1, modifica, anzitutto, l'articolo 7 del codice di procedura civile, che attualmente delinea il quadro della competenza per materia e per valore del giudice di pace. In relazione al valore della causa (da cui è evidentemente desunta la sua minore complessità), vengono attribuite al giudice onorario di pace le controversie: relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; l'attuale limite è 5.000 (articolo 7, primo comma); di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i 50.000 euro; l'attuale limite

è 20.000 euro (articolo 7, secondo comma). Tale intervento risponde alle previsioni di delega (articolo 15, comma 2, lettera *d*) ed *e*). In materia di diritti reali e comunione, la delega ha previsto per l'attribuzione al giudice onorario la verifica del parametro della minore complessità. La relazione al provvedimento chiarisce che, per alcune tipologie di cause, tale minore complessità è rivelata dalla predeterminazione di una certa soglia di valore. Sono, infatti, attratte alla competenza del giudice onorario di pace, purché nel limite di valore di 30.000 euro, in una serie di materie specificamente individuate (articolo 7, nuovo quarto comma del codice di procedura civile).

Rammenta che, sempre in relazione al limite di valore, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *p*), della legge delega, il comma 1, lett. *a*), n. 3, dell'articolo 27 novella l'articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile, per consentire al giudice onorario di pace di decidere secondo equità nelle cause il cui valore non sia superiore a 2.500 euro (il limite di valore attuale è di 1.100 euro). Dopo avere preliminarmente confermato la competenza del giudice onorario per le cause in materia di apposizione di termini (risulta espunta, per coordinamento con il contenuto del nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 7 del codice di procedura civile, la competenza per le cause sull'osservanza delle distanze stabilite da leggi, regolamenti ed usi per il piantamento di alberi e di siepi) e le cause condominiali (come definite dall'articolo 71-*quater*, disp. att. c.c.), l'articolo 27, comma 1, lettera *a*), n. 1, aggiunge 10 nuovi numeri al terzo comma dell'articolo 7, c.p.c. (nn. da 3-*ter* a 3-*duodecies*) che estendono la competenza del giudice onorario di pace in materia di diritti reali e comunione in relazione alle seguenti controversie, ora attribuite al tribunale. Si tratta di una categoria di cause attribuite al giudice onorario in virtù della *ridotta complessità* dell'attività istruttoria e decisoria e degli interessi in gioco. Anche tale intervento è ricondotto all'articolo 15, comma 2, lettera *c*), della legge delega. Il comma 1, lettera *a*), n. 1, dell'articolo 27

aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo 7 del codice di procedura civile che prevede, infine, indipendentemente da ragioni di connessione, l'attrazione alla competenza del tribunale di due azioni contro la stessa parte quando una delle domande riguardi specifiche controversie di competenza del giudice onorario di pace (ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, nn. da 3-*ter* a 3-*duodecies* e quarto comma, codice di procedura civile). Il comma 1, lettera *a*), n. 2, dell'articolo 27 introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 16-*bis* che estende la competenza del giudice onorario di pace all'esecuzione forzata mobiliare, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *g*), della legge n. 57 del 2016. Tale regola generale trova, tuttavia, eccezione quando il bene mobile è oggetto della misura esecutiva insieme all'immobile in cui si trova; in tal caso la competenza è attratta dal tribunale. Rimane infatti di competenza del tribunale l'esecuzione forzata di immobili. Analoga competenza del tribunale riguarda l'esecuzione di crediti, di obblighi di fare e di non fare nonché per la consegna e il rilascio di cose. Le successive, numerose modifiche apportate, dalle rimanenti disposizioni del comma 1 nonché dai commi 2 e 3 dell'articolo 27, alla disciplina del codice di rito civile, al codice civile e alle sue disposizioni di attuazione hanno natura di coordinamento con l'indicato, complessivo trasferimento di competenze dal tribunale al giudice onorario di pace. Una prima serie di interventi riguarda la disciplina del codice processuale civile sull'esecuzione forzata mobiliare cioè quelle inerenti alla disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513, 518, 519, 520 e 521-*bis* del codice di procedura civile) e presso terzi (articolo 543 del codice di procedura civile).

Altre novelle sono introdotte in attuazione dei contenuti della legge delega relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria (articolo 2, comma 15, lett. *b*), della legge 57). Ulteriori modifiche riguardano, nella disciplina del codice civile (libro IV), l'acquisita competenza del giudice onorario di pace:

per l'autorizzazione a vendere le cose deteriorabili o di dispendiosa custodia (articolo 1211); per l'indicazione del luogo di deposito della cosa venduta (articolo 1514); per la nomina del commissario per la vendita senza incanto in caso di inadempimento del compratore (articolo 1515); per l'autorizzazione all'apertura forzata delle cassette bancarie in caso di contratto bancario scaduto (articolo 1841). Sono modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, ancora in relazione alla disciplina delle successioni ed ai diritti reali.

Fa presente che, in relazione alla delega per i procedimenti in materia di comunione sono aggiunte alle norme di attuazione del codice civile nuove disposizioni che attribuiscono al giudice onorario di pace, anziché al tribunale, la competenza per una serie di atti. Altre modifiche delle stesse norme di attuazione, nella stessa materia, riguardano la competenza del giudice onorario di pace, anziché del tribunale: per la revoca dell'amministratore che non rende il conto della gestione o compia gravi irregolarità o che non dia notizia all'assemblea condominiale di atti che esorbitino le sue attribuzioni, nonché in materia di obbligazioni. L'articolo 28 ha per oggetto l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare. L'articolo 29 costituisce integrale attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), della legge n. 57 del 2016, con riguardo all'ampliamento della competenza in materia penale dell'ufficio del giudice di pace. Rispetto a quelle civili è più limitata l'estensione delle competenze penali dell'ufficio del giudice di pace. L'articolo 29 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che delimita la competenza per materia del giudice di pace nel settore penale. Rispetto a quanto già previsto, il giudice onorario di pace vede estesa la propria competenza ai procedimenti relativi al delitto di minaccia, mentre se sussistono circostanze aggravanti, la competenza è, invece, del tribunale. Le nuove contravvenzioni di competenza del giudice onorario di pace sono: rifiuto d'indicazioni sulla propria

identità personale (articolo 651 del codice penale); abbandono di animali (articolo 727 del codice penale); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-*bis* del codice penale); violazioni della disciplina autorizzatoria sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti – usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate – tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate (articolo 6 della legge n. 283 del 1962). Ricorda che l'attribuzione al giudice onorario di pace della competenza sui procedimenti per il reato previsto dall'articolo 626 del codice penale (Furti punibili a querela dell'offeso) non è disciplinata dallo schema di decreto. Infatti, nonostante l'espressa previsione da parte della legge delega, si tratta di reato per il quale il giudice di pace è già competente.

Rammenta che il capo XI riguarda i magistrati onorari in servizio ed è composto da tre articoli, concernenti rispettivamente la durata dell'incarico, le funzioni e i compiti, la indennità spettante. L'articolo 30 disciplina la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo: tali magistrati possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni. Si tratta più specificamente: dei magistrati onorari in servizio alla data del 31 maggio 2016, confermati in base alla disciplina introdotta dal primo decreto legislativo n. 92 del 2016; entrato in vigore in tale data; dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, nominati successivamente alla entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del 2016. Anche per questi ultimi, infatti, la durata dell'incarico è quadriennale secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 9, dello schema di decreto in commento. La conferma ha luogo a domanda e secondo il

procedimento e le modalità previste a regime dall'articolo 18, commi da 4 a 14, dello schema di decreto. Con il nuovo decreto legislativo sono dunque due le categorie di magistrati onorari in servizio di cui – in base alla delega – il legislatore delegato deve occuparsi: i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, confermati o in corso di conferma in base alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 92; i magistrati onorari in servizio nominati dopo il 31 maggio 2016 e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.

Per i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, la prima delle quattro conferme nell'incarico consentite dalla delega produce effetti a decorrere da tale data, coincidente con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92. Per i secondi, il primo quadriennio decorre comunque dalla nomina. Per entrambe le categorie saranno possibili tre successive conferme quadriennali. In base al comma 2 dell'articolo 30, in ogni caso, l'incarico cessa al compimento del 68° anno di età. La disposizione riprende pressoché alla lettera quanto previsto dalla legge delega all'articolo 2, comma 17 lettera a), n. 4).

L'articolo 31 stabilisce funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio, prevedendo, in particolare, che per quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il presidente del tribunale può assegnare: a) all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale; inoltre, a domanda, può assegnare i magistrati onorari già in servizio come giudici di pace; b) la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale, a tal fine potrà derogare alla disciplina a regime che individua le condizioni per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. Il presidente del tribunale deve assegnare la trattazione dei procedimenti

civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo. L'assegnazione ai collegi può avere luogo anche qualora non sussistano le condizioni indicate dall'articolo 11, comma 1. La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione è prevista « nonostante l'assenza di uno specifico criterio di delega al riguardo (presente invece ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti da decidere in composizione monocratica) perché strettamente attinente allo spirito della legge delega, conformata, in punto di regime transitorio, al principio della ultra attività dei preveggenti criteri di liquidazione dell'indennità con conseguente permanenza, nel periodo de quo, del corrispondente regime di utilizzo della magistratura onoraria ». Spetta al CSM stabilire il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati (comma 4). Il comma 5 stabilisce poi le funzioni e i compiti dei magistrati onorari già in servizio con riguardo al loro quarto mandato. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività relative ad esso, secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 10 dello schema di decreto.

I viceprocuratori onorari in servizio alla medesima data possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di aiuto al magistrato professionale e, sotto la sua direzione e coordinamento, di svolgimento di tutti gli atti preparatori; si tratta

delle funzioni e dei compiti che, a regime, sono individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera a), dello schema di decreto. Peraltro, la delimitazione di compiti e funzioni stabilita dal comma 5 non opera nel caso in cui il CSM, con la conferma dell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze relativamente alla procura della Repubblica presso cui svolge i compiti spettanti a regime il viceprocuratore onorario oppure all'ufficio del giudice di pace cui è addetto il giudice onorario di pace oppure ancora al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede. È lo stesso schema di decreto legislativo che precisa (comma 7) quali siano le esigenze di funzionalità appena richiamate: esse sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle quattro condizioni, stabilite dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. L'articolo 32 riguarda l'indennità dei magistrati onorari in servizio, secondo specifici principi e criteri direttivi, prevedendo per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che si continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data, i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace; dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari. Dalla scadenza indicata, per la liquidazione dell'indennità ai magistrati onorari si applicano le nuove disposizioni a regime, che sono contenute nel capo IX dello schema di decreto legislativo. Il comma 3 dell'articolo 32, in conseguenza delle disposizioni appena indicate, precisa che il divieto di richiedere a ciascun magistrato onorario un impegno superiore a due giorni a settimana (articolo 1, comma 3, secondo periodo, dello schema di decreto) si applica ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo solo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo a tale data. La

relazione illustrativa, dopo avere richiamato l'esigenza di assicurare il rispetto del principio sovranazionale del *pro rata temporis*, evidenzia che a decorrere dalla scadenza del quadriennio si produce il definitivo superamento del sistema a cottimo.

Rileva che il capo XII contiene disposizioni transitorie e finali ed è composto da due articoli.

L'articolo 33 contiene una serie di disposizioni transitorie che regolano l'efficacia nel tempo delle diverse disposizioni dello schema di decreto. Il comma 1 regola l'applicabilità ai diversi magistrati onorari. Prevede che i primi nove capi dello schema di decreto legislativo siano applicati ai magistrati onorari immessi nel servizio dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda i magistrati onorari in servizio a tale data, per quattro anni dovranno essere applicate le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda. Decorsi quattro anni, anche ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto dovranno essere applicate tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI. In base al comma 2, entreranno a fare parte dell'organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del ministro della giustizia con cui dovrà essere determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Come precisato nella relazione illustrativa, non dovranno così risultare diverse dotazioni organiche: una relativa a chi è stato immesso in servizio prima e l'altra relativa a chi è stato immesso in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Come regola generale, tali magistrati dovranno essere assegnati, con decreto del ministro della giustizia, all'ufficio presso il quale prestano servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che determina la pianta organica. Tuttavia, ciò si potrà realizzare solamente nel caso in cui il decreto sulla pianta organica preveda un

corrispondente posto nella medesima, anche con riferimento all'esercizio da parte dei giudici onorari di pace della giurisdizione civile e penale presso tale ufficio oltre che ai giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. Qualora il decreto ministeriale relativo alla pianta organica disponga la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio cui è stato conferito l'incarico da minor tempo, che risultino in soprannumero, sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto. Viene poi individuata dai commi 3, 5 e 6 la data del 30 ottobre 2021 quale termine di decorrenza: per l'applicazione delle più ampie competenze del giudice di pace in materia civile, previste dall'articolo 27 dello schema di decreto, che riguarderanno i procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti a decorrere da tale data; dalla stessa data, a tali procedimenti dovranno essere applicate le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla stessa data; per l'applicazione delle nuove disposizioni relative all'ampliamento della competenza penale del giudice di pace (il riferimento è ai procedimenti penali concernenti notizie di reato acquisite o ricevute a decorrere dal 30 ottobre 2021); il 30 ottobre 2021 corrisponde alla conclusione della fase formativa dei nuovi giudici onorari immessi secondo il nuovo decreto legislativo. Il comma 4 prevede che le disposizioni relative all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare (articolo 28) debbano essere applicate ai procedimenti in materia introdotti a decorrere dal sesto mese successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo. In base al comma 7, lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo rileva in due ipotesi: ai fini del computo relativo al superamento del periodo di quattro anni, anche non consecutivi, nelle funzioni giudiziarie onorarie, che impedisce il conferimento di un

nuovo incarico di magistrato onorario (articolo 4, comma 2, lettera e), dello schema di decreto legislativo); ai fini del raggiungimento del limite massimo di otto anni complessivi nello svolgimento dell'incarico di magistrato onorario (articolo 18, comma 2, dello schema di decreto). Il comma 8 stabilisce un termine di sei mesi per l'adozione da parte del CSM della delibera relativa alla individuazione dei posti da pubblicare nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e di vice-procuratori onorari. In base all'articolo 6, comma 1, tale delibera dovrà essere adottata dal CSM entro il 30 marzo di ogni anno. Il comma 8 evidentemente disciplina la prima applicazione e, a tal fine, specifica che la delibera del CSM debba essere adottata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del ministro della giustizia che determina la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Il comma 9 riguarda i magistrati onorari nominati dopo il 31 maggio 2016, data di entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del medesimo anno, e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Per tali magistrati onorari l'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla nomina e sia la nomina sia il tirocinio debbono essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Il comma 10 riguarda la possibilità di destinare in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. La applicazione o la supplenza potranno essere realizzate in presenza dei presupposti previsti a regime dall'articolo 14 dello schema di decreto e con le modalità ivi indicate.

Rammenta che la relazione illustrativa collega la previsione alle gravi scoperture dell'organico dei giudici di pace che sarebbe tale da comportare la sostanziale non funzionalità di alcuni uffici sul territorio. Il comma 10 fa inoltre salve le previsioni sulla applicazione all'interno del

distretto dei giudici di pace, contenute nell'articolo 6 della legge 57/2016. Si tratta, in quest'ultimo caso, di disposizioni che perderanno efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge 57 (dunque il 13 maggio 2018). In base al comma 11, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sulla pianta organica, il CSM dovrà adottare per il 2017, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la prima delibera con cui sono individuati i posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei 12 mesi successivi, nelle piante organiche. In tale prima applicazione il CSM dovrà individuare, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per l'ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari. Il comma 12 stabilisce che i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo continueranno a essere regolati dalle disposizioni previgenti. Peraltro, il comma 13 precisa che non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio per fatti commessi prima della entrata in vigore del decreto legislativo. Per tali fatti dovranno essere applicate le disposizioni in materia disciplinare cui all'articolo 21, commi da 3 a 10, dello schema di decreto. Si tratta, in particolare, delle disposizioni in materia di revoca dall'incarico e di alcune disposizioni sul procedimento relativo a decadenza, dispensa e revoca. L'articolo 34 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni. Per l'abrogazione dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 non è indicata alcuna decorrenza. L'effetto abrogativo dovrebbe coincidere quindi con l'entrata in vigore del decreto legislativo. Per le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario e della legge istitutiva del giudice di pace è precisata la decorrenza, che tuttavia coincide con la data di entrata in vigore del decreto legislativo. Decorre invece dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo

l'abrogazione di una serie di disposizioni. L'articolo 35 prevede che il ministro della giustizia ogni anno proceda al monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti saranno stabiliti dal ministro della giustizia, previo parere del CSM.

Entro il 30 giugno di ogni anno il ministro della giustizia deve trasmettere alle Camere e al CSM una relazione relativa all'attività di monitoraggio svolta. L'articolo 36 prevede al comma uno la clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma due, che al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

Andrea COLLETTI (M5S) in considerazione della particolare rilevanza e complessità dello schema di decreto legislativo in titolo, chiede che sullo stesso la Commissione avvii un rapido ciclo di audizioni, con il coinvolgimento, in particolare, della Associazione Nazionale Magistrati, delle organizzazioni forensi, nonché delle associazioni rappresentative della magistratura onoraria. A tale riguardo, ritiene che l'attività conoscitiva della Commissione potrebbe essere avviata già a decorrere dalla prossima settimana.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), nel concordare con il collega Colletti circa la necessità di procedere ad audizioni sul provvedimento in discussione, osserva come i magistrati onorari rappresentino, attualmente, l'elemento portante del sistema giustizia, svolgendo un'attività sostanzialmente assimilabile a quella dei magistrati togati. In proposito, nel rammentare come il suo gruppo parlamentare abbia, in più di una occasione, denunciato l'eccessiva ampiezza della delega di cui alla legge n. 57 del 2016, ritiene che lo schema di decreto legislativo in titolo presenti profili di incostituzionalità, certa-

mente destinati ad essere rilevati dalla Corte costituzionale. Quanto ai contenuti del provvedimento in titolo, osserva come lo stesso preveda un'indennità lorda annua in favore dei magistrati onorari, pari a circa 16.000 euro, assolutamente irrisoria, e tale da mettere in discussione le garanzie di autonomia e di indipendenza di tale categoria di magistrati. Osserva, altresì, come lo schema di decreto legislativo in discussione non riconosca i fondamentali diritti dei magistrati onorari in qualità di lavoratori, violando, in tal modo, gli impegni assunti a suo tempo dal Governo. In proposito, rammenta che nel corso della seduta dell'Assemblea del 28 aprile 2016, il Governo ha accolto un ordine del giorno (del quale figura come cofirmatario il relatore, onorevole Guerini) che prevedeva l'impegno del Governo a riconoscere per i magistrati onorari in regime transitorio una retribuzione lorda annua non inferiore a 36 mila euro, al fine di garantire lo svolgimento della libera e autonoma attività giurisdizionale in modo dignitoso. Per tali ragioni, chiede, quindi, al Governo ed alla maggioranza di avviare sul tema un'approfondita ed attenta riflessione.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi Colletti e Cirielli, concorda in ordine alla necessità che la Commissione avvii un ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione. Al riguardo, rammenta che la categoria della magistratura onoraria ha manifestato netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento, anche attraverso forme di sciopero. Invita, quindi, i colleghi della maggioranza e l'Esecutivo ad un ripensamento radicale dei contenuti dello schema di decreto o, quantomeno, all'introduzione dei doverosi correttivi. Nel rilevare, infatti, la necessità di modificare un provvedimento che, a suo giudizio, rischia di paralizzare integralmente il « sistema giustizia », auspica che l'Esecutivo

possa reperire le risorse adeguate a far fronte alle legittime richieste dei magistrati onorari.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), concordando con le considerazioni testé espresse dai colleghi, manifesta netta contrarietà sull'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo, che, a suo giudizio, non solo tradisce le aspettative di una parte importante della magistratura, ma anche i principi espressi nel parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo 2017. Ciò premesso, nel ritenere che il predetto schema di decreto in titolo rappresenti un'autentica sconfitta per il « sistema giustizia », si associa alla richiesta testé avanzata dai colleghi di avviare sul medesimo provvedimento un ciclo di audizioni.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) si associa alla richiesta dei colleghi a che la Commissione proceda ad un rapido ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione, del quale ritiene necessario, data la rilevanza e la complessità della materia, valutare attentamente i contenuti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta di audizioni formulata dai rappresentanti di alcuni gruppi parlamentari, avverte che la questione sarà discussa nell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Esame e rinvio</i>)	79

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	82
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7. C. 4451 Governo	82

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5.

(Esame e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990 prevede che il Governo presenti annualmente al Parlamento una relazione sulle operazioni autorizzate e svolte nell'anno precedente per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Avverte, quindi, che il documento di cui la Commissione inizia oggi l'esame è stato presentato al Parlamento il 20 aprile 2017 e trasmesso – in considerazione dei diversi profili di competenza – alle Commissioni Affari esteri, Difesa e Attività produttive. Chiarisce quindi che la Commissione Difesa esamina la relazione per gli aspetti di propria competenza.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, introduce l'esame ricordando che il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 prevede che i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e dello sviluppo economico riferiscano annualmente al Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, sulle attività di cui alla citata legge e che il

Presidente del Consiglio, a sua volta, alleggi dette relazioni alla relazione da trasmettere al Parlamento, la quale deve altresì contenere indicazioni analitiche degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite, oltre alla lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive e nelle revoche eventuali delle stesse.

Evidenzia, poi, che la relazione al Parlamento deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla legge e deve dare conto dell'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto, con indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti.

Ricorda, quindi, che la legge n. 185 del 1990 stabilisce alcuni divieti a esportare e importare i materiali d'armamento, nonché i requisiti indispensabili per poter operare nel settore. Inoltre, essa fissa dettagliatamente le modalità e le fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle norme. In particolare, sono vietati l'esportazione, l'importazione, il transito e il trasferimento intracomunitario di materiali d'armamento quando tali attività contrastino con il principio costituzionale italiano del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi di non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti alla difesa. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali d'armamento sono altresì vietati quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; quando sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando la politica del Paese destinatario contrasti con i principi dell'articolo 11

della Costituzione; quando il Paese destinatario assegni al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa. Le operazioni sono consentite solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa, tenuto dal Ministero della difesa. Sottolinea, inoltre, che la legge è stata più volte modificata e che, tra l'altro, vi sono state introdotte modifiche sostanziali in materia di trasferimento di materiali d'armamento all'interno dell'Unione europea, per effetto delle quali la disciplina prevede ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione e un'altra per tutti gli altri Stati.

Ciò premesso, segnala che la relazione in esame si presenta come un documento particolarmente corposo e complesso, composto da varie sezioni, nelle quali i diversi Ministeri interessati riferiscono in merito ai diversi profili delle operazioni.

Per tale ragione si limiterà a riportare le considerazioni di carattere generale svolte dai Ministeri, senza nutrire la pretesa di offrire una sintesi esauriente del documento stesso, essendo questo composto da due volumi per un totale di oltre 1.400 pagine.

Iniziando dai dati forniti dal Ministero degli affari esteri, osserva come nel corso del 2016 il valore complessivo delle licenze di esportazione e importazione, compresi gli importi derivanti dalle licenze per operazioni d'intermediazione e quelli relativi alle licenze globali di progetto e di trasferimento, ammonti a oltre 15 miliardi di euro, registrando un aumento dell'84,9 per cento rispetto all'anno 2015, quando il valore delle licenze è stato di circa 8 miliardi.

I Paesi di riferimento delle operazioni autorizzate sono stati principalmente quelli della UE e/o della NATO, con l'81,6 per cento del valore totale. Più precisamente, i principali partner sono stati il Regno Unito (2,367 miliardi), la Germania (1,072 miliardi), la Francia (574,5 milioni) e la Spagna (443,9 milioni); tra quelli extraeuropei, il Kuwait (7,706 miliardi). Aggiunge che sul valore delle esportazioni e sulla posizione del Kuwait come primo

partner incide una licenza di 7,308 miliardi per la fornitura di 28 aerei da difesa multiruolo di nuova generazione «*Eurofighter Typhoon*», realizzati in Italia.

A sua volta il Ministero della difesa riporta che nel corso del 2016 la Commissione per la tenuta del Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore ha deliberato l'iscrizione di 36 società e la cancellazione di 13 società. Come detto, la legge n. 185 del 1990 consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Alla data del 31 dicembre 2016 risultano iscritte al Registro 291 società.

Per quanto concerne, poi, la partecipazione delle imprese italiane agli attuali 23 Programmi intergovernativi, la Relazione evidenzia che, rispetto all'anno 2015, non è più presente nell'elenco il Programma *Hawk-Viability*, in quanto concluso. È stato invece incluso il Programma MAS (*Mission Abort System*). Non è stato riportato, per l'anno 2016, il Programma U212-A, in quanto, ancorché ancora attivo, non risultano operazioni da ricomprendere.

In relazione, poi, alle informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno ricorda che questo rilascia, a seguito del nulla osta del Ministero della difesa, le autorizzazioni per l'importazione temporanea di materiali di armamento per la partecipazione a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative. In relazione a tale materia nel corso del 2016 non sono state rilasciate predette autorizzazioni.

Inoltre il Ministero dell'interno partecipa, con il Ministero della difesa e quello degli affari esteri, al rilascio di nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando essa non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento. Nel corso del 2016 sono stati rilasciati 91 nulla osta. Il Ministero dell'economia esercita, invece, un controllo sui trasferimenti bancari concernenti le operazioni in tema di armamenti. A tale

dicastero, infatti, devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 27-*bis* della legge n. 185 del 1990, al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, è fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla citata legge n. 185.

In relazione a tale controllo, la Relazione riferisce che nel corso del 2016 sono state effettuate dagli operatori bancari 14.134 segnalazioni inerenti transazioni bancarie. Dal confronto con i dati del 2015 emerge un aumento di 1.678 segnalazioni.

In termini di volume economico, la somma delle esportazioni e importazioni definitive e temporanee per istituti di credito è pari a circa 4 miliardi, con l'aggiunta di circa 3,5 miliardi di importi accessori segnalati. La Relazione evidenzia, altresì, che nell'anno 2016, circa il 52 per cento dell'ammontare complessivo movimentato per le sole esportazioni definitive (3,748 miliardi) è stato negoziato da soli tre istituti bancari (Unicredit Spa, Deutsche Bank, Barclays Bank).

Nel settore aziendale, il Dicastero ha registrato una ripartizione delle esportazioni definitive divisa tra un soggetto di maggioranza, Leonardo S.p.A. con il 61,85 per cento, ed una parcellizzazione del restante 38,15 per cento tra tutte le altre aziende (*in primis* Alenia Aermacchi S.p.A. con il 6,84 per cento sul totale esportazioni).

In termini di ripartizione geografica, riferendosi ai trasferimenti di competenza del Dicastero, le prime tre aree di interesse per le esportazioni sono state il

Medio Oriente (59 per cento), i Paesi OSCE/UE/NATO (22,35 per cento) e l'Asia (8,42 per cento).

Infine, per quanto concerne i dati trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico, rammenta che presso tale Dicastero opera l'Autorità nazionale competente per il controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, che si occupa del controllo delle esportazioni di tali beni, vigilando che gli stessi non vengano utilizzati per fini proliferanti. Al riguardo la Relazione riferisce che nel corso del 2016 sono state concesse 981 autorizzazioni di questo tipo, di cui 964 dirette ad un destinatario unico per un'unica operazione, 17 di tipo globale.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) pone la questione della classificazione dei *software* e apparati elettronici che sono a volte ancora considerati beni a uso duale, mentre andrebbero in molti casi riconosciuti come veri e propri armamenti, come tali trattati, dal momento che, com'è sotto gli occhi di tutti, il loro impiego in azioni di guerra cibernetica è ormai realtà.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, osserva che non pochi dispositivi elettronici sono già classificati come armi, come risulta dalla relazione in esame e dalla stessa legislazione di riferimento, che recano descrizioni analitiche di cosa debba intendersi per materiali d'armamento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7.

C. 4451 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono state poste al Governo alcune richieste di chiarimento.

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma che le 2.900 unità di personale il cui impiego è disposto dal provvedimento in esame si aggiungono alle 129 già dislocate nella provincia di Messina a valere sul piano di impiego autorizzato con la legge di bilancio per il 2017. Questa ha autorizzato l'impiego di 7.050 militari per Strade sicure, di cui 1.500 unità di personale erano state inizialmente adoperate per la sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia. Rimarca, inoltre, che nessun contingente di personale è stato previsto dalla legge di bilancio 2017 per le esigenze del vertice dei Capi dei Paesi del G7. In sostanza, sono stati messi a disposizione del prefetto di Messina 129 militari tratti dalle 7.050 unità del contingente di « Strade sicure » e gli ulteriori 2.900 militari previsti dal provvedimento in esame, le cui concrete modalità impiego sono state già descritte nella precedente seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che la deputata Duranti e il deputato Carlo Galli hanno sottoscritto l'emendamento Frusone 1.1.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula parere contrario sull'emendamento Frusone 1.1.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianluca RIZZO (M5S) si dichiara sorpreso dalla scelta del relatore e del Governo di esprimere parere contrario su un emendamento che egli ritiene di buon senso, in quanto semplicemente inteso a escludere che le Forze armate siano impiegate per la gestione dell'ordine pubblico nelle manifestazioni. Sottolinea che sarebbe opportuno e anzi doveroso evitare l'impiego del personale militare per questo, soprattutto in occasione di manifestazioni che si svolgono a margine di eventi internazionali così importanti come quello in programma a Taormina. Nel sottolineare come la gestione dell'ordine pubblico sia tradizionale prerogativa delle Forze di polizia, e non del personale militare, che non si occupa di questo dai tempi della guerra, manifesta preoccupazione per la possibilità che da questa circostanza derivi un danno all'immagine del Paese. Raccomanda quindi la votazione dell'emendamento presentato dal suo gruppo.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, fa presente che il contingente militare è messo a disposizione del prefetto e che sarà da questi impiegato soltanto in caso di esigenze straordinarie, allo scopo di tutelare il pacifico svolgimento delle manifestazioni, e non di ostacolarlo; quindi per mostrare alla comunità internazionale che in Italia è possibile manifestare il dissenso pacificamente.

Ricorda quindi come in Italia le Forze armate concorrano in tante circostanze all'azione dello Stato sul territorio, come, ad esempio, quando prestano soccorso in occasione di terremoti o calamità naturali, testimoniando con il loro contributo la presenza dello Stato, e come si occupino anche di ordine pubblico, per esempio

quando vigilano contro lo sciacallaggio nelle aree colpite da calamità.

Conclude manifestando la certezza che le autorità preposte sapranno utilizzare il personale militare al meglio, senza che ciò sfoci in uno stravolgimento dei compiti e dei ruoli affidati rispettivamente alle Forze di polizia e alle Forze armate.

Donatella DURANTI (MDP) ritiene che con il provvedimento in esame il Governo abbia voluto soprattutto assumere una decisione di facciata, intesa a far vedere che adotta ogni misura per la sicurezza.

Ricorda, quindi, che l'operazione « Strade sicure » fu voluta dal Governo – un Governo di centrodestra – per far sentire ai cittadini la vicinanza delle Forze dell'ordine e per incrementare la percezione della sicurezza. Si trattava di una misura temporanea, che, invece, è diventata costante e che ha visto in questo decennio incrementare via via nel tempo il numero delle unità del contingente impiegato. Lo scopo, in ogni caso, non era quello di combattere il terrorismo. Per questo ci sono unità specializzate delle Forze di polizia, anche di quelle militari. Non vuole mettere in questione la fedeltà democratica delle Forze armate, che è fuori discussione, ma ritiene che l'ordine pubblico non sia la missione delle Forze armate, che non vengono formate per questo, né hanno – in base alla legge di riferimento richiamata dal decreto in esame – i poteri occorrenti. L'obiettivo di garantire un supporto alle Forze di polizia per le esigenze legate alla prevenzione della criminalità e al controllo dei siti sensibili viene, con l'intervento di questo provvedimento, completamente trascurato, a suo parere, atteso che l'ulteriore contingente di 2.900 unità di militari impiegato nell'ambito di questa operazione viene destinato a esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento di un vertice internazionale.

Manifesta, quindi, contrarietà per un impiego di militari sempre più massiccio, in compiti che dovrebbero essere invece

svolti dalle Forze di polizia, e sempre più sproporzionato rispetto alle reali necessità.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Frusone.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo 6.06 del Governo</i>)	110

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i>)	111
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	100
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	102
AVVERTENZA:	103

SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver comunicato le sostituzioni, avverte che i deputati Melilla, Martelli, Albini e Meloni sottoscrivono gli articoli aggiuntivi

Carra 44.01, 46.05 e 46.07; l'onorevole De Menech sottoscrive le proposte emendative D'Incà 21.012 e Marchi 61.1; l'onorevole Mongiello sottoscrive l'emendamento Marconi 1.25 e l'articolo aggiuntivo Ginefra 1.018; l'onorevole Busin ritira la sua firma agli emendamenti Pratavia 4.53, 4.54 e 4.56; l'onorevole Molea sottoscrive le proposte emendative Mazziotti Di Celso 1.2, Matarrese 1.3 e 60.060, Librandi 3.5, Vargiu 3.3, Menorello 22.45, 27.18 e 27.17, Oliaro 47.3 e 4.024, Mucci 4.023 e 30.011. Avverte inoltre che l'onorevole Schullian ritira il suo articolo aggiuntivo 11.051.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede che il suo emendamento 20.68 sia considerato tra le proposte emendative segnalate, poiché identico agli emendamenti Cirielli 20.73 e Russo 2074, già inseriti nel fascicolo delle proposte emendative segnalate. Fa presente che il suo gruppo, per mero errore materiale, ha indicato come emendamento segnalato l'emendamento 55.3 anziché l'emendamento 20.25 a sua firma. Chiede pertanto alla presidenza di modificare il fascicolo degli emendamenti segnalati per tener conto di tale errore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene di poter accogliere le richieste del deputato Simonetti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Marcon 11.36, Melilla 11.38, degli identici emendamenti Palese 11.20 e Palmizio 11.40, dell'emendamento Sibilina 11.8 e degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28. Propone l'accantonamento dell'emendamento De Girolamo 11.1. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Castricone 11.2, Palladino 11.7, Palese 11.16 e Villarosa 11.10. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32. A tale proposito, avverte che l'approvazione di questi emendamenti comporterebbe l'assorbimento degli identici

articoli aggiuntivi Pastorino 11.08, Palese 11.030 e Giulietti 11.031. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Palese 11.17 e Galati 11.24. Esprime parere favorevole sull'emendamento Villarosa 11.13. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Palese 11.19, Minardo 11.41, Librandi 11.6, D'Incà 11.5 e 11.4, Palese 11.18, Chaouki 11.45 e Ruocco 11.11. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Guidesi 11.22, Palese 11.30 e Melilli 11.31. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Tancredi 11.23 e degli articoli aggiuntivi Sibilina 11.033, Schullian 11.051, Palmizio 11.052, Rampelli 11.049 e Palmizio 11.053. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi De Girolamo 11.047, Palese 11.043 e 11.050. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Laforgia 11.07 e 11.05, Crippa 11.038 e 11.039.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento De Girolamo 11.1 e gli articoli aggiuntivi De Girolamo 11.047, Palese 11.043 e 11.050 sono da intendersi accantonati.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 11, ritiene che l'articolo in esame rappresenta il punto cardine del provvedimento, in quanto ha l'obiettivo di definire il rapporto tra fisco e contribuenti. Ricorda, infatti, che attualmente in questo settore le liti pendenti sono circa 15.000 e che 1,2 miliardi di euro dei 3,4 previsti dalla manovra in esame dovrebbero provenire proprio dal contrasto dell'evasione fiscale. Segnala, però, che, rispetto alla disciplina prevista dal decreto-legge in esame, numerosi tributaristi evidenziano una serie di debolezze soprattutto relativamente all'*iter* procedimentale, che va meglio specificato.

Ritiene che ciò potrebbe vanificare gli effetti che il decreto-legge si propone di realizzare.

Ritiene inoltre che il provvedimento all'esame sia una buona occasione per definire le liti pendenti in materia fiscale, in quanto l'ultimo condono risale a circa quindici anni fa. Ritiene, infatti, necessaria una riforma complessiva della giustizia tributaria, di cui l'articolo 11 del decreto-legge in esame dovrebbe essere la base di partenza.

Segnala che, al fine di evitare che il decreto-legge non sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi, sono state avanzate alcune proposte emendative riferite all'articolo 11, che mirano, tra l'altro, ad allargare la possibilità di condono anche alle liti riguardanti gli enti locali e gli enti di riscossione, a rendere definibili tutte le liti, superando il rischio di incostituzionalità dovuta a una disparità di trattamento, a tener conto dell'esito delle sentenze passate in giudicato, ad aumentare il numero delle rate e ad evidenziare che non c'è collegamento tra condono e rottamazione delle cartelle.

In riferimento alla Corte dei conti, poi, segnala che, anche in ragione delle notizie apprese grazie alle audizioni svolte dalla Commissione, è riscontrata una forte carenza di personale, dovuta anche al fatto che, con gli ultimi provvedimenti, il Governo ha costretto un gran numero di magistrati contabili alla pensione. Ritiene che sia necessario rafforzare i controlli contabili, che sono stati indeboliti soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Sollecita, quindi, il relatore ed il Governo a prestare la dovuta attenzione alle proposte emendative presentate relative alla Corte dei conti.

Infine, relativamente ad alcune delle proposte emendative accantonate nella precedente seduta, ritiene che sarebbe necessaria una relazione tecnica da parte del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 11.36 e Melilla 11.38.

Rocco PALESE (Misto-CR) lamenta che nell'attuale testo dell'articolo 11 manchi una completa regolamentazione dell'iter procedurale per la definizione agevolata delle controversie tributarie, rendendo quindi necessario un successivo intervento da parte dell'amministrazione finanziaria, il quale, a sua volta potrebbe comportare un aumento del contenzioso. Passa quindi a una dettagliata illustrazione degli identici emendamenti 11.20 a sua firma e Palmizio 11.40, che prevedono, nel caso di definizione agevolata delle controversie tributarie, una graduazione del dovuto a seconda del grado di giudizio e della parte soccombente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 11.20 e Palmizio 11.40.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 11.8, il quale prevede che l'importo da versare per la definizione agevolata delle controversie tributarie debba tener conto delle sentenze favorevoli al contribuente non ancora definitive.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 11.8.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), preannunciando il ritiro delle successive proposte emendative presentate dal suo gruppo e riferite all'articolo 11, chiede intanto l'accantonamento, al fine di un loro approfondimento, degli identici emendamenti 11.26 a sua prima firma e Galati 11.28, volti a riempire un vuoto normativo relativo ai contribuenti contro i quali è stata già pronunciata una sentenza definitiva di condanna, ma il cui relativo importo non sia stato iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 2016. Questi contribuenti, il cui numero non è noto al proponente, non possono giovare delle previsioni di cui all'articolo 11 in esame, in quanto le loro controversie sono ormai definite, né della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, in quanto alla data

del 31 dicembre 2016 non esistevano cartelle esattoriali per le quali chiedere la definizione agevolata.

Rocco PALESE (Misto-CR), condividendo quanto evidenziato dall'onorevole Zanetti, si associa alla richiesta di accantonamento.

Il viceministro Enrico MORANDO assicura che gli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28 sono stati attentamente esaminati e concorda con quanto evidenziato dall'onorevole Zanetti in merito all'esistenza di un vuoto normativo. Segnala però che l'allargamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'articolo 11 comporterebbe una riduzione delle entrate tributarie attese, per la quale si rende necessaria una quantificazione e una corrispondente copertura. Dichiarò comunque di non opporsi alla richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Zanetti.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), ribadendo la necessità di colmare il vuoto normativo, chiede al rappresentante del Governo di effettuare quanto prima i necessari approfondimenti sul piano finanziario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, non si oppone alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28, nonché dell'emendamento De Girolamo 11.1.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Castricone 11.2 e lo ritira.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Palladino 11.7, del quale è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR), in analogia con quanto disposto per gli identici emen-

damenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28, chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 11.16, il quale prevede che la somma da pagare per la definizione agevolata delle controversie sia calcolata tenendo conto del minore importo eventualmente risultante da sentenze delle commissioni tributarie, i cui termini di impugnazione non fossero ancora scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva come il contenuto dell'emendamento Palese 11.16 sia ben diverso da quello degli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28. Segnala infatti che questi ultimi sono diretti a coprire un vuoto normativo, mentre l'emendamento Palese 11.6 dispone una riduzione degli importi da versare per la definizione agevolata, con conseguenti effetti negativi in termini di gettito. Conferma pertanto il parere contrario sull'emendamento Palese 11.6.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 11.6.

Rocco PALESE (Misto-CR) segnala che l'emendamento Villarosa 11.10, similmente all'emendamento a sua firma 11.20, è volto a definire con maggior precisione le modalità di determinazione dell'importo da versare per la definizione agevolata di cui all'articolo 11. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala la presenza di numerosi emendamenti che, come quello in discussione, sono diretti a modificare l'articolo 11, riducendo il valore utilizzato come base per calcolare l'importo da versare, nell'ipotesi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria, risultante da sentenza non passata in giudicato. Al riguardo osserva che, come rappresentato dalla direttrice dell'Agenzia delle entrate in occasione della sua recente audizione preliminare all'esame del provvedimento, spesso le sentenze della Cassazione ribaltano, in senso favorevole all'amministrazione fi-

nanziaria, le sentenze dei giudici di merito. Pertanto l'approvazione di tali proposte emendative comporterebbe un minor gettito per lo Stato e si tradurrebbe, di fatto, in un condono. Conferma quindi il proprio parere contrario sull'emendamento Villarosa 11.10.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea come una simile affermazione potrebbe essere interpretata come una svalutazione del lavoro delle commissioni tributarie.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 11.10. La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32 (vedi allegato 1), risultando pertanto assorbiti gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 11.08, Palese 11.030 e Giulietti 11.031.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul suo emendamento 11.17, richiamandosi a quanto testé affermato dal Viceministro, stigmatizza la circostanza che, di fatto, sarà l'Agenzia delle entrate a disciplinare con proprie circolari le procedure per l'applicazione dei provvedimenti di regolarizzazione votati dal Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 11.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Galati 11.24 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Villarosa 11.13 (vedi allegato 1).

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul suo emendamento 11.19, ne propone l'accantonamento, per permettere al Governo e al relatore un ulteriore approfondimento degli aspetti procedurali in esso contenuti.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea che il parere contrario del Governo è motivato dal fatto che l'aumento del

numero delle rate e la conseguente previsione di ulteriori scadenze per il versamento degli importi dovuti nel 2018 comporta una riduzione del gettito previsto per l'esercizio corrente.

Rocco PALESE (Misto-CR), pur comprendendo la rigidità del Governo, osserva che l'aumento del numero delle rate, previsto anche da altre proposte emendative che saranno esaminate dalla Commissione, costituisce una misura di buon senso che va incontro all'altissimo numero di contribuenti che vorrebbero mettersi in regola. Infatti, come gli risulta da quanto osservato negli uffici della amministrazione finanziaria, il numero delle rate eccessivamente basso e, in conseguenza, l'importo troppo alto di ciascuna di esse sono suscettibili di scoraggiare i contribuenti i quali, spesso, si limitano al versamento della prima rata. Pertanto, una maggiore diluizione dei versamenti, a suo avviso, garantirebbe la riuscita dell'operazione e l'incasso del gettito atteso.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che una delle ragioni, se non la principale, alla base del parere contrario espresso dal Governo risiede nella constatazione che le proposte di diluizione dei versamenti per la definizione agevolata delle liti pendenti, in relazione ai diversi gradi di giudizio, pur condivisibili in astratto, nella pratica finirebbero per creare un irragionevole vantaggio per i contribuenti che aderiscono a tali procedure rispetto a quelli che hanno avuto accesso alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 11.19 e Minardo 11.41.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Li-brandi 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Inca 11.5 e 11.4 e Palese 11.18.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Chaouki 11.45.

La Commissione respinge l'emendamento Ruocco 11.11.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Tancredi 11.23.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 11.033, rileva che esso mira, nonostante la contrarietà del suo gruppo nei confronti di provvedimenti che agevolano coloro che non sono in regola con il fisco, a venire incontro a coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento errate. Si tratta di una proposta in linea con le altre avanzate in più sedi dal MoVimento 5 Stelle e ricorda, a tale proposito, la risoluzione presentata in VI Commissione volta alla correzione di alcuni aspetti procedurali del provvedimento di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, per permettere una più ampia adesione dei contribuenti ed assicura un gettito maggiore di quello atteso. Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo in esame, ne propone l'accantonamento, per permettere al Governo un ulteriore approfondimento dal momento che tale proposta emendativa, non prevedendo una diluizione del numero dei versamenti oltre il 2017, non comporta alcuna riduzione del gettito atteso nell'esercizio in corso.

Rocco PALESE (Misto-CR), condividendo le motivazioni alla base dell'articolo aggiuntivo Sibilìa 11.033, si associa alla richiesta di accantonamento testé avanzata dal deputato Sibilìa.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere contrario alla richiesta di accantonamento della proposta emendativa Sibilìa 11.033, non sussistendo, a suo avviso, ragioni sufficienti alla revisione del parere precedentemente espresso, poiché tale proposta emendativa determina una riduzione di gettito per il 2017.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che un altro motivo alla base del parere contrario del Governo alle proposte emendative volte alla riapertura dei termini per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, in astratto condivisibili, risiede nella necessità di non pregiudicare l'operato degli uffici dell'amministrazione finanziaria, già alle prese con l'alto numero di domande di definizione agevolata inoltrate nei termini. Ciò non esclude, comunque, l'eventualità di prendere in considerazione la riapertura dei termini in un secondo momento e in una diversa occasione.

Carlo SIBILIA (M5S) osserva che la preparazione degli uffici ad affrontare una mole di lavoro superiore all'ordinario dovrebbe essere una preoccupazione da affrontare prima che siano introdotti provvedimenti che presumibilmente interessano una vasta platea di beneficiari.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sibilìa 11.033.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Schullian 11.051.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palmizio 11.052.

Giorgia MELONI (FdI-AN), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Rampelli 11.049, osserva che esso mira a favorire coloro che non sono in regola con il fisco per mancanza di volontà ma perché, colpiti dalla crisi economica, non hanno i soldi per pagare le tasse. Infatti, la rateizzazione attualmente prevista nel caso di definizione agevolata delle cartelle esattoriali è, a suo avviso, eccessivamente ravvicinata e rende difficoltoso a coloro che hanno aderito alla predetta definizione agevolata versare quanto dovuto alle scadenze previste.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce quanto già affermato sulle ragioni alla base del parere contrario del Governo

alle proposte emendative volte a diluire la rateizzazione dei versamenti attualmente prevista.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, conferma che la proposta emendativa comporta una riduzione del gettito atteso per il 2017.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rampelli 11.049 e Palmizio 11.053.

Tea ALBINI (MDP) ritira gli articoli aggiuntivi Laforgia 11.07 e 11.05.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 11.038, osserva che esso è volto a porre l'attenzione sulla necessità di scoraggiare l'uso di energia elettrica prodotta da fonti di origine fossile, rendendo più cari i beni prodotti con tale tipo di energia. Ciò scoraggerebbe, a suo avviso, la tendenza delle imprese italiane, che, anche grazie agli incentivi concessi dal Governo attraverso la Simest, preferiscono delocalizzare i loro impianti in Paesi, come la Bulgaria e la Polonia, dove l'energia è meno caro in quanto di origine fossile. Bisogna, a suo avviso, iniziare a attribuire esternalità negativa ai prodotti di importazione per aiutare gli imprenditori italiani e tutelare gli investimenti fatti nel nostro Paese nel settore delle energie rinnovabili. L'emendamento è volto a dare scadenze temporali certe al piano di uscita dalla produzione di energia di origine fossile di recente presentato dai Ministri Calenda e Galletti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, pur comprendendo le finalità dell'articolo aggiuntivo Crippa 11.038, ribadisce l'invito al ritiro su di esso in precedenza espresso, per ragioni legate sia alla attuale formulazione del testo sia al potenziale contrasto con la disciplina dettata in materia dall'ordinamento europeo.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma anch'egli l'invito al ritiro, altrimenti

parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Crippa 11.038.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 11.038.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.039, volto a consentire la piena fruizione dei cosiddetti *bonus* energetici da parte degli aventi diritto, posto che tale beneficio, la cui copertura viene peraltro assicurata dai cittadini stessi attraverso il pagamento delle bollette elettriche, risulta essere erogato solamente a circa il 30 per cento degli aventi titolo, come emerso da una recente indagine condotta in collaborazione anche con le associazioni dei consumatori.

Osserva come tale beneficio rivesta un significativo rilievo economico, potendo complessivamente ammontare a 300 euro annui in favore dei cittadini aventi diritto, per quanto i comuni, che hanno in carica le relative procedure, non svolgono a suo giudizio una adeguata opera di informazione in merito a tale misura prevista dalla legislazione vigente.

Segnala pertanto che la proposta emendativa in esame è volta a rendere automatico il meccanismo di accesso ai *bonus* energetici, sostituendo l'indicatore ISEE con un indicatore su base reddituale, rammentando peraltro che su tale questione è in corso di esame presso la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati una specifica risoluzione e che la soluzione prospettata potrebbe essere bene accolta anche dai fornitori di energia elettrica, in quanto questi ultimi potrebbero essere posti nelle condizioni di recuperare gli attuali, elevati tassi di morosità.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che la soluzione prospettata dall'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 debba essere attentamente considerata dal Governo, in quanto essenzialmente tesa a rimuovere evidenti difficoltà applicative emerse nell'ambito della procedura di erogazione dei *bonus* energetici agli aventi diritto. Segnala che tale diritto è previsto, a determinate condizioni, dall'ordinamento vigente e come

tale deve essere compito dello Stato assicurarne la piena realizzazione.

Invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, già nell'ambito delle misure introdotte dal presente provvedimento, forme di automatismo nell'accesso ai predetti *bonus* energetici, eventualmente sostituendo l'indicatore ISEE con un indicatore su base reddituale, al riguardo utilizzando anche i dati forniti dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, dati peraltro spesso già in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che la contrarietà del Governo sull'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 deriva dal fatto che esso prevede la sostituzione dell'ISEE con un indicatore su base reddituale non meglio precisato, da definire mediante apposito decreto ministeriale. Nel riconoscere pertanto l'esistenza del problema procedurale correttamente evidenziato dai deputati dianzi intervenuti e pur auspicando per il prossimo futuro la piena fruizione da parte degli aventi diritto dei contributi in parola, ritiene tuttavia che la soluzione prospettata dal citato articolo aggiuntivo non sia concretamente praticabile.

Osserva, altresì, che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo appare ultronea, giacché le norme in esame trovano integrale copertura finanziaria a valere sulle voci della bolletta elettrica e non impattano in alcun modo sul bilancio dello Stato.

Riccardo FRACCARO (M5S) valuta positivamente ed in una ottica collaborativa le considerazioni testé svolte dal rappresentate del Governo, perlomeno nella misura in cui riconoscono l'esistenza del problema. Ciò posto, chiede un chiarimento circa la reale intenzione del Governo e della maggioranza di pervenire, già nel corso dell'esame del presente provvedimento, alla individuazione di una soluzione condivisa, eventualmente anche alternativa rispetto a quella indicata dall'articolo aggiuntivo Crippa 11.039, giacché ritiene prioritario, anche a prescindere

dalle posizioni assunte dalle singole forze politiche, andare incontro alle esigenze dei cittadini maggiormente bisognosi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 ai fini di un supplemento di istruttoria, fermo rimanendo che la sede più adeguata per l'individuazione di eventuali soluzioni potrebbe essere quella relativa alla discussione della citata risoluzione in corso presso la X Commissione Attività produttive della Camera.

Il viceministro Enrico Morando concorda con la proposta di accantonamento testé avanzata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Crippa 11.039 è da intendersi accantonato.

Davide CRIPPA (M5S), nel ribadire come la tematica in oggetto risulti affatto chiara ed urgente, fa presente che la clausola di neutralità di cui al comma 2, in precedenza richiamata dal Viceministro Morando, è stata introdotta al solo fine di superare eventuali criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, non essendo il provvedimento in esame collegato alla manovra di finanza pubblica, ad esso non si applica lo specifico regime in tema di ammissibilità delle proposte emendative con riferimento ai profili di carattere finanziario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8 nonché sull'emendamento Riccardo Gallo 12.12. Propone inoltre di accantonare gli identici emendamenti Caparini 12.3 e Ferrara 12.9. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Palese 12.10, subordinatamente all'accettazione di una riformula-

zione del testo che è ancora in corso di predisposizione, nonché sull'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore, rilevando come sull'emendamento Palese 12.10 è ancora in corso la definizione della proposta di riformulazione da parte del relatore.

Gianni MELILLA (MDP) non comprende l'invito al ritiro formulato sull'emendamento a sua prima firma 12.8, che è finalizzato a favorire gli investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno e a porre rimedio a quanto stabilito dall'articolo 12 del presente decreto, che ha rimodulato in riduzione per l'anno 2017 le risorse stanziato per il credito d'imposta alle imprese del Mezzogiorno che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, in tal modo contravvenendo all'esigenza di promuovere gli investimenti produttivi a sostegno della crescita.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8, stigmatizzando la scelta inopportuna di avere rimodulato in riduzione per l'anno 2017 le risorse stanziato per la concessione del credito d'imposta in favore delle imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi. Ricorda al riguardo che, in occasione dell'esame del recente decreto-legge n. 18 del 2017, recante misure urgenti in favore del Mezzogiorno, il Governo avesse enfatizzato l'utilità di tale misura. Evidenzia tuttavia come nella successiva fase applicativa si siano registrate gravi criticità nella procedura di accesso al credito d'imposta, anche per effetto della intervenuta modifica dei criteri di fruizione del credito medesimo. Osserva altresì come a tali criticità si è poi sommata il mancato aggiornamento dei *software* indispensabili ai fini del ricevimento delle richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. Segnala come il citato cre-

dito d'imposta ha riscontrato un notevole interesse da parte delle imprese interessate, il cui impatto positivo risulta però in parte vanificato dalle richiamate gravi responsabilità sul piano attuativo. In tale quadro, ritiene doveroso da parte del Governo ripristinare l'andamento delle risorse inizialmente stabilito dalla legge di bilancio per il 2017, anche in considerazione del fatto che i fondi strutturali sono tra i pochi a presentare rilevanti disponibilità in termini di competenza e di cassa. Ritiene altresì necessario effettuare un controllo più efficace nei confronti delle amministrazioni regionali che si rendessero eventualmente inadempienti rispetto ai diversi piani e programmi di utilizzo delle predette risorse. Preannuncia infine che sottoscriverà, assieme al collega Latronico, l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, nel testo riformulato, che introduce elementi di flessibilità nel riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere.

Giorgia MELONI (FdI-AN), confermando il sostegno all'emendamento presentato dal suo gruppo, chiede al Governo di rivedere la sua posizione e ai colleghi di appoggiare gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8. Ritiene scandaloso fare cassa sul Mezzogiorno, segnalando che l'atteggiamento tenuto dal Governo in tale occasione è simile a quello tenuto rispetto ai fondi europei: non si consente di fare uso delle risorse, che, quindi, vengono eliminate. Sostiene che se non c'è stata sufficiente adesione all'iniziativa del credito di imposta in oggetto il motivo non può che risiedere nel fatto che la norma è stata scritta male o non è stata applicata dalle competenti amministrazioni in maniera adeguata.

Maino MARCHI (PD), nel replicare ai colleghi Palese e Meloni, sostiene che la misura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge non consiste in un taglio ma in una rimodulazione, ossia si spostano le risorse dall'anno 2017 agli anni 2018 e 2019. Fa presente che, in questo modo, le risorse rese disponibili per gli anni 2018 e

2019 saranno maggiori, mentre approvando gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8 si avrebbe il paradosso per cui i fondi relativi al 2017 rimarrebbero in parte inutilizzati e quelli relativi al 2018 potrebbero rivelarsi insufficienti. Ricorda, inoltre, che la collega Meloni sosteneva un Governo che ha azzerato il Fondo in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) ritiene che l'intervento dell'onorevole Marchi apra un ulteriore interrogativo. Infatti, si chiede su quali basi si pensa che le risorse verranno utilizzate in maniera più ampia negli anni successivi al 2017, eventualmente se ciò deriverebbe dalle modifiche alla procedura di accesso al credito d'imposta.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala che la norma in vigore, che ha previsto il credito di imposta automatico per il Mezzogiorno, anche a causa della lentezza dell'applicazione sul piano amministrativo nei primi mesi dell'anno in corso, non ha trovato piena attuazione nello stesso esercizio. Ritiene, però, che, superata ormai tale fase iniziale, la norma sia valida e che possa avere un maggior tiraggio. Arrivati a questo periodo dell'anno, ritiene scontato che le risorse previste per il 2017 non potranno essere utilizzate interamente. Ricorda, inoltre, che la norma originaria, reintrodotta con la legge di bilancio di quest'anno, era stata abrogata nel 2008 da parte di un Governo sostenuto da alcune forze che oggi sono all'opposizione e che avevano votato contro la reintroduzione della norma. Segnala che il decreto-legge per il Sud ha modificato la procedura prevista per ottenere il credito di imposta e che, quindi, la norma troverà piena applicazione nel 2018, quando potranno essere utilizzate anche parte delle risorse relative al 2017 trasferite agli esercizi successivi a seguito della rimodulazione disposta dall'articolo 12. Non nasconde le responsabilità del Governo relativamente alla prima fase attuativa della norma, ma ritiene che questa possa produrre risultati importanti nei prossimi anni.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) segnala che da una corrispondenza avuta con la direttrice dell'Agenzia delle entrate emerge che, nonostante all'inizio dell'anno gli imprenditori non sono riusciti a inviare la richiesta per il credito di imposta, alla data del 2 maggio le istanze erano 1.430 per un valore di 430 milioni di euro. Ritiene che questo dimostri che la misura ha avuto un tiraggio e che, alla fine dell'anno, i 617 milioni stanziati originariamente saranno completamente utilizzati.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) ritiene che i dati riportati dal collega Latronico necessitino di un ulteriore chiarimento da parte del Governo, in quanto dimostrano che la misura ha avuto un consistente tiraggio.

Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che quanto riportato dall'onorevole Latronico non fa che confermare quanto sostenuto dal Governo, ossia che vi è stato un ritardo nell'attuazione della norma e che, in ragione di questo ritardo, le risorse previste per l'anno 2017 risultano eccessive. Difatti l'importo di 430 milioni richiamato dall'onorevole Latronico si riferisce all'ammontare degli investimenti previsti, risultando quindi di ammontare ben inferiore il corrispondente credito d'imposta attribuito. Assicura, inoltre, che non c'è richiesta che non troverà capienza nell'anno 2017, nonostante la rimodulazione prevista dal decreto-legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Petrenga 12.6 e Melilla 12.8 e l'emendamento Riccardo Gallo 12.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Caparini 12.3 e Ferrara 12.9 sono accantonati e che l'emendamento Palese 12.10 rimane accantonato, in attesa della sua riformulazione da parte del relatore.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 12.01.

Gianni MELILLA (MDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tancredi 12.01, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco CARIELLO (M5S) fa presente che all'elenco degli emendamenti segnalati dal suo gruppo deve essere aggiunto l'emendamento Ruocco 11.14, relativo all'estensione della definizione agevolata, che erroneamente non è stato inserito nel fascicolo degli emendamenti segnalati. Segnala che tale emendamento è simile — ma con un contenuto più ampio — agli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32, che sono già stati approvati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ruocco 11.14 non figura nel fascicolo delle proposte emendative segnalate per un mero errore materiale.

Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che il contenuto dell'emendamento Ruocco 11.14 può considerarsi assorbito a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma che l'emendamento Ruocco 11.14 è da intendersi assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Guidesi 11.21, Palese 11.25 e Melilli 11.32.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, annuncia che le proposte emendative di cui propone l'ac-

cantonamento sono riconducibili sostanzialmente a tre temi, cioè alla disciplina delle istituzioni AFAM statali, al rifinanziamento del contributo alle province e alle funzioni dell'ANAC. Sottolinea che sono argomenti trattati anche in altri articoli del provvedimento e, quindi, ritiene opportuna una trattazione unitaria. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Malisani 13.8, Airaudò 13.10, Nicchi 13.13 e Fossati 13.12. Propone l'accantonamento degli emendamenti Nicchi 13.14 e Vignali 13.3. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Nicchi 13.15. Propone l'accantonamento dell'emendamento D'Incà 13.18. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento D'Incà 13.19. Propone l'accantonamento dell'emendamento Russo 13.20. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Guidesi 13.1. Propone l'accantonamento dell'emendamento Vignali 13.4 e degli articoli aggiuntivi Nesci 13.012 e Loreface 13.013. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Grillo 13.015. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Businarolo 13.019 e Baroni 13.020. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Colonese 13.014. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Tancredi 13.09 e Boccadutri 13.06. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanga 13.010, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone, infine, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sanga 13.011.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando che, come già ricordato dal relatore, gli accantonamenti riguardano proposte emendative relative alle istituzioni AFAM, all'ANAC e al rifinanziamento delle province. Essendo argomenti trattati anche in altri articoli del

provvedimento, sottolinea l'opportunità di rimandarne la discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, le proposte emendative Nicchi 13.14, Vignali 13.3, Russo 13.20, Vignali 13.4, Nesci 13.012, Lorefice 13.013, Businarolo 13.019, Baroni 13.020, Tancredi 13.09, Boccadutri 13.06 e Sanga 13.011 sono da intendersi accantonate. Avverte inoltre che l'emendamento Malisani 13.8 è stato ritirato.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nell'illustrare l'emendamento Airaudo 13.10, ricorda che esso ha lo scopo di evitare che vengano sottratte risorse alle politiche attive del lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 13.10, Nicchi 13.13, Fossati 13.12, Nicchi 13.15 e D'Inca 13.19.

Guido GUIDESI (LNA), nell'illustrare il suo emendamento 13.1, segnala che esso ha lo scopo di evitare che una generica riduzione della spesa ricada sui trasferimenti alle regioni virtuose, in quanto ciò potrebbe portare ad una riduzione dei servizi più che a un taglio degli sprechi.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 13.1.

Dalila NESCI (M5S) chiede che sia accantonato l'articolo aggiuntivo Grillo 13.015, in quanto è relativo alla trasparenza nel settore sanitario e quindi anch'esso è riconducibile alle funzioni svolte dell'ANAC, materia trattata da altri articoli del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accoglie la proposta di accantonamento avanzata dall'onorevole Nesci.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colonnese 13.014.

Giorgia MELONI (FdI-AN) illustra l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, del quale

è cofirmataria, segnalando di considerare scandaloso il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sullo stesso. Ritiene infatti che, indipendentemente dall'opinione che ciascuno possa avere del fenomeno migratorio, debba essere comunque condivisibile l'esigenza di evitare che qualcuno si arricchisca sfruttando detto fenomeno. Prosegue evidenziando che l'articolo aggiuntivo in esame contiene due previsioni: la prima dispone che la spesa per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non possa essere superiore all'importo della pensione sociale; la seconda pone obblighi di rendicontazione a carico dei soggetti che ricevono finanziamenti dallo Stato per l'accoglienza dei migranti, sottolineando come attualmente sia sufficiente comunicare alla prefettura il numero di migranti assistiti per ricevere l'accreditamento delle relative somme.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osservando che la spesa per i richiedenti asilo è stata fissata in misura tale da fronteggiare le necessità, si dichiara disponibile ad approfondire le previsioni del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, relative agli obblighi di rendicontazione, proponendo pertanto l'accantonamento del medesimo articolo aggiuntivo.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, al fine di approfondire le previsioni del comma 2, segnalando in particolare come ciò sia opportuno in particolare nell'ambito di un provvedimento che pone ulteriori adempimenti e vincoli per molte imprese.

Guido GUIDESI (LNA) annuncia la sottoscrizione propria e della collega Saltamartini dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, condividendo pienamente la necessità di una maggiore trasparenza e pubblicità sull'entità delle risorse assegnate per l'accoglienza degli immigrati e sulle modalità di spesa delle stesse.

Rocco PALESE (Misto-CR), ricordando le innumerevoli inchieste della magistratura sulla gestione dei centri di accoglienza, segnala l'assoluta necessità di un controllo sull'entità e sulle modalità di spesa delle risorse per l'accoglienza dei migranti.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come intenda organizzare il prosieguo dell'esame del provvedimento e osserva come molti gruppi abbiano abusato della possibilità di illustrare gli emendamenti. Manifesta il timore che, come accadde in occasione dell'esame dell'ultima legge di bilancio, non si riesca a completare l'esame di tutte le proposte emendative segnalate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, condividendo la preoccupazione dell'onorevole Alberto Giorgetti, si appella a tutti i gruppi affinché sia posto un limite temporale alla durata degli interventi.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) esprime perplessità sull'utilità di inserire una norma sulla rendicontazione delle spese per l'accoglienza dei migranti, ritenendo che la trasparenza, sicuramente necessaria, sia già richiesta dalla normativa vigente. Peraltro evidenzia che la previsione di puntuali obblighi di rendicontazione documentale non sempre riesce a prevenire il verificarsi di ruberie.

Francesco CARIELLO (M5S), dichiarandosi completamente d'accordo all'introduzione di puntuali obblighi di rendicontazione, evidenzia che, qualora si decidesse di procedere a una votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, il suo gruppo sarebbe favorevole all'approvazione del comma 2. Si riserva invece di approfondire il significato della spesa massima per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo, di cui al comma 1 del medesimo articolo aggiuntivo.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) annuncia la sottoscrizione dell'articolo aggiuntivo

Rampelli 13.07 da parte di tutti i componenti del proprio gruppo.

Il viceministro Enrico MORANDO si esprime a favore della richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, pur confermando il parere contrario sul comma 1 dello stesso. In merito al comma 2 si riserva di approfondire la normativa vigente in materia di obblighi di rendicontazione dei soggetti che gestiscono i centri di accoglienza.

Giorgia MELONI (FdI-AN) rinnova la richiesta dell'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, ai fini di un suo approfondimento, dichiarandosi comunque disponibile ad una votazione della proposta emendativa per parti separate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07.

Simonetta RUBINATO (PD) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, dell'articolo aggiuntivo Sanga 13.010, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sanga 13.010, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14 invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Guidesi 14.1, Palese 14.4, Alberto Giorgetti 14.7, Pastorino 14.9 e Giulietti 14.10. Propone poi l'accantonamento degli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3 e Parrini 14.8. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 14.01, 14.02 e 14.03. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Fanucci 14.05, Alberto Giorgetti 14.07 e 14.010, nonché Fabrizio Di Stefano 14.05.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con i pareri espressi dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Giullietti 14.10

La Commissione respinge gli identici emendamenti Guidesi 14.1, Palese 14.4, Alberto Giorgetti 14.7 e Pastorino 14.9.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3 nonché Parrini 14.8 devono intendersi accantonati.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sui suoi emendamenti 14.2 e 14.3, che sono stati accantonati, osserva che essi intendono dare una soluzione ad una storia che si trascina da anni e che è ben conosciuta dal Governo e da molti colleghi. Essa origina dalla decisione dei Governi precedenti di accollare ai comuni, mediante significativi tagli ai trasferimenti, parte degli importi delle manovre finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni allo scopo di riequilibrare i conti pubblici. Tuttavia, nel corso del tempo, grazie a provvedimenti giudiziari favorevoli, parte di tali risorse sono state restituite ai comuni. È il caso, ad esempio, di Lecce a cui, nonostante le sentenze favorevoli non fossero ancora passate in giudicato, il Governo ha scelto di restituire parte delle risorse sottratte con una disposizione inserita nell'ultima legge di bilancio. Non così è stato per il comune di Torino, nei confronti del quale, peraltro, il giudizio, dopo due sentenze già passate in giudicato, è definitivo e prevede, non solo l'annullamento degli atti con i quali i trasferimenti furono ridotti, ma anche l'esplicitazione dei criteri che dovranno essere adottati ai fini del calcolo delle somme da restituire. Ricorda che, nel frattempo, il comune di Torino, per ottenere l'esecuzione della sentenza, ha presentato uno specifico ricorso di ottemperanza. A suo parere, la soluzione di un contributo *una tantum*, proposta dal Governo, non risolve strutturalmente il problema perché lo espone a futuri ricorsi da parte di tutti i comuni che, al pari di Torino, hanno contestato la legittimità dei

tagli. Gli emendamenti sono volti, pertanto, a prevedere una precisa scadenza entro la quale l'Esecutivo è tenuto a provvedere e, con l'occasione, chiede che contestualmente all'emanazione del provvedimento, sia trasmessa alle Camere un'apposita relazione tecnica che dia conto nel dettaglio dei criteri utilizzati per il calcolo delle risorse da riversare ai Comuni.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 14.01, 14.02 e 14.03.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli articoli aggiuntivi Fanucci 14.05, Alberto Giorgetti 14.07 e 14.010, nonché Fabrizio Di Stefano 14.05 sono da intendersi accantonati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'emendamento Palese 12.10, in precedenza accantonato per permettere al Governo di approfondirne il contenuto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 12.10 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione del suo emendamento 12.10 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Palese 12.10, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, nella nuova formulazione proposta dal relatore

nella seduta di ieri e rispetto alla quale sono state apportate ulteriori minime correzioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tea ALBINI (MDP) dichiara di sottoscrivere, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come da ultimo riformulato dal relatore, a cui chiede tuttavia chiarimenti circa la portata delle nuove modifiche da lui proposte.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, sottolinea che le sue sono modifiche estremamente limitate che non alterano l'impianto della proposta emendativa, nel testo riformulato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), dichiarando di sottoscrivere, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato, si augura che si tratti di un primo passo nella direzione del superamento degli studi di settore, anche se, a suo giudizio, la proposta non appare chiara sugli indici sintetici di affidabilità fiscale, destinati a sostituire quello strumento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara, a nome del suo gruppo, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato, condividendolo nel merito. A suo giudizio, tuttavia, non sarebbe questa la sede per introdurre una riforma così importante, che dovrebbe, inoltre, andare di pari passo con quella della giustizia tributaria e quella più generale riforma fiscale, cui da tempo la Commissione europea ci chiede di porre mano. Si tratta di un'aspettativa che condivide, a differenza della recente approvazione della legge di bilancio per il 2017, e che deve essere accompagnata da un monitoraggio costante delle riforme da approvare da qui alla fine dell'anno.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ginefra 9.08, in precedenza accantonato, deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato. Avverte, quindi, che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 6.06, che risulta ammissibile (*vedi allegato 2*). Invita, pertanto, il sottosegretario Baretta ad illustrarne il contenuto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, illustrando sinteticamente il contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.06, osserva che esso è volto ad anticipare, d'accordo con gli enti locali, l'avvio del processo di riduzione dell'offerta di gioco, dando un segnale di coerenza con i programmi già impostati con la legge di stabilità 2016 e indicando la direzione da intraprendere con i futuri provvedimenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.55.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2017.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare alle considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta in relazione a taluni aspetti critici del provvedimento dal punto di vista finanziario, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal competente Ministero dello sviluppo economico (*vedi allegato 3*), che reca valutazioni ed elementi di riscontro in merito alle disposizioni di cui all'articolo 10, concernente le attività di comunicazione e informazione che si prevede siano poste in essere dalla RAI Spa, rispetto alle quali viene avanzata una proposta di riformulazione del testo volta ad assicurare l'effettiva invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni in parola, giacché i relativi oneri dovrebbero comunque essere imputati al contratto nazionale di servizio.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, che va ad integrare i chiarimenti dallo stesso già resi nel corso della citata seduta del 17 maggio scorso, si riserva di formulare in occasione della prossima seduta utile una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 9 degli emendamenti e le ulteriori seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo

2.01000 della Commissione ed i relativi subemendamenti Pellegrino 0.2.01000.1, Busto 0.2.01000.2, Busto 0.2.01000.3, Busto 0.2.01000.4, Kronbichler 0.2.01000.16, Busto 0.2.01000.5, Busto 0.2.01000.6, Busto 0.2.01000.7, Busto 0.2.01000.8, Busto 0.2.01000.9, Busto 0.2.01000.10, Busto 0.2.01000.11, Busto 0.2.01000.12, Busto 0.2.01000.13, Busto 0.2.01000.14, Busto 0.2.01000.15, Zaratti 0.2.01000.20, Zaratti 0.2.01000.17, Zaratti 0.2.01000.18, Bossa 0.2.01000.19 e Busto 0.2.01000.21, nonché gli emendamenti 13.1000 e 28.1000 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, segnala in particolare il subemendamento Malisani 0.24.800.1, il quale – modificando l'emendamento 24.800 della Commissione sul quale la Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 17 maggio scorso nulla osta – prevede che l'ente parco, nell'esercizio delle funzioni previste all'articolo 24, comma 1, lettera a), del presente provvedimento, si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale con adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in argomento.

Segnala, altresì, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 9 e non comprese nel fascicolo n. 8, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Per quanto concerne invece l'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, segnala che lo stesso reca un contenuto analogo agli articoli aggiuntivi Venitelli 2.0200 e 2.0201, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 17 maggio scorso. A differenza di questi ultimi, l'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione prevede tuttavia che la destinazione prioritaria da parte delle regioni di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale e ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare

iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale, debba avere luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei Fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea. In proposito, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa nonché in ordine alla effettività della clausola di invarianza ivi prevista. Analogamente, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito al complesso dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione.

Per quanto concerne l'emendamento 13.1000 della Commissione, segnala che lo stesso prevede che le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuino ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Rammenta che la disposizione da ultimo citata attribuisce altresì al Corpo forestale dello Stato la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Ciò posto, segnala che la proposta emendativa in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento della Commissione 28.1000, segnala che lo stesso non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, che pone vincoli specifici in capo alle regioni nella destinazione prioritaria di una quota delle risorse dei piani operativi regionali,

anche in considerazione dell'assenza di relazione tecnica ed in conformità al parere contrario già espresso nella seduta dello scorso 17 maggio in riferimento a proposte emendative di contenuto analogo. Esprime, altresì, parere contrario sul complesso dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione. Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento Malisani 0.24.800.1, posto che in assenza di specifica relazione tecnica non appare al momento possibile escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del carattere puntuale del citato subemendamento. Chiariisce tuttavia che, a fronte della eventuale predisposizione di una relazione tecnica che asseverasse la neutralità finanziaria del citato subemendamento, vi sarebbe comunque la disponibilità da parte del Governo a riconsiderare il parere contrario testé espresso. Esprime, infine, nulla osta sugli emendamenti 13.1000 e 28.1000 della Commissione nonché sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 9 e non comprese nel fascicolo n. 8.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 9, le proposte emendative 2.01000, 13.1000 e 28.1000 della Commissione, nonché i subemendamenti 0.2.01000.1, 0.2.01000.2, 0.2.01000.3, 0.2.01000.4, 0.2.01000.5, 0.2.01000.6, 0.2.01000.7, 0.2.01000.8, 0.2.01000.9, 0.2.01000.10, 0.2.01000.11, 0.2.01000.12, 0.2.01000.13, 0.2.01000.14, 0.2.01000.15, 0.2.01000.16, 0.2.01000.17, 0.2.01000.18, 0.2.01000.19, 0.2.01000.20 e 0.2.01000.21, riferiti al progetto di legge C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.24.800.1, sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e sul complesso dei subemendamenti a quest'ultimo riferiti, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, non comprese nel fascicolo n. 8, e sugli emendamenti 13.1000 e 28.1000 della Commissione ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 4410, approvata in un testo unificato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative in esso contenute si limitano sostanzialmente a modificare le competenze attribuite alla istituenda Commissione parlamentare di inchiesta, che dovranno tuttavia essere svolte a valere sulle risorse, indicate nel limite massimo di spesa di 150.000 euro, poste per metà a carico del bilancio interno del Senato

della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In ragione di ciò, poiché le predette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria Atto n. 410.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è corredato di relazione tecnica, che afferma l'assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Ciò premesso, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere

ordinamentale delle disposizioni recate dal provvedimento. In tale quadro, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392-bis.

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Indici sintetici di affidabilità fiscale).

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per

tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

3-bis. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto

previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione di cui al primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

4. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3-*bis*, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

5. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

8. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 10. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulte-

riori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. La dichiarazione degli importi di cui al comma 8 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 8, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al-

l'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 10; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

12. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 10, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 10, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

13. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applica-

zione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

14. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: « studi di settore, » sono inserite le seguenti: « degli indici sintetici di affidabilità fiscale ». La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Mini-

stero dell'economia e delle finanze, in conformità ai principi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

15. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

17. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per

fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici sintetici di affidabilità. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 010. *(Nuova formulazione)*, Pelillo, Bernardo, Causi, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribauda, Sanga, Pastorino, Alberto Giorgetti.

ART. 11.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

* **11. 21.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle

controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

* **11. 25.** Palese.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

* **11. 32.** Melilli.

Al comma 3 sostituire le parole: con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

11. 13. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziare ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud – Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da

parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti.

12. 10. *(Nuova formulazione)*. Palese.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere).

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il bene-

ficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo ».

12. 01. *(Nuova formulazione)*. Tancredi, Melilla, Palese, Latronico.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: « sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

13. 010. *(Nuova formulazione)*. Sanga, Rubinato, Ginato.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.06 DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera *a*) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

6.06. Il Governo.

ALLEGATO 3

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
violento di matrice jihadista. C. 3558-A.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0011903.17-05-
2017



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e p.c.

MINISTERO DELL'INTERNO

**UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI
PARLAMENTARI**

affarilegislativi.prof@pec.interno.it

**Oggetto: Proposta di legge d'iniziativa degli On.li Dambruoso ed altri, recante: "Misure per
la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista" (A.C. 3558-A) -
Elementi per relazione tecnica**

Si riscontra la richiesta di ulteriori elementi di valutazione in merito alla formulazione dell'art. 10 del progetto di legge in oggetto, volte a confermare la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa in esso prevista.

A tale riguardo, si osserva che la piattaforma multimediale volta a contrastare la diffusione dell'estremismo di matrice jihadista deve essere realizzata ad invarianza di spesa nell'ambito di quanto previsto nel contratto nazionale di servizio.

Si suggerisce pertanto di completare il comma 2 dell'art. 10 della proposta di legge con le parole "con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili".

**Il capo dell'Ufficio Legislativo
(Avv. Stefano Vatore)**

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Esame emendamenti C. 4410, approvata dal Senato, e abb 112

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 maggio 2017.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**

**Esame emendamenti C. 4410, approvata dal Senato,
e abb.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
15.10 alle 15.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione cultura dell'Assemblea consultiva della Repubblica Islamica dell'Iran 113

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Genova il 15 maggio 2017 113

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione cultura dell'Assemblea consultiva della Repubblica Islamica dell'Iran.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.35 alle 14.35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 23 maggio 2017.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla missione svolta a Genova il 15 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il giorno 15 maggio 2017 una delegazione della Commissione, composta dai deputati Mara Carocci (PD), Maria Coscia (PD), Giorgio Lainati (SC-ALA CLP-MAIE), Maria Grazia Rocchi (PD) e Simone Valente (M5S), ha svolto una missione a Genova, finalizzata a visitare il Museo di Palazzo Reale e l'Istituto italiano di tecnologia (IIT). Viene depositata oggi una bozza di relazione. Se non vi sono obiezioni, la relativa presa d'atto s'intende rinviata a domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A 114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00925 Zolezzi sulla gestione dei fanghi, di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Assoarpa) e dell'Associazione medici per l'ambiente (ISDE) 114

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 maggio 2017.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.20 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 maggio 2017.

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00925 Zolezzi sulla gestione dei fanghi, di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Assoarpa) e dell'Associazione medici per l'ambiente (ISDE).

Le audizioni si sono svolte dalle 13.30 alle 14.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del sindaco del comune di Fiumicino, Esterino Montino, in merito alle misure volte a fronteggiare gli effetti della crisi di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. 115

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 116

Sulla pubblicità dei lavori 116

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 116

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 119

5-11415 Carloni: Sicurezza dei passeggeri nelle stazioni della Linea 2 della metropolitana di Napoli gestita da Trenitalia 120

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 124

5-11416 Francesco Saverio Romano: Limitazioni al comando di navi di stazza fino a 200 tonnellate per il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea 120

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 125

5-11417 Oliaro: Completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Campello-Spoleto .. 120

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 126

5-11418 Biasotti: Collegamento della rete ferroviaria umbra alla linea ad alta velocità 121

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 127

5-11419 Franco Bruno: Completamento della tratta ferroviaria Gaeta-Formia 121

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta) 128

5-11420 Spessotto: Trasferimento di dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coinvolti in presunte irregolarità nella omologazione di filtri antiparticolato 121

ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta) 129

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 maggio 2017.

Audizione del sindaco del comune di Fiumicino, Esterino Montino, in merito alle misure volte a fronteggiare gli effetti della crisi di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico e, successivamente, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione consente.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo dell'Atto in titolo, come risultante dalla seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, avendo già espresso il proprio parere sulla prima stesura dello schema di decreto legislativo nella seduta del 4 maggio 2017.

Ricorda che, ai sensi della norma di delega, di cui alla cosiddetta « legge Madia » (legge n. 124 del 2015), qualora il

Governo non si conformi pienamente ai pareri parlamentari espressi sullo schema originario, esso è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. La Commissione in questa fase dispone di dieci giorni per esprimersi sulle osservazioni del Governo, mentre la stessa delega verrà a scadenza il prossimo 29 maggio.

In ragione della funzione che la Commissione è chiamata a svolgere in questa fase, ritiene opportuno dar conto, da un lato, del recepimento nel testo delle condizioni e delle osservazioni formulate in questa sede – avvenuto in buona parte – nonché delle motivazioni che hanno invece indotto il Governo a non conformarsi ad alcune di esse.

Dall'altro lato, nella sua relazione saranno poste in evidenza anche le modifiche del testo e le osservazioni governative riferibili alle risultanze della fase consultiva esterna al Parlamento, ovvero alle pronunce del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

In ogni caso, nella documentazione che gli Uffici hanno messo a disposizione dei commissari sono riportati in un'apposita tabella – in modo analitico – gli orientamenti del Governo sui rilievi recati dai pareri, parlamentari e non, espressi sul testo.

La prima importante novità è recata dall'articolo 1, comma 1, in cui si fissa in modo univoco al 1° luglio 2018 la data a decorrere dalla quale viene rilasciato il nuovo Documento unico, mentre nella formulazione originaria – oggetto di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato – se ne subordinava la operatività alla data di emanazione del decreto ministeriale sulla tariffa unica.

Il comma 3 dell'articolo in commento è stato invece integrato con i suggerimenti espressi dalla conferenza Unificata.

Si evidenzia che, mentre i commi 2 e 3 dell'articolo 1 correttamente sostituiscono le parole « Carta di circolazione » con « documento unico », la medesima sostituzione non viene invece apportata – forse

per mero errore materiale – anche al comma 4 del medesimo articolo 1, nonché ai commi 2, 5, 6 dell'articolo 2 ed eventualmente nelle novelle introdotte dall'articolo 5 (i cui commi, anche qui per un mero errore materiale, sono numerati in modo incongruo).

Molte delle novità contenute nel testo si trovano all'articolo 2 e riguardano il regime della tariffa unica.

Coerentemente con la modifica sulla data in cui il documento unico diviene operativo, si prevede che qualora il decreto ministeriale sulla tariffa unica non sia stato emanato a quella data, la tariffa sarà comunque pari alla somma delle tariffe vigenti e lo stesso meccanismo si applicherà anche all'imposta di bollo.

A questo proposito, accogliendo la condizione della Commissione, si prevede che la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati derivanti dall'attuazione della disciplina in questione siano integralmente destinati a realizzare risparmi per l'utenza.

Inoltre, sempre in conformità a una osservazione della Commissione agli utenti sarà consentito di effettuare i pagamenti della tariffa e del bollo secondo modalità di pagamento elettronico o *on line*.

Ancora, come richiesto in un'apposita osservazione dalla nostra Commissione, in sede di predisposizione del decreto è prevista una previa consultazione di ACI e delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, nonché il previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Ulteriori modifiche concernono le modalità di versamento dei proventi della tariffa.

Accogliendo una condizione della Commissione bilancio si prevede che la quota spettante all'ACI sia direttamente versata all'ente. Dalla relazione del Governo si desume che una diversa soluzione porterebbe a una gestione fuori bilancio e che pertanto la scelta va considerata dovuta a fattori tecnici. La norma come modificata dal Governo precisa che sono versate all'ACI e alla motorizzazione civile la quota

della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente spettante a legislazione vigente rimettendo poi a un decreto ministeriale l'aggiornamento di tale tariffa e del riparto tra i due soggetti dell'importo incassato.

Le altre modifiche all'articolo 2 derivano da quanto indicato negli emendamenti dalla Conferenza unificata (tutti sostanzialmente recepiti) che hanno un tenore principalmente tecnico.

Le altre importanti novità si trovano nel nuovo articolo 4, introdotto dal Governo per venire incontro ai temi dibattuti in Commissione sulle prospettive che il decreto apre con riguardo all'evenienza di realizzare una modalità di archiviazione unica.

È stata quindi prevista una relazione al Parlamento sui risultati e, auspicabilmente, sui risparmi conseguiti nel primo anno di applicazione della disciplina sul documento unico, nonché gli effetti sull'ACI, ai fini della valutazione dell'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, il Governo è adesso autorizzato ad emanare un regolamento di delegificazione, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico (quindi entro il 1° luglio 2020) volto a definire le modalità organizzative dell'eventuale archivio unico, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli.

Nella relazione illustrativa il Governo segnala l'impossibilità e l'inopportunità di tracciare immediatamente un percorso preciso, anche sotto il profilo più schiettamente organizzativo, ritenendo necessario in questa fase procedere ad una sperimentazione almeno annuale sull'applicazione delle nuove procedure sottese all'introduzione del Documento unico prima di giungere eventualmente ad un'unica modalità di archiviazione, fornendone alle Camere i risultati tramite una relazione.

All'articolo 5, recependo una osservazione della omologa Commissione del Senato, si novella l'articolo 103 del Codice

della strada per la definitiva esportazione dei veicoli. Al riguardo, la cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della larga provvisoria.

Si segnala inoltre che, recependo l'indicazione della nostra Commissione, l'articolo 6 dispone il trasferimento della vigilanza sull'Automobile Club d'Italia alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alla attività ed alle strutture dedicate alla tenuta del PRA, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorità giudiziaria.

Sempre al fine di accogliere una condizione della Commissione, l'articolo 6, al comma 1, specifica il regime di validità dei documenti anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Conclusivamente, nella relazione illustrativa si forniscono approfonditi elementi esplicativi della ragioni che hanno indotto il Governo a non accogliere alcuni rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari.

In particolare, la condizione posta dalla V Commissione della Camera – in parte coincidente con una condizione recata nel parere reso dalla Commissione del Senato – circa l'interoperabilità dei sistemi informativi viene valutata come esulare dai confini della delega, nonché produrre l'effetto paradossale di una reviviscenza del certificato di proprietà che il decreto intende invece abolire.

Non sono state altresì accolte le analoghe condizioni di cui alla lettera *b)* e *c)* del parere reso dalla Commissione del Senato e al punto 3 del parere reso dalla nostra Commissione concernenti l'indicazione della programmazione delle risorse umane e strumentali interessate dal processo di riorganizzazione, in quanto «allo stato non risulta possibile né praticabile procede alla valutazione richiesta, in quanto la stessa presuppone un periodo

minimo di verifica in concreto degli effetti scaturenti dalla riforma» che si concretizzerà nella prevista relazione al Parlamento.

Il Governo non ha inoltre ritenuto possibile accogliere l'osservazione di cui al punto *e)* del nostro parere (in senso analogo si è espresso anche il Senato), riferita alla predeterminazione di criteri per definire le quote percentuali di competenza di ACI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «in quanto soltanto in sede di adozione del decreto attuativo, previo in necessario confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sarà possibile definire una disciplina così dettagliata in merito ai meccanismi di formazione delle tariffe ed alla eventuale separata evidenza contabile».

Infine, nella relazione illustrativa si evidenzia come da un lato, l'osservazione relativa alla possibilità generalizzata di presentare l'istanza anche presso singole imprese di consulenza non sia condivisibile, in quanto il documento unico può essere rilasciato solo dagli STA e, pertanto, soltanto da quelle imprese di consulenza che siano abilitate come tali.

Dall'altro lato, la proposta della Commissione Camera, di precisare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il certificato di proprietà non sia più necessario per la redazione della dichiarazione unilaterale di vendita viene considerata «ridondante, essendo evidente che non esistendo più detto certificato, integralmente sostituito dal documento unico, la redazione dell'atto di vendita dovrà necessariamente essere effettuata con modalità diverse». Al riguardo, sarebbe però utile evidenziare come occorra distinguere tra la entrata in vigore del decreto in esame – che presumibilmente sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nelle prossime settimane – e la data di operatività del documento unico, che avverrà soltanto nel luglio del 2018.

Conclusivamente, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) richiama il suo intervento svolto in occasione dell'esame della prima versione del testo, ribadisce con ancora maggiore convinzione la contrarietà ai suoi contenuti.

Sarebbe stato a suo avviso necessario avere in debita considerazione gli esiti – di tutt'altro tenore rispetto al parere favorevole – dell'attività di inchiesta svolta dalla apposita Commissione presieduta dal collega Coppola, le cui audizioni hanno inequivocabilmente dimostrato che l'intervento in oggetto non avvia effettivamente un percorso per arrivare al documento unico, mentre si produce inutile sperpero di risorse pubbliche e depaupera la professionalità di una struttura efficiente quale ACI informatica, il cui ruolo è di rilievo pubblicistico pur se di natura privatistica.

Un'altra questione che, a suo avviso, richiederebbe particolare attenzione riguarda le gare. Peraltro, la nota gara con la quale il Consorzio Postemotori si è aggiudicato la procedura per i servizi di gestione e di pagamento dei corrispettivi dovuti dagli utenti per le pratiche di competenza del Dipartimento trasporti del Ministero, a quanto le risulta da recenti notizie di stampa, sarebbe sottoposta ad attenzione da parte della magistratura.

In tal senso, conclusivamente, auspica che i suoi timori in merito non si rivelino altrettanto fondati come quelli a suo tempo manifestati in relazione alla gestione del CARA di Capo Rizzuto.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede alla presidenza di non procedere immediatamente alla votazione al fine di disporre di tempi istruttori adeguati.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta della deputata Spessotto, avverte che nella presente seduta non si procederà alla votazione della sua proposta di parere.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO condivide le valutazioni espresse nella proposta presentata dal presidente, sottolineando la disponibilità di-

mostrata dall'Esecutivo a svolgere un lavoro comune e proficuo che si è tradotto nell'accoglimento di gran parte dei rilievi espressi in sede parlamentare.

Replicando alla deputata Bruno Bossio, ricorda che nell'attività conoscitiva da lei richiamata svolta presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione – i cui lavori talvolta sono assistiti dal regime di riservatezza – è stata posta anche la questione riferita al regolare affidamento dei servizi di pagamento, cui avrebbero potuto e voluto fare chiarezza i rappresentanti del Dipartimento Trasporti del Ministero, come presumibilmente avverrà in una prossima audizione che, su loro richiesta, il presidente Coppola si è dichiarato disponibile a convocare.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11415 Carloni: Sicurezza dei passeggeri nelle stazioni della Linea 2 della metropolitana di Napoli gestita da Trenitalia.

Anna Maria CARLONI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta ricevuta che la soddisfa però solo parzialmente. Prende atto della comunicazione che sono in corso interlocuzioni con il comune di Napoli in funzione della gestione di sottopassi e questioni relative alle aree di parcheggio: ciò le sembra positivo ma non incoraggiante considerate recenti esperienze avute con il medesimo comune.

Osserva che dallo svolgimento dei fatti oggetto dell'interrogazione in titolo si debba giungere alla conclusione che quella sera non vi è stata né presenza di polizia né videosorveglianza. Quanto alla tipologia dei livelli di sorveglianza adombrati nella risposta del Governo, segnala che, a suo avviso, forse sarebbe opportuno che in zone come quella coinvolta nella vicenda sarebbe preferibile svolgere una vigilanza di tipo statico piuttosto che dinamico.

5-11416 Francesco Saverio Romano: Limitazioni al comando di navi di stazza fino a 200 tonnellate per il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea.

Francesco Saverio ROMANO (SC-ALA CLP-MAIE), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco Saverio ROMANO (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, apprezza il pro-

posito del Governo, mosso da buone intenzioni e pratico buon senso, di affrontare per il momento le problematiche richiamate con soluzioni tampone da parte delle Capitanerie di porto. Ritiene tuttavia che debbano essere assunte le necessarie misure per superare definitivamente la questione oggetto dell'interrogazione in titolo.

Sottolinea, peraltro, che se al Governo non risultano in essere particolari problematiche con i Paesi dell'Unione europea, e cioè se non vi sono rilevanti contenziosi, ciò è dovuto principalmente al fatto che le marinerie italiane rispettano la legge vigente – a costo di poco pescato – a differenza delle marinerie di altri paesi rivieraschi.

5-11417 Oliaro: Completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Campello-Spoleto.

Adriana GALGANO (CI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, prende atto con profonda insoddisfazione della risposta del rappresentante del Governo giacché rappresenta l'ammissione che per un assai poco complicato raddoppio della tratta di pochi chilometri, circa dieci, si perdono venti anni.

Segnala che, secondo dati recenti, la regione Umbria è tra quelle che si contraddistinguono per una rilevante perdita di PIL, e certamente la responsabilità di questo evento è anche addebitabile allo stato dei trasporti.

Ricorda che è notizia di pochi giorni fa che, finalmente, l'alta velocità farà il suo ingresso anche in Umbria, ma solo nel suo capoluogo di regione, Perugia: ritiene, invece, che sarebbe importante e, in pro-

spettiva, necessario estendere il collegamento all'alta velocità a tutto il territorio regionale.

5-11418 Biasotti: Collegamento della rete ferroviaria umbra alla linea ad alta velocità.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntualità della risposta che tuttavia non lo trova soddisfatto, soprattutto nella parte in cui riferisce le valutazioni di Trenitalia circa l'ipotesi di arretramento di corse ad alta velocità da Arezzo a Foligno o Perugia.

Sottolinea, infatti, che seppure i tempi di percorrenza, per le caratteristiche dell'infrastruttura, nel tratto umbro resterebbero invariati la novità positiva sarebbe comunque la presenza dell'alta velocità in Umbria che faciliterebbe i collegamenti con il Nord. Quanto all'avvio di collegamenti *Freccialink* da parte di Trenitalia, ritiene che essi siano sostanzialmente inutili.

Ritiene che il territorio umbro non deve essere scollegato dal resto del Paese e ricorda che l'Umbria è sottodimensionata anche in termini di altre infrastrutture, ad esempio autostradali – a parte i pochi chilometri che la attraversano tra Toscana e Lazio.

5-11419 Franco Bruno: Completamento della tratta ferroviaria Gaeta-Formia.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta recata e lo invita a continuare a farsi carico di una problematica che, se è vero che interessa la competenza della regione Lazio, è anche vero che assume particolare rilievo nel più generale miglioramento dei collegamenti Roma-Formia-Napoli che risultano essere interessati da progetti di investimento di RFI finalizzati all'*upgrading* tecnologico volto anche ad incrementare gli standard qualitativi del servizio ferroviario e, quindi, anche la sua regolarità di esercizio.

5-11420 Spessotto: Trasferimento di dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coinvolti in presunte irregolarità nella omologazione di filtri antiparticolato.

Arianna SPESSOTTO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta data dal rappresentante del Governo perché, al di là di ogni considerazione che sia strettamente riguardante la vicenda e la connessa causa in corso, ritiene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di fronte a quanto espresso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, dovrebbe comunque porsi il problema circa l'opportunità di mantenere al loro posto quei dirigenti coinvolti.

Sottolinea che la problematica su questo tipo di inquinamento è molto rilevante

– segnalando che secondo alcune statistiche il nostro Paese ha il più alto numero di morti premature dovute all'inquinamento da ozono, circa 3.400 vittime all'anno – e che non basta contestare la presunta antiscientificità di taluni studi sull'argomento essendo necessario, caso mai, avviare nuovi studi in un contesto di maggiore trasparenza.

Ricordato che ha già avuto modo di chiedere in ufficio di presidenza della

Commissione l'audizione del Ministro Delrio sulla vicenda, conclude reiterando la sua richiesta.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte dei rilievi

contenuti nel parere espresso il 4 maggio 2017 dalla Commissione sullo schema di decreto;

preso atto degli esaustivi elementi integrativi di informazione e di motivazione forniti dal Governo, anche con specifico riguardo ai rilievi delle Commissioni parlamentari che si è ritenuto di non accogliere integralmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-11415 Carloni: Sicurezza dei passeggeri nelle stazioni della Linea 2 della metropolitana di Napoli gestita da Trenitalia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

I servizi citati sono servizi di trasporto regionale la cui programmazione, come è noto, rientra nell'esclusiva competenza della regione; frequenze e caratteristiche del materiale rotabile sono quindi definiti nel Contratto di Servizio tra regione Campania e Trenitalia.

La fermata Traccia è stata realizzata, così come il sottopasso. Tuttavia quest'ultimo è ad oggi interdetto da entrambi i lati, mentre la fermata non è aperta al servizio viaggiatori in quanto sono in corso interlocuzioni con il comune di Napoli per la presa di possesso e la gestione del sottopasso.

Circa la fermata Galileo Ferraris, le principali opere civili – costituite dal fabbricato e dalle banchine – sono state già realizzate e ultimate nel 2007 mentre restano da completare le pensiline, tutti gli impianti e le finiture del fabbricato, nonché l'accesso alla fermata incluso un parcheggio a servizio della stessa. Rispetto a tali lavori RFI ha già predisposto da diverso tempo gli elaborati caratterizzanti il progetto esecutivo con oneri a proprio carico.

RFI rileva inoltre come i lavori definitivi siano condizionati dalle decisioni relative al binario di collegamento al Porto, interferente con l'accesso alla fermata, rispetto al quale sono in corso interlocuzioni con tutte le istituzioni coinvolte; sono inoltre in corso interlocuzioni con il comune di Napoli per gli aspetti relativi alle aree parcheggio.

Quanto alla riferita aggressione, il Ministero dell'interno riferisce che verso le ore 23 del 19 febbraio scorso, personale di pubblica sicurezza è intervenuto, su indicazione della sala Operativa della Questura di Napoli, al-

l'interno della stazione metropolitana di Piazza Amedeo ove ha prestato soccorso ad una persona che riferiva di essere stata poco prima aggredita da un gruppo di circa 15 giovani, che avevano reagito al suo invito di non importunare altri viaggiatori presenti; sui fatti sono tuttora in corso indagini a cura del Commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente. Inoltre, la stazione rientra nella giurisdizione del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Campania, che ha competenza su 253 stazioni, con un organico pari a 312 unità.

Nel primo quadrimestre 2017, sono stati effettuati 4.448 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 423 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, 1.392 servizi di scorta a bordo di 2.856 treni, nonché 452 servizi antiborseggio con personale in abiti civili.

Gli scali situati lungo il passante ferroviario Napoli San Giovanni Barra – Pozzuoli, inclusa la stazione di Piazza Amedeo, sono oggetto di una vigilanza dinamica a cura del personale del Posto della Polizia Ferroviaria di Campi Flegrei e del Settore Operativo della Polizia ferroviaria di Napoli Centrale.

Inoltre, le articolazioni periferiche in seno al citato Compartimento della polizia ferroviaria concorrono, quotidianamente, all'effettuazione di servizi di scorta sui treni regionali ritenuti critici, compresi i convogli viaggianti sulla linea 2 della metropolitana di Napoli, individuati, congiuntamente alle componenti delle Imprese Ferroviarie, sulla base dell'indice di delittuosità, al fine di orientare al meglio i servizi e di ottimizzarli in relazione alle esigenze delle singole realtà territoriali.

ALLEGATO 3

5-11416 Francesco Saverio Romano: Limitazioni al comando di navi di stazza fino a 200 tonnellate per il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

A seguito dell'emanazione da parte della Commissione europea di una direttiva che obbligherà gli Stati membri all'adozione della Convenzione STCW Fishing – non adottata dal Governo Italiano per esplicito rifiuto di tutta la categoria delle associazioni della pesca – l'attuale normativa sarà rivista; la Convenzione comporterebbe infatti la revisione e l'aggiornamento di tutti i titoli della pesca.

Nelle more dell'adozione della direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, competente in materia di tabelle di armamento, potrà verificare la possibilità di una soluzione tampone individuando le figure professionali richieste.

Inoltre, a supporto della normativa vigente è opportuno richiamare l'articolo 408 del regolamento al Codice della navigazione, che individua le tipologie di pesca da cui discendono i titoli necessari per il personale impiegato.

A tal fine si riporta anche l'articolo 12 del regolamento di sicurezza del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1991, che individua le navi da pesca come « navi speciali » indicando al comma 2 che per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'articolo 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonché ai tipi di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Infine, ad oggi non risultano problematiche con i Paesi rivieraschi dell'Unione europea né le disposizioni vigenti sembrano limitare in alcun modo la libera circolazione delle persone, delle cose e delle merci.

ALLEGATO 4

**5-11417 Oliaro: Completamento del raddoppio della tratta ferroviaria
Campello-Spoleto.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulla linea Campello-Spoleto, RFI riferisce che il contratto affidato all'ATI Tecnis è ormai alle fasi conclusive e le attività residue necessarie per la messa in sicurezza del cantiere saranno ultimate entro il prossimo mese di giugno.

Vista l'indisponibilità alla prosecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore classificatosi in graduatoria dopo Tecnis, RFI procederà al necessario aggiornamento della progettazione esecutiva in modo da indire entro la fine del corrente anno una nuova gara per il completamento dei lavori.

Per quanto riguarda la Fase 1, che prevede l'abbandono della vecchia sede, attualmente in esercizio, a favore della nuova con realizzazione del nuovo tratto

sempre a semplice binario, RFI ha in corso di definizione i necessari approfondimenti per poter attivare la Fase 1 nei primi mesi del 2018.

Il completamento del raddoppio, previsto con la Fase 2, richiede invece la demolizione del binario attuale, la realizzazione di alcune opere d'arte, della nuova sede in adiacenza al nuovo tratto di binario e degli impianti ferroviari necessari alla gestione e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario. Tali lavori saranno oggetto della nuova gara sopra ricordata.

Si evidenzia infine che, per favorire la sicurezza della viabilità, RFI ha in corso i lavori di sistemazione delle due deviate stradali provvisorie collocate presso gli imbocchi della nuova galleria.

ALLEGATO 5

5-11418 Biasotti: Collegamento della rete ferroviaria umbra alla linea ad alta velocità.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa devo ribadire che i servizi richiesti costituiscono parte integrante dell'autonoma strategia commerciale delle due imprese ferroviarie operanti nel settore liberalizzato dell'Alta Velocità, cioè Trenitalia e NTV. Naturalmente il MIT è sempre disponibile ad avviare un tavolo con le imprese ferroviarie interessate.

In effetti, a seguito di un primo interessamento da parte del MIT e della regione Umbria, la stessa Trenitalia, pur non manifestando l'intenzione di avviare servizi AV direttamente da Perugia, ha tuttavia avviato un servizio di collegamenti *Freccialink* proprio per collegare il capoluogo umbro con la rete AV, in particolare su Firenze, per permettere ai viaggiatori interessati di proseguire con treni Freccia verso le città del Nord Italia.

Peraltro predetto servizio, insieme agli attuali collegamenti *Intercity*, svolgono la funzione di collegare le aree dell'Umbria interessate con le grandi città, così da favorire, insieme ai collegamenti regionali, una mobilità pendolare e turistica tale da ridurre l'isolamento nel quale altrimenti si troverebbero alcune realtà locali in assenza di servizi a mercato.

Infine, per quanto riferisce Trenitalia circa la possibilità di servire la regione Umbria con collegamenti AV da/per il Nord (Milano), negli ultimi mesi sono emerse, a livello istituzionale locale, due ipotesi che sono state da Trenitalia adeguatamente approfondite. Tuttavia, va osservato che nella prima ipotesi si prospettava l'eventualità di servire stazioni quali Terni, Foligno e Perugia deviando una coppia di treni AV, che percorrono la linea Direttissima via Orte-Terontola e viceversa. In questo primo caso le caratteristiche dell'infrastruttura tra Foligno e Terontola non consentono velocità superiori a quelle previste per gli IC o i treni Regionali e, quindi, sul percorso umbro, i tempi di percorrenza rimarrebbero invariati; di contro, con tale instradamento, la durata complessiva del viaggio subirebbe un aumento rilevante.

La seconda ipotesi prevedeva, invece, un collegamento diretto tra Foligno/Perugia e il Nord, via Terontola, ottenuto attraverso l'arretramento a Perugia o Foligno della coppia di « Frecciarossa » Arezzo-Milano e viceversa. Anche in questo caso, i tempi di percorrenza sul percorso umbro rimarrebbero invariati.

ALLEGATO 6

5-11419 Franco Bruno: Completamento della tratta ferroviaria Gaeta-Formia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La tratta ferroviaria Formia-Gaeta, dismessa con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 518 del 24 giugno 2009, è oggetto di interessamento da parte del Consorzio per lo sviluppo Industriale del Sud Pontino, con l'obiettivo di garantire il collegamento del costruendo centro intermodale di Gaeta in località Vivano con la stazione di Formia.

Ferma restando la competenza della

regione Lazio sulla realizzazione di tale tratta, informo che RFI sta lavorando – anche per migliorare i collegamenti con la stazione di Gaeta – sulle relazioni Roma-Formia e Napoli-Formia, che sono interessate da progetti di investimento finalizzati all'*upgrading* tecnologico grazie ai quali, nel medio termine, sarà possibile incrementare gli *standard* qualitativi del servizio ferroviario, con ricadute sui livelli di regolarità dell'esercizio.

ALLEGATO 7

5-11420 Spessotto: Trasferimento di dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coinvolti in presunte irregolarità nella omologazione di filtri antiparticolato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il *question time* in oggetto ripropone argomenti, considerazioni e conclusioni cui è giunta la GIP del Tribunale di Roma, incaricata delle indagini preliminari in relazione ad un procedimento originato da una denuncia della società *Dukic Day Dream*, produttrice di un dispositivo suppostamente atto ad abbattere il particolato prodotto dai veicoli a motore.

Nel merito il MIT – sia per riserbo istituzionale, sia per essere parte nei fatti oggetto di *question time* e sia, infine, per la sede istituzionale in cui la vicenda viene ora affrontata – ritiene di non dover entrare nel merito di vicende che attendono di essere sottoposte alle valutazioni della Magistratura, salvo evidenziare che:

per i fatti oggetto di apprezzamento in sede penale il pubblico ministero, ovvero l'organo istituzionalmente preposto all'esercizio dell'azione penale finalizzata alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e alla pronta e regolare amministrazione della giustizia per la tutela dell'interesse pubblico lesa dal reato, dopo approfondite, puntuali indagini ha chiesto, per ben due volte l'archiviazione delle indagini;

la vicenda da cui trae origine il procedimento penale è stata oggetto di ben tre valutazioni in sede di giustizia amministrativa, i cui giudici, naturalmente preposti al giudizio circa la legittimità e la efficacia dell'azione amministrativa hanno decretato, per due volte nella sede cautelare e la terza nel merito, per l'insindacabilità, nei termini di regolarità, legittimità, efficienza ed efficacia degli organi ministeriali.

Tutte le prove versate in atti, comprese quelle provenienti da istituzioni scientifiche terze quali l'Istituto Superiore di Sanità e il Centro Nazionale Ricerche, nonché il J.R.C, di riconosciuta ed apprezzata valenza internazionale, depongono per la bontà della tecnologia adottata dagli organi ministeriali per l'omologazione dei filtri antiparticolato, definita peraltro la migliore disponibile al momento, tanto da essere adottata nell'intero ambito comunitario e mondiale.

In particolare, dal 2006 ad oggi il CNR, il CNEIPA, il JRC e l'ISS hanno confermato che l'utilizzo di questi sistemi FAP va nella giusta direzione di una riduzione delle emissioni e quindi verso il miglioramento della qualità dell'aria ambiente atteso che, come recentemente chiarito proprio dall'ISS tutta la letteratura scientifica e tecnica è concorde nell'affermare che i FAP riducono le emissioni particolato, in massa ed in numero degli autoveicoli diesel, rendendo le emissioni di questi veicoli confrontabili con quelli dei veicoli a benzina.

Da una prima lettura appare ineludibile la circostanza che nelle motivazioni che hanno condotto all'imputazione coatta non si rinviene traccia di approfondito esame delle evidenze scientifiche attestate dagli studi degli Organi anzidetti, ma che il libero convincimento che ha condotto a tale imputazione si basa semmai su studi personali di soggetti sconosciuti alla comunità scientifica, nazionale e internazionale, che hanno basato le proprie conclusioni su personali convincimenti cui non si è stati in grado di dare evidenza scientifica

e che anzi sono state, con rigore scientifico, contestate dal CNR e dall'ISS, che giungono a ben diverse, fondate, dimostrate conclusioni.

In sede di opposizione all'archiviazione si è documentalmente dimostrato, e versato in atti, che alcuni dei consulenti dell'accusa hanno intrattenuto, prima che la vicenda venisse sottoposta all'attenzione della Magistratura, rapporti con la denunciante e che tale circostanza, causa di astensione o riconsuazione, non è stata in

alcun modo valutata nella sede giudiziaria, circostanza quest'ultima che verrà ben posta in evidenza in sede di udienza preliminare.

È comune all'attenzione del Ministero la posizione dei due dirigenti al momento in servizio, che verrà valutata sulla base degli sviluppi della vicenda giudiziaria. Per quanto concerne il terzo dirigente corre l'obbligo di evidenziare che è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età già dal 2010.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Termali (A.N.CO.T.)	131
Audizione di rappresentanti di Federalberghi Terme	131

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ricerca sul Sistema Energetico-RSE Spa, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5)	131
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.a. C. 4452 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 maggio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Termali (A.N.CO.T.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti di Federalberghi Terme.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti di Ricerca sul Sistema Energetico-RSE Spa, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.a.

C. 4452 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che,

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

L'articolo 1, comma 1, dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, che il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, è tenuto ad erogare a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana Spa, entro 5 giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, avvenuta con decreto ministeriale 2 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio

2017. Ricorda che il Ministro Calenda, in occasione di una sua recente audizione, ha sottolineato come l'importo del « prestito ponte » sia coerente con i costi stimati della procedura di amministrazione straordinaria (circa un miliardo di euro annuali), nonché necessario per evitare un *grounding* immediato che avrebbe comportato di fatto l'interruzione dei collegamenti anche interni, con intuibili effetti oltre che sul diritto alla mobilità anche di carattere economico. Si pensi ai circa 2 milioni di cittadini italiani al mese che viaggiano con Alitalia e che non avrebbero potuto trovare facilmente mezzi di collegamento alternativo, atteso che gli altri vettori aerei che servono tratte italiane già viaggiano con *load factor* molto elevati.

Il medesimo comma 1 specifica che l'erogazione del prestito risponde alla finalità di far fronte a « indilazionabili esigenze gestionali » della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria. Ciò in funzione dell'esigenza di evitare l'interruzione del servizio di Alitalia nei collegamenti svolti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli coperti da oneri di servizio pubblico, nonché per ciò che concerne la continuità dei rapporti internazionali tra vettori aerei.

Il prestito è concesso nelle more dell'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999, in conformità alla normativa europea. Ricordo che la concessione di un siffatto prestito rientra nella materia degli aiuti di Stato disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge fa infatti riferimento alla conformità alla normativa europea dell'intervento effettuato. Viene in particolare richiamata, nella relazione illustrativa del provvedimento, la coerenza di quanto previsto dal decreto-legge con i requisiti stabiliti dagli « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà » (2014/C 249/01) nonché, per la determinazione dello *spread* applicabile al prestito concesso alla società, con la

Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) con i relativi aggiornamenti. I citati « Orientamenti » consentono gli aiuti al salvataggio dell'impresa, come nel caso del provvedimento in esame, a condizione che consistano in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti, che sia prevista la remunerazione del prestito ovvero, nel caso di garanzie su prestiti, che il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale europea*, serie C, n. 14, del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti, e che i prestiti siano rimborsati e le garanzie cessino entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario. In coerenza con quanto ha appena ricordato, al finanziamento in oggetto si applica l'interesse al tasso Euribor a sei mesi (pubblicato il giorno precedente la data di erogazione), maggiorato di 1.000 punti base – cioè del 10 per cento – ed è restituito, entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi siano versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro al fondo istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato, e, per l'importo eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 2 prevede che i commissari straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione straordinaria, provvedono, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame, ad un invito per la raccolta di

manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria.

In sostanza gli indirizzi alternativi ammissibili ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999 sono il programma di cessione, il programma di ristrutturazione ovvero quello che contempla la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa. Le conseguenti procedure dovranno essere espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Quanto alle prospettive aziendali, ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, nel corso della citata audizione parlamentare, ha dichiarato la preferenza del Governo per una soluzione che realizzi una *partnership* industriale, più che finanziaria.

Il comma 3 dispone la copertura finanziaria del provvedimento cui si provvede per 300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse del citato articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 e per ulteriori 300 milioni di euro mediante riduzione del Fondo, istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alle occorrenti variazioni in bilancio dello Stato, nonché a disporre l'eventuale ricorso ad anticipazioni di tesoreria, su richiesta dell'amministrazione competente, da regolarizzare tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui capitoli di spesa.

L'articolo 2 disciplina, infine, l'entrata in vigore.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene di dover svolgere alcune riflessioni sul provvedimento in esame che giudica complessivamente insoddisfacente. Innanzitutto richiama l'attenzione della Commissione sulle modalità di scelta dei commissari straordinari, questione sollevata anche nel

corso della recente audizione dei commissari di Alitalia dello scorso giovedì 18 maggio. Ritiene che le nomine effettuate non tengano conto dei criteri previsti dalla normativa vigente, in particolare dal decreto legislativo n. 270 del 2009. Al riguardo, ritiene che la Commissione dovrebbe prevedere una esplicita osservazione nel parere sui profili di indipendenza e di onorabilità dei commissari straordinari. In particolare, ritiene particolarmente delicata la posizione del professore Enrico Laghi, anche in considerazione del suo incarico quale amministratore straordinario di Ilva.

Ritiene altresì opportuno valutare un'eventuale azione di responsabilità nei confronti del management di Alitalia data la gravità della crisi in cui versa attualmente l'azienda, le conseguenze a danno dei lavoratori e l'uso decisamente improduttivo che si è fatto di denaro pubblico. Manifesta altresì preoccupazione per le modalità di restituzione del prestito ponte di 600 milioni, il cui percorso di rientro non appare delineato chiaramente e per il quale andrebbe invece dettagliatamente definito l'ingresso di un soggetto giuridico finanziariamente adeguato. Più in generale, osserva come il provvedimento in esame sia eccessivamente limitato in quanto non affronta le problematiche fin qui evidenziate, mentre sarebbe quanto mai urgente che il Governo escludesse il percorso per l'eventuale cessione dell'azienda e le garanzie a tutela dei lavoratori.

Adriana GALGANO (CI) si associa alle perplessità sollevate dal collega Crippa circa le insufficienti risposte che sono emerse dall'audizione dei commissari straordinari di Alitalia. Ritiene quindi quanto mai urgente conoscere quale sia il punto di caduta della vicenda Alitalia e si riserva di segnalare al relatore eventuali osservazioni da inserire nella proposta di parere.

Stefano ALLASIA (LNA), nel condividere le criticità sollevate dai colleghi fin qui intervenuti circa l'inadeguatezza degli elementi informativi forniti dai commissari straordinari di Alitalia intervenuti in

audizione, giudica molto gravi le responsabilità delle ultime gestioni aziendali della compagnia italiana che si sono rilevate del tutto fallimentari determinando una assoluta perdita di competitività e di mercato. Si tratta in sostanza utilizzare al meglio il denaro pubblico fin qui investito al fine di tutelare lavoro e occupazione di una storica azienda italiana.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda come la grave situazione di crisi che ha investito Alitalia sia frutto di una scelta compiuta nel 2008 dal Governo Berlusconi che aveva perso l'ultima possibilità di inserire la compagnia all'interno di un *network* mondiale. Ciò premesso, sottolinea come l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria abbia garantito la continuità aziendale e del servizio di trasporto aereo. Sottolinea che il prestito ponte è stato erogato a condizioni di mercato e ha avuto il via libera da parte della Commissione europea. In questo quadro i commissari straordinari devono cercare di garantire la continuità aziendale compiendo le necessarie analisi di mercato, mantenendo in Italia la base strategica della compagnia. Auspica che in seguito ad una seria analisi di mercato possano essere trovate le giuste alleanze. Osserva altresì come, al fine di assicurare al piano di rilancio aziendale una effettiva sostenibilità economica, occorra un dibattito serio e approfondito, ma non ideologico. Si riserva infine di far pervenire al relatore alcune osservazioni da inserire nella proposta di parere.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, ritiene opportuno precisare come il decreto-legge in esame disciplini l'erogazione del prestito ponte e non le modalità di nomina dei commissari Alitalia per le quali si applica la disciplina vigente in materia. Giudica altresì fuorviante paragonare la vicenda Ilva con quella della società Alitalia che non ha un problema di sicurezza ambientale né di sicurezza dei lavoratori. Ricorda come il Ministro Calenda nella recente audizione al Senato abbia precisato che il prestito ponte ha scongiurato

l'interruzione dei voli da parte di Alitalia. Pertanto ritiene che il decreto-legge del Governo sia intervenuto in una logica di riduzione del danno a tutela sia dei lavoratori sia dei consumatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia (<i>Discussione e rinvio</i>)	136
---	-----

RISOLUZIONI

Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Renata POLVERINI, *presidente*, fa presente che, secondo le intese intervenute, nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta. Dà, quindi, la parola ai presentatori dell'atto di indirizzo ai fini della sua illustrazione.

Marco MICCOLI (PD), in qualità di sottoscrittore della risoluzione, ne illustra i contenuti ricordando come già nel corso della passata legislatura vi fosse stata una

grande attenzione per la vicenda, con la partecipazione di oltre cento parlamentari del Partito Democratico, a partire dal presidente Damiano, a uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la riapertura di un tavolo sulla vertenza.

Ricorda, altresì, l'impegno della collega Polverini, all'epoca presidente della Regione Lazio, e l'attività da lui stesso svolta nell'ambito della provincia di Roma, nel quadro di una vicenda particolarmente complessa, che ha portato anche a condanne per bancarotta fraudolenta. Sul piano della tutela dei livelli occupazionali, sottolinea come nella vicenda siano rimasti coinvolti oltre duemila lavoratori, molti dei quali di età elevata.

Nell'evidenziare come la risoluzione in discussione sia stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi politici, evidenzia che nell'atto di indirizzo si chiede la riapertura di un tavolo sulla vicenda per individuare soluzioni sul piano occupazionale per i lavoratori interessati, assicurando la continuità di interventi già attivati, come l'utilizzo nelle cancellerie dei tribunali, e garantendo che sia dato seguito agli impegni relativi all'assunzione, nei progetti concernenti l'estensione della « banda larga », di personale in cassa integrazione straordinaria o in deroga, in mobilità o in stato di disoccupazione. Allo stesso modo, andrebbe sostenuto il reim-

piego dei lavoratori presso le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o nei progetti sviluppati dall'ENEA nell'ambito del risparmio energetico.

Nel sottolineare l'urgenza di individuare opportune soluzioni, tenendo conto della prossima scadenza degli ammortizzatori sociali, evidenzia che la platea dei lavoratori interessati è ad oggi di circa 400 unità, essendosi è ridotta nel tempo anche grazie all'accesso al pensionamento di

quanti avevano i requisiti previsti dai diversi provvedimenti di salvaguardia rispetto alle previsioni introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 e alla ricollocazione di alcuni lavoratori, rientrati nel mercato del lavoro.

Auspica, pertanto, la rapida riapertura di un tavolo sulla vicenda che consenta di individuare soluzioni adeguate per i lavoratori coinvolti nel fallimento.

La seduta termina alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11372 Fucci: Sull'assetto della Asl di Taranto	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	142
5-11371 Grillo: Tempi per la produzione del farmaco Sovaldi	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	144
5-11373 Gullo: Iniziative in relazione al progetto per la realizzazione del policlinico di Chieti .	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	145
5-11374 Lenzi: Sull'operatività del reparto di malattie infettive dell'Ospedale Umberto I di Siracusa	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	147
5-11413 Rondini: Sul nuovo tariffario delle prestazioni dei lavoratori di analisi	139
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	149
5-11414 Monchiero: Riconoscimento della laurea in fisioterapia conseguita presso un'Università straniera	140
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	150
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	152

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 13.05.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11372 Fucci: Sull'assetto della Asl di Taranto.

Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), in sede di replica, si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta, rilevando come non sia stata ancora adottata alcuna iniziativa concreta per rimediare alle inefficienze delle strutture sanitarie nell'area di Taranto nonostante le risorse stanziare con il decreto-legge n. 243 del 2016. Nel sottolineare che, in assenza di interventi adeguati, la mortalità per determinate patologie nell'area in oggetto rimane decisamente più elevata rispetto alla media nazionale, osserva che il Governo non ha dato alcun seguito ad un ordine del giorno su questi temi, da lei stessa presentato. In conclusione, rileva che l'atteggiamento passivo finora assunto nuoce in primo luogo alle fasce più deboli della popolazione ed invita, pertanto, ad effettuare con rapidità i necessari interventi.

5-11371 Grillo: Tempi per la produzione del farmaco Sovaldi.

Dalila NESCI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, si riserva, anche a nome della deputata Grillo, di approfondire il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario Faraone.

5-11373 Gullo: Iniziative in relazione al progetto per la realizzazione del policlinico di Chieti.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabrizio DI STEFANO, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, anche alla luce del fatto che la regione Abruzzo ha fornito al Ministero della salute informazioni non corrette, a cominciare da quelle relativi ai rapporti di tale regione con l'ANAC. Nel ricordare che per la realizzazione dell'ospedale di Chieti in regime di *project financing* è previsto anche l'utilizzo di risorse pubbliche, sottolinea che l'importo complessivo dei fondi preventivati a tale scopo appare del tutto sproporzionato rispetto all'opera che si intende realizzare.

5-11374 Lenzi: Sull'operatività del reparto di malattie infettive dell'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), in sede di replica, nel dichiararsi soddisfatto della risposta, evidenzia l'opportunità, ferme restando le competenze regionali e delle aziende sanitarie locali, che il Ministero della salute si faccia promotore di una corretta manutenzione degli impianti antincendio nelle strutture ospedaliere.

5-11413 Rondini: Sul nuovo tariffario delle prestazioni dei lavoratori di analisi.

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta in quanto il sistema di tariffazione allo studio tende a privilegiare

i soggetti in grado di svolgere quantità assai elevate di analisi. Rilevando l'opportunità di un adeguamento delle tariffe, sottolinea che l'approccio che si intende seguire penalizza, in regioni come la Lombardia, la capillarità dei punti di raccolta e può avere ripercussioni negative dal punto di vista occupazionale.

5-11414 Monchiero: Riconoscimento della laurea in fisioterapia conseguita presso un'Università straniera.

Stefano DAMBRUOSO (CI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano DAMBRUOSO (CI), replicando, osserva che la risposta fornita non può soddisfare le aspettative degli studenti interessati. Ringrazia in ogni caso il rappresentante del Governo, esprimendo l'auspicio che la procedura di verifica richiamata al termine del suo intervento possa concludersi in senso favorevole agli studenti che hanno seguito uno specifico percorso di studi all'estero.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

giornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 30 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che lunedì 15 maggio 2017, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge recante « Deleghes al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » (C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

Al riguardo, avverte che sono state presentate circa 270 proposte emendative (*vedi allegato 7*).

Segnala, quindi, che nella giornata odierna potranno avere luogo interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Regolamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene utile, in questa fase, porre in rilievo alcuni punti critici del testo in esame rispetto ai quali non sono state presentate proposte emendative specifiche né dal suo gruppo né da altri. Invita, quindi, il relatore a valutare la possibilità, qualora lo ritenga opportuno, di presentare propri emendamenti rispetto a tali punti ovvero a proporre riformulazioni di emendamenti già presentati.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 2, ravvisando la necessità di assicurare maggiore democraticità all'elezione degli organi degli Or-

dini professionali, favorendo la presentazione di liste concorrenti e fissando un *quorum* adeguato di partecipazione.

Manifesta, inoltre, perplessità in relazione alla previsione del ruolo di responsabilità del presidente di un Ordine rispetto al procedimento elettorale, anche nel caso di una sua ricandidatura.

Paola BINETTI (Misto-UDC) si dichiara colpita dalla grande differenza tra le proposte emendative presentate, rilevando che, rispetto a temi così delicati, si prospettano soluzioni diverse, a volte anche opposte. Invita, quindi, i colleghi della Commissione ad accettare la sfida consistente nel trattare materie così importanti senza alcuna posizione pregiudiziale, nella consapevolezza della complessità del tema della regolazione delle professioni sanitarie e del fatto che, per evitare di pregiudicare il lavoro di un'intera legislatura, le modifiche da introdurre dovrebbero te-

nere conto anche del punto di vista dell'altro ramo del Parlamento. Ribadisce, quindi, l'auspicio che si possano valorizzare le diversità ed individuare adeguati punti di mediazione.

Propone pertanto di seguire, come metodo di lavoro, quello di approfondire singolarmente i diversi temi che confluiscono nel disegno di legge in esame, a partire da quello della sperimentazione clinica. Ricorda, in proposito, che occorre trovare un punto di equilibrio tra le esigenze della ricerca, che necessita della più ampia disponibilità di dati, e la tutela della riservatezza dei singoli pazienti, anche attraverso l'operato dei comitati etici.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 24 maggio.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-11372 Fucci: Sull'assetto della Asl di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle problematiche segnalate dagli On.li interroganti, desidero innanzitutto dare piena assicurazione sul fatto che esse sono ben note al Ministero della salute, che in questi anni ha riservato, nei limiti delle proprie competenze, la massima attenzione alla questione prospettata.

Ricordo, infatti, che il ruolo del Ministero della salute è quello di affiancare le Regioni e le Province Autonome nella predisposizione di atti programmatori in adempimento alle disposizioni normative vigenti, mentre rientra nelle esclusive competenze regionali l'allocazione e la qualificazione dei punti di erogazione dei servizi sanitari, in considerazione della specificità dei territori.

Preciso, peraltro, che la funzione ministeriale, in relazione alle Regioni soggette a piani di rientro, si esplica principalmente, e con maggior incidenza, nell'ambito dei Tavoli di Verifica e Monitoraggio delle principali misure gestionali ed organizzative adottate dalle Regioni.

A tal riguardo, segnalo che proprio nell'ambito delle recenti riunioni dei citati Tavoli in relazione all'esame del Programma Operativo 2016-2018 predisposto dalla Regione Puglia, sono emersi importanti iniziative progettuali che riguardano l'ASL di Taranto.

In particolare, l'ultima bozza di Programma Operativo, trasmessa il 21 aprile u.s. ed ancora all'esame dei citati Tavoli, reca un paragrafo dedicato a « Specifici interventi per l'area di Taranto », nel quale, dopo aver analizzato i dati epidemiologici, vengono programmati gli interventi finalizzati al potenziamento delle Attività di prevenzione e promozione at-

tiva della salute, ed al potenziamento dell'Assistenza ospedaliera e territoriale.

Più in dettaglio, con riferimento al potenziamento dell'Assistenza ospedaliera e territoriale, la Regione Puglia ha reso noto che, nell'ambito del recente provvedimento di riordino della rete ospedaliera, pure all'attenzione dei Tavoli di Verifica, è stata rimodulata l'offerta ospedaliera in Provincia di Taranto, coerentemente con le indicazioni provenienti dalle evidenze epidemiologiche: a fronte dell'attuale disponibilità di posti letto attivi nelle strutture ospedaliere pubbliche della Provincia di Taranto (pari a 884 unità), la nuova offerta prevista potrà essere accresciuta di oltre duecento unità, pervenendo al totale di 1.088 posti letto.

Con la nuova programmazione regionale l'offerta pubblica, sulla base delle evidenze epidemiologiche del territorio, si arricchisce, pertanto, di un significativo quantitativo di posti letto, molti dei quali afferenti alle patologie evidenziate dall'interrogazione in esame (e dunque: oncologia, oncoematologia pediatrica, chirurgia toracica, chirurgia plastica a supporto della « breast unit », pneumologia, ecc.).

La programmazione regionale ha inoltre stabilito di modulare, in particolare, l'offerta assistenziale dell'Ospedale « S. G. Moscati » di Taranto in senso oncologico: a tal fine, già nel corso del 2016, è stata avviata l'attività Ambulatoriale di Endoscopia Bronchiale Oncologica e l'attività Ambulatoriale Polispecialistica di Chirurgia Oncologica, dedicate ai pazienti delle strutture di oncologia ed ematologia.

La trasformazione del « S.G. Moscati » prevede, in particolare, la realizzazione di sale operatorie di tipo integrato, che con-

sentano un approccio multidisciplinare alle problematiche di carattere oncologico.

L'allestimento strumentale e tecnologico consentirà la massima flessibilità di utilizzo da parte delle chirurgie ad indirizzo oncologico, relative ai vari distretti corporei, ed una delle sale sarà dedicata alla chirurgia robotica.

È inoltre previsto il rinnovamento e potenziamento delle attività di Radiologia, anche con una sala di Radiologia interventistica di tipo ibrido – caratterizzata quindi come una sala operatoria ubicata nel gruppo operatorio – all'interno della quale verrà posto un Angiografo idoneo all'esecuzione di procedure di termo ablazione e di crioablazione.

Anche la Radioterapia sarà potenziata mediante l'installazione di un terzo acceleratore lineare (o di una Tomoterapia) e della sostituzione dei due esistenti, nonché

di una apparecchiatura per l'esecuzione di Radioterapia intraoperatoria e di un apparecchio per TC/simulazione.

Sarà realizzata, inoltre, la Piastra Endoscopica che risponderà anche alle più avanzate richieste di endoscopia bronchiale.

In conclusione, desidero assicurare che sarà cura dei Tavoli di Verifica e Monitoraggio continuare a dedicare una specifica attenzione all'attuazione di quanto programmato dalla Regione.

A conferma di tale impegno, comunico che proprio tali Tavoli hanno rilevato in più occasioni rilevanti criticità nell'erogazione degli « screening » oncologici, ed hanno quindi invitato la Regione Puglia a definire specifici obiettivi nel P.O. 2016-2018, raggiungibili e misurabili, rivolti al raggiungimento di livelli soddisfacenti di estensione e di adesione agli stessi « screening » oncologici.

ALLEGATO 2

5-11371 Grillo: Tempi per la produzione del farmaco Sovaldi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ritenuto di precisare, innanzitutto, che, in virtù dell'immissione sul mercato delle nuove molecole anti-epatite, come ad esempio quella alla base del farmaco « Epclusa-pangenotipico », disposta con determinazione AIFA del 21 aprile 2017, n. 780, viene, ad oggi, garantito il trattamento a favore dei pazienti affetti da epatite C cronica.

La stessa Agenzia ha comunicato che la procedura di ricontrattazione del medicinale « Sovaldi » si è conclusa con esito negativo e, dunque, con il conseguente inserimento del medicinale stesso in classe C; la relativa determinazione AIFA è, attualmente, in fase di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'Agenzia ha reso noto, ancora, che il medicinale « Epclusa » costituisce la prima terapia pangenotipica per il trattamento dell'epatite C, mentre a breve sarà disponibile sul mercato, a seguito di approvazione da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali-EMA, una nuova combinazione di farmaci di diversa titolarità.

Peraltro, per i genotipi 1 e 4, risultano presenti sul mercato italiano farmaci competitori che vengono già rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Devo evidenziare che la trattativa negoziata dall'AIFA ha consentito di poter acquistare il nuovo farmaco « Epclusa » ad un prezzo che potrà essere – grazie all'applicazione del meccanismo « prezzo-volume », inserito all'articolo 2 della citata determinazione n. 780/2017 – addirittura

inferiore a quello indicato nella determinazione medesima, e che, in ogni caso, risulta già più basso rispetto a quello negoziato da tutti gli altri Paesi in cui il medicinale viene attualmente commercializzato.

La stessa Agenzia, inoltre, è in procinto di attivare i nuovi registri di monitoraggio per i farmaci anti-Epatite C, sulla base dei nuovi e ben più ampi criteri di accesso previsti dal nuovo Piano di eradicazione dell'infezione da HCV; un Piano, la cui attuazione consentirà di trattare efficacemente, ogni anno, circa 80.000 pazienti affetti da Epatite C e che, anche grazie all'incremento del numero dei Centri abilitati alla somministrazione dei nuovi medicinali antivirali (che passeranno dagli attuali 226 a 273), contribuirà alla progressiva riduzione dell'incidenza dell'infezione, con l'obiettivo di giungere, in pochi anni, ad una completa eradicazione della malattia.

Ciò posto, concludo evidenziando che, poiché le summenzionate misure potranno consentire, nel medio-lungo periodo, l'inclusione al trattamento di tutti i soggetti infetti e quindi, nel tempo, la sostanziale eradicazione dell'infezione, ogni decisione in ordine all'esercizio della licenza obbligatoria prevista dagli articoli 30 e 31 degli accordi internazionali TRIPS, e disciplinata dal regolamento (CE) n. 816/2006, potrà essere assunta all'esito del monitoraggio sulla efficacia delle predette misure e, in ogni caso, sulla base di una attenta valutazione dei relativi presupposti.

ALLEGATO 3

5-11373 Gullo: Iniziative in relazione al progetto per la realizzazione del policlinico di Chieti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, è opportuno precisare che la questione riportata dagli onorevoli interroganti rientra nell'esclusiva competenza programmatica e gestionale della Regione Abruzzo, alla quale, pertanto, sono stati chiesti gli elementi informativi che mi accingo ad illustrare.

In data 27 giugno 2014 la ASL Lanciano-Vasto-Chieti comunicava alla Regione Abruzzo la ricezione, da parte del Raggruppamento di Imprese Maltauro SpA, della proposta per l'affidamento del contratto di concessione relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti, nonché alla gestione di alcuni servizi non sanitari, chiedendo alla Regione di esprimere il proprio parere in ordine alla opportunità di procedere.

In data 23 maggio 2015, la Regione, sottolineato il ruolo strategico rivestito dal Presidio Ospedaliero di Chieti, disponeva di « proceduralizzare » la predetta proposta di « Project Financing », in quanto riferibile alle funzioni programmatiche e gestionali amministrative proprie del livello di Governo regionale.

Con successiva Deliberazione di Giunta n. 133/2016, la Regione rimarcava, in particolare, la necessità che il riconoscimento del « pubblico interesse » dell'opera non potesse essere espresso dalla ASL, alla quale, invece, sono state indicate, con la medesima delibera, una pluralità di azioni e prescrizioni di natura istruttoria.

Con la stessa deliberazione, peraltro, la Giunta Regionale disponeva di trasmettere gli atti all'ANAC, ai fini dell'acquisizione di un parere sull'intera procedura.

A seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti pubblici introdotto dal decreto legislativo n. 50/2016 – che, peraltro, ora prevede il termine perentorio di tre mesi per la conclusione del procedimento di verifica della fattibilità del progetto – la nuova proposta di « Project Financing » per l'Ospedale di Chieti, aggiornata ed adeguata, è stata ripresentata alla ASL in data 19 luglio 2016.

Tuttavia, a seguito della mancata chiusura dell'istruttoria, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 13 aprile 2017, la Regione Abruzzo, anche in ragione delle rilevanti esigenze di interesse pubblico, nonché delle conseguenze pregiudizievoli potenzialmente discendenti dall'ulteriore trascorrere del tempo, diffidava l'ASL Lanciano-Vasto-Chieti a concludere il procedimento di valutazione della proposta in esame entro il termine del 30 aprile 2017.

Con nota del 28 aprile 2017, il Direttore Generale dell'Azienda ha comunicato di avere ancora in corso le attività valutative previste per la dichiarazione di fattibilità della proposta stessa, e che il procedimento sarebbe stato concluso entro e non oltre il termine del 15 maggio 2017.

Con nota del 10 maggio 2017, il Presidente della Regione Abruzzo, nel prendere atto che anche il termine ultimo del 30 aprile u.s., assegnato con atto di diffida, era infruttuosamente decorso, ha disposto

che la ASL provvedesse a trasmettere, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della missiva, copia conforme di tutta la documentazione prodotta e descrittiva delle attività svolte, nonché la corrispondenza intercorsa con i soggetti pubblici e privati, a qualunque titolo coinvolti, così da consentire la definizione della procedura in atto e l'espressione finale circa la fattibilità della proposta.

Con nota del 12 maggio 2017, infine, il Direttore Generale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, a riscontro ed in esecuzione della nota del 10 maggio 2017, ha trasmesso la documentazione richiesta, che, pertanto, è, allo stato, alla valutazione degli organi regionali.

In conclusione, ritengo doveroso precisare che il progetto per l'Ospedale di Chieti si colloca al di fuori dell'Accordo di Programma sull'edilizia sanitaria che imporrebbe il coinvolgimento del Ministero della salute nel relativo *iter* procedimentale.

Nonostante ciò, in considerazione della rilevanza della questione, mi preme rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero della salute sta seguendo la vicenda al fine di verificare la rispondenza del progetto – e del suo impatto sulla rete ospedaliera della regione Abruzzo (la quale, come noto, è soggetta a piano di rientro) – ai criteri del DM 70/2015.

Ed infatti, anticipo in questa sede che il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanità sta concordando con la Regione Abruzzo una specifica riunione, da dedicare proprio all'intervento in parola.

Devo, infine, precisare che l'ANAC, come riferito dagli onorevoli interroganti, ha avviato un procedimento di vigilanza sull'intera vicenda, in merito alla quale, tuttavia, ha comunicato di non poter ancora esprimere le proprie definitive valutazioni.

ALLEGATO 4

5-11374 Lenzi: Sull'operatività del reparto di malattie infettive dell'Ospedale Umberto I di Siracusa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'incendio verificatosi il 17 maggio 2017 presso il Reparto di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero « Umberto I e Rizza » di Siracusa, il Ministero della salute è a conoscenza dei seguenti elementi, forniti dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale, per il tramite dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

L'incendio in parola ha riguardato esclusivamente un materasso e altro materiale di modesta entità collocati in un piccolo locale di servizio del Reparto di Malattie Infettive, sito al II Piano di un padiglione separato dal resto dell'Ospedale; pertanto, nessuna stanza di degenza né altri locali del reparto sono stati interessati dalle fiamme, né, tantomeno, nessun altro reparto dell'Ospedale è stato chiuso nel corso dell'incendio.

L'evacuazione, infatti, ha riguardato esclusivamente il citato reparto di malattie infettive per il solo tempo necessario alle operazioni di spegnimento incendio ed accertamento dei fatti, durate circa tre ore a partire dalle 2.00.

Una volta liberati i locali dal fumo, oltre a sostituire gli estintori utilizzati, si è provveduto alla rimozione sia della polvere depositata dagli estintori sia delle scorie residue ed alla pulizia: in tal modo la funzionalità del reparto veniva ripristinata già a partire dalle ore 06.00 dello stesso 17 maggio.

Gli stessi agenti di Polizia intervenuti, al termine delle operazioni di spegnimento incendio e rilievi dell'accaduto, hanno posto sotto sequestro esclusivamente il piccolo locale tecnico oggetto d'incendio.

Inoltre, è stato comunicato che 3 dei 16 pazienti presenti nel reparto sono stati visitati da un medico del Pronto Soccorso e non presentavano sintomi da correlare all'incendio; anche i rimanenti 13 pazienti, gli infermieri e gli operatori intervenuti non hanno accusato alcun sintomo da intossicazione da fumo.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha inteso precisare, inoltre, che il Presidio Ospedaliero Umberto I, così come tutti gli immobili aziendali a destinazione d'uso sanitaria, sono dotati di Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio, ai sensi del d.m. 19 marzo 2015.

In particolare il Presidio Ospedaliero Umberto I è dotato di un apposito Progetto di Prevenzione Incendi approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa in data 22 giugno 2015, e di Segnalazione Certificata rilasciata in data 22 aprile 2016.

Per tutti gli immobili aziendali soggetti alla normativa di prevenzione e rientranti nell'ambito di applicazione del d.m. 19 marzo 2015, è stato, inoltre, adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, con Deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 22 aprile 2016.

Tale modello prevede una costante vigilanza, ai fini antincendio, di tutti i locali oggetto di attività, da parte degli addetti di compartimento aziendali e degli addetti alle squadre aggiuntive antincendio, composte dal personale individuato con Deliberazione n. 492/2016, e con l'integrazione di addetti antincendio di aziende esterne specializzate nel settore.

I presidi e gli impianti antincendio presenti negli immobili, in conformità alle Segnalazioni Certificate presentate, sono inoltre in manutenzione secondo le scadenze normative a cura di ditte esterne specializzate.

Da ultimo, devo rammentare che le iniziative e le attività rivolte alla prevenzione e alla sicurezza delle strutture ospedaliere rientrano nella esclusiva responsabilità delle Regioni e Province Autonome.

ALLEGATO 5

5-11413 Rondini: Sul nuovo tariffario delle prestazioni dei lavoratori di analisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, devo rammentare che, ai sensi dell'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ambulatoriale e di assistenza protesica, come determinate con il d.m. 18 ottobre 2012, costituiscono il valore di riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, mentre le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, individuate con il medesimo provvedimento, costituiscono il valore di riferimento fino alla data del 31 dicembre 2016.

Tali disposizioni, unitamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, concernente i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, rendono, dunque, necessaria e non procrastinabile la definizione del nuovo tariffario e, quindi, non accoglibile una eventuale richiesta di sospensione del procedimento avviato.

Nel merito della questione, occorre specificare che, con particolare riferimento al nuovo tariffario delle prestazioni dei laboratori di analisi, la Commissione permanente istituita presso il Ministero della salute ai sensi del Patto per la Salute 2014-2016, non ha ancora concluso l'attività istruttoria, che si è già avvalsa del

contributo delle Associazioni di categoria e delle Società scientifiche, convocate appositamente per acquisire elementi ulteriori ai fini della definizione di una corretta analisi dei costi.

Poiché l'attività istruttoria è ancora in corso, non risulta, allo stato, avvenuta l'approvazione del tariffario dalla quale, in ipotesi, possa desumersi una penalizzazione per determinati soggetti erogatori di tali prestazioni.

A tal riguardo desidero informare che, a garanzia dell'assoluto interesse, da parte di tutti i soggetti componenti della Commissione permanente, di giungere ad una corretta valorizzazione tariffaria, questo Ministero provvederà ad una ulteriore convocazione delle Associazioni di categoria e delle Società scientifiche per l'acquisizione di tutti gli ulteriori elementi utili.

Concludo riferendo che il Ministero della salute ritiene di poter garantire l'assoluta conformità alla normativa in vigore dell'iter procedimentale in atto, finalizzato alla predisposizione del nuovo tariffario delle prestazioni dei laboratori di analisi, anche in ragione della partecipazione e dell'utile contributo delle Associazioni di categoria rappresentative e delle Società scientifiche.

ALLEGATO 6

5-11414 Monchiero: Riconoscimento della laurea in fisioterapia conseguita presso un'Università straniera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla problematica posta con l'interrogazione in esame, occorre, preliminarmente, chiarire che la normativa indicata dagli Onorevoli interroganti (la Direttiva 2005/36 CE e il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva medesima) è finalizzata al « riconoscimento delle qualifiche professionali » e non attiene, pertanto, al riconoscimento di titoli.

Questa precisazione si rende doverosa in quanto le norme ora richiamate sono rivolte unicamente alla libera circolazione, all'interno dell'Unione europea, dei soggetti che esercitino già una professione, anche di natura sanitaria, mentre la richiesta di riconoscimento dei titoli afferisce ad altra finalità.

In tale ambito, invero, il Ministero della salute ha dovuto preliminarmente chiedere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, se i periodi formativi svolti dai sei studenti fossero stati autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che contempla la c.d. procedura di « filiazione ».

Devo ricordare, infatti, che tale norma prevede che le Istituzioni di formazione estere – che abbiano per scopo attività di studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università e che impartiscano gli insegnamenti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università – devono trasmettere al MIUR, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri, prima dell'inizio della loro attività in Italia, la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza delle molteplici condizioni previste dalla norma

medesima. A seguito di tali comunicazioni, il Ministero dell'università provvede ad autorizzare, preventivamente, tale « filiazione ».

Ebbene, il MIUR, con nota del 14 ottobre 2016, ha comunicato al Ministero della salute che l'Ateneo ungherese non ha avviato alcuna procedura di c.d. « filiazione » e che tale Istituzione estera non risulta neppure essere accreditata in Italia secondo le modalità stabilite dal « Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato » (Decreto 26 aprile 2004, n. 214).

Questo Dicastero, dunque, al fine di acquisire una completa informazione sulle modalità di conseguimento dei titoli di fisioterapista rilasciati dall'Università « Semmelweis » di Budapest, ha dovuto richiedere all'Ambasciata Italiana di acquisire informazioni presso l'Autorità ungherese competente in merito ai corsi effettuati dall'Istituto di Studi L.U.de.S. di Lugano per conto di « Semmelweis ».

Alla luce di ciò, il Ministero della salute, anche in ragione di un altro caso analogo verificatosi nella Repubblica Ceca – in occasione del quale era emerso che i tirocini effettuati dalla medesima L.U.de.S. di Lugano non si configuravano come parte del programma di fisioterapia e, pertanto, non risultavano sottoposti alla vigilanza dell'Università ceca – ha chiesto nuovamente, in data 8 febbraio, le valutazioni della competente Autorità ungherese in merito al tirocinio clinico effettuato in Italia presso strutture pubbliche/private.

Peraltro, con particolare riferimento alla posizione dell'Istituto di studi L.U.de.S. di Lugano, devo precisare che, già con nota del 1° settembre 2014, la Segreteria di Stato della Confederazione elvetica per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI ha affermato che « i corsi offerti da L.U.de.S sono corsi privati e i diplomi rilasciati da questa scuola non permettono di esercitare direttamente la professione regolamentata di fisioterapista in Svizzera » e che, inoltre, « non esiste alcun accordo tra la Confederazione o il Canton Ticino e l'Università ungherese di Semmelweis »; circostanza, questa, confermata, in data 10 novembre 2016, con nota della medesima Segreteria di Stato elvetica.

L'esposizione dei summenzionati fatti consente, pertanto, di chiarire il perché non si sia reso possibile attivare il c.d. iter « semplificato ».

Devo rammentare, infatti, che tale iter, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, non può essere applicato qualora, come nel caso in esame, emergano documentazione e fatti nuovi rispetto a richieste già decise in Conferenza di servizi.

Infine, do notizia che solo in data 7 marzo u.s. le Autorità ungheresi hanno fornito riscontro, per il tramite della nostra Ambasciata, alle richieste del Ministero, fornendo tra l'altro la lista delle strutture pubbliche/private italiane che figurano nel registro dell'Ufficio dell'istruzione, dove l'Ateneo ungherese ha dichiarato che i propri studenti effettuano il tirocinio in Italia.

Solo dopo attenta verifica dei dati forniti dalle Autorità ungheresi e le singole richieste, si è valutato di portare le richieste stesse alla prossima Conferenza di servizi ex articolo 16 d.lgs. n. 206/2007 e s.m., che si terrà il prossimo 26 maggio.

ALLEGATO 7

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in riferimento all'età pediatrica.

1. 12. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riguardo agli aspetti socio-assistenziali.

1. 16. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) trasferimento all'Istituto superiore di sanità di tutte le attività concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, inclusa la valutazione e rilascio delle autorizzazioni di tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali e relativi emendamenti che ricadano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla Fase I alla Fase IV, l'individuazione e l'autorizzazione dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche e dei comitati etici nonché il coordinamento e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC).

1. 22. Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione, nella fase IV, al coinvolgimento delle associazioni dei rappresentanti dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, soprattutto per le malattie rare.

1. 17. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: , prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione sul sito dell'Istituto superiore di sanità dell'elenco dei centri autorizzati cui sia indicato il collegamento al sito istituzionale del centro clinico che deve essere dotato di un'apposita sezione trasparente che, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, renda pubblici tutti i nominativi e i *curricula* dei soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse e autorizzate nonché i correlati finanziamenti e *budget* di spesa ed i relativi contratti;

1. 23. Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione sul sito

dell'Aifa dell'elenco dei centri autorizzati cui sia indicato il collegamento al sito istituzionale del centro clinico che deve essere dotato di un'apposita sezione trasparente che, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, renda pubblici tutti i nominativi e i *curriculum* dei soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse e autorizzate nonché i correlati finanziamenti e *budget* di spesa ed i relativi contratti.

1. 24. Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo anche la definizione dei requisiti minimi per i medesimi centri, anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale.

1. 2. Fossati, Murer, Fontanelli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale.

1. 5. Fossati, Murer, Fontanelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione che fra i tre studi clinici richiesti a sostegno della richiesta di approvazione, almeno uno studio clinico controllato di Fase 3, venga condotto da un ente indipendente senza fini di lucro e in assenza di potenziali conflitti di interesse con l'azienda farmaceutica titolare della richiesta di autorizzazione.

1. 3. Fossati, Murer, Fontanelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riguardo al necessario approccio metodologico di medicina di genere di

cui alla precedente lettera c), individuazione delle modalità volte alla promozione e sostegno della ricerca scientifica e farmacologica della medicina di genere, anche attraverso:

1) la previsione di strumenti di incentivazione fiscale;

2) il coinvolgimento degli enti vigilati dal Ministero della salute e, in particolare, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché di enti di ricerca, università e aziende sanitarie;

3) l'adozione da parte del Ministero della salute in collaborazione con l'AIFA e con l'ISS, e in conformità a quanto stabilito dall'*European Medicines Agency* (EMA), di specifiche raccomandazioni affinché nelle fasi di sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici sia evitata ogni discriminazione di genere.

1. 4. Murer, Fossati, Fontanelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) individuazione di idonee modalità finalizzate ad implementare e garantire una farmacovigilanza attiva svolta da enti pubblici e privati indipendenti, volta prioritariamente a rilevare le reazioni avverse e gli effetti tossici dei farmaci.

1. 6. Fossati, Murer, Fontanelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione di obblighi e prescrizioni in materia di finanziamento privato dei progetti di ricerca onde evitare possibili distorsioni dei risultati motivati da interessi di parte. Per i progetti riguar-

danti la ricerca epidemiologica-ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute delle popolazioni esposte ai vari rischi ambientali, adottare protocolli in conformità a quanto previsto dal documento ISEE (*International Society for Environmental Epidemiology*) e secondo la dichiarazione di interesse dell'*International Agency for Research on Cancer* (IARC).

1. 25. Lorefice, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo in particolare procedure idonee a garantire che:

1) le persone incaricate e coinvolte a qualsiasi titolo nella sperimentazione clinica non abbiano conflitti di interesse, siano indipendenti dal finanziatore della sperimentazione clinica, e siano esenti da qualsiasi indebito condizionamento e che non abbiano interessi finanziari o personali, diretti o indiretti, potenzialmente in grado di inficiarne l'imparzialità della ricerca, garantendo a tal fine che dette persone compilino e rendano pubblici, ogni anno, una dichiarazione sui loro interessi finanziari e il *curriculum vitae* dal quale sia desumibile ogni carica o incarico, anche gratuito, presso enti o aziende, pubblici e privati;

2) la scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti;

3) i ricercatori abbiano un ruolo primario sia nel disegno sia nella conduzione degli studi clinici, con integrale autonomia nell'analisi, nella pubblicazione e nella diffusione dei dati, senza alcuna

influenza o condizionamento da parte del soggetto finanziatore della ricerca o da vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali;

4) le riviste scientifiche si impegnino a promuovere il rispetto delle regole di trasparenza chiedendo agli autori di articoli di dichiarare in modo trasparente il ruolo svolto da essi nel progetto, di chi è stata la responsabilità della analisi dei dati, dando evidenza di eventuali conflitti d'interesse dei membri dei comitati o responsabili editoriali;

5) i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

1. 26. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immis-

sione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

- 1. 27.** Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avendo riguardo della necessità di garantire prioritariamente un rapido accesso a nuovi trattamenti innovativi concernenti condizioni cliniche fortemente debilitanti e/o potenzialmente letali per le quali non esistono, o esistono solo in misura limitata, opzioni terapeutiche, come nel caso delle malattie rare e ultra-rare e comunque avendo riguardo dei benefici previsti a livello terapeutico e di sanità pubblica.

- 1. 28.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: avendo ottenuto previamente il consenso informato del paziente sull'uso del materiale biologico che lo riguarda direttamente.

- 1. 18.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) attribuzione al Comitato etico nazionale dei compiti di indirizzo generali

e criteri uniformi di valutazione degli studi.

- 1. 42.** Miotto.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: sperimentazione clinica aggiungere le seguenti: , anche in rapporto alla collaborazione con altri Comitati etici per quanto riguarda le ricerche a carattere multicentrico,.

- 1. 19.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: sperimentazione clinica aggiungere le seguenti: , garantendo il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, soprattutto nel caso delle malattie rare,.

- 1. 20.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

01) l'istituzione di una Banca dati nazionale, accessibile per via telematica ad istituti ed enti di ricerca pubblici e privati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, al fine di diffondere tutti i risultati, sia ad esito positivo che negativi, delle sperimentazioni precliniche, e dei *trial* clinici; individuazione di forme di incentivazione per il contributo all'implementazione della suddetta Banca dati, anche ai fini della distribuzione dei finanziamenti per gli anni successivi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali.

- 1. 29.** Baroni, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando che la selezione sia ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti e

criteri predefiniti che escludano ogni forma, anche potenziale, di conflitto d'interesse ed in conformità alla disciplina vigente in materia di accesso agli incarichi pubblici dirigenziali, prevedendo l'esclusività del rapporto di lavoro e l'adeguamento integrale, anche per le strutture private che siano state autorizzate alla sperimentazione clinica, l'integrale attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

1. 30. Nesci, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che:

a) le persone incaricate di convalidare e valutare la domanda non abbiano conflitti di interesse, siano indipendenti dal promotore, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica, e siano esenti da qualsiasi indebito condizionamento e che non abbiano interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiarne l'imparzialità, garantendo a tal fine che dette persone compilino e rendano pubblici, ogni anno, una dichiarazione sui loro interessi finanziari e il *curriculum vitae* dal quale sia desumibile ogni carica o incarico, anche gratuito, presso enti o aziende, pubblici e privati;

b) presso l'Istituto superiore di sanità sia costituito un elenco nazionale, da rinnovare ogni cinque anni, di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, sulla base di criteri e requisiti predefiniti, assicurando la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti inca-

paci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare;

c) i comitati etici siano costituiti tramite selezione dall'elenco nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, previa chiamata pubblica della sua costituzione che sia funzionale e successiva alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, avanzata dal ricercatore o dal promotore;

d) un comitato etico nazionale al quale sono sottoposte le procedure di valutazione degli studi clinici che necessitano di revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi.

1. 31. Colonnese, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) l'individuazione di procedure informatizzate per la gestione della documentazione concernente la richiesta di parere al comitato etico per l'avvio degli studi clinici, che deve essere espresso entro tempi certi e stabiliti.

1. 7. Murer, Fossati, Fontanelli.

Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dando evidenza di ogni forma di finanziamento o sponsorizzazione, diretta ed indiretta, da parte di terzi e prevedendo che presso il Ministero della salute sia costituita una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche.

1. 32. Loreface, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) la definizione, nei contratti, di meccanismi di partecipazione agli utili eventuali nella commercializzazione di esiti di ricerche nate in centri di ricerca pubblici, attraverso il ritorno di percentuali concordate tra investitori privati e titolari delle ricerche in ambito pubblico, da assegnare al 50 per cento ai medesimi centri di ricerca pubblici e per la restante parte ai Fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.

1. 43. Il Relatore.

Al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione, prevedendo a tal fine che detti soggetti compilino e rendano pubblici, ogni anno, una dichiarazione sui loro interessi finanziari e sui redditi percepiti, nonché il *curriculum vitae* dal quale sia desumibile ogni carica o incarico, anche gratuito, presso enti o aziende, pubblici e privati.

1. 33. Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) meccanismi di valutazione indipendenti dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche e private nell'ambito delle sperimentazioni cliniche, prevedendo la revoca delle autorizzazioni nel caso di valutazione insufficiente.

1. 34. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando a chiunque l'accesso ai dati delle sperimentazioni concluse attraverso un formato di agevole consultazione che

preveda l'interconnessione dei dati e dei documenti tra loro correlati mediante un numero identificativo della sperimentazione clinica e collegamenti ipertestuali che colleghino, ad esempio, la sintesi, la sintesi per i non addetti ai lavori, il protocollo e il rapporto sullo studio clinico di una sperimentazione clinica, rimandando altresì ai dati di altre sperimentazioni cliniche in cui sia stato utilizzato lo stesso medicinale sperimentale. Le informazioni sono rese pubbliche nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

1. 35. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle norme sul consenso informato come previste dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e previa notifica pubblica dell'avvio della sperimentazione clinica, dell'inizio e della fine del periodo di arruolamento dei soggetti per la sperimentazione clinica e la conclusione della stessa, così da consentire ai pazienti di valutare le possibilità di partecipazione all'avvio di una sperimentazione.

1. 37. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) un efficace sistema di rilevazione e tracciabilità che consenta anche di segnalare le sospette reazioni avverse gravi e inattese, ogni altro evento rilevante in termini di rapporto rischi/benefici o qualunque evento inatteso potenzialmente in grado di incidere sulla valutazione del medicinale, sotto il profilo dei rischi e dei benefici, oppure di portare a modifiche nella somministrazione del prodotto o nella conduzione di una sperimentazione

clinica in generale, anche tenendo conto di altre e concomitanti ricerche condotte in ambiti e contesti diversi e omologhi come indicato dal Regolamento UE n. 536/2014.

1. 36. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 2, lettera h), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve tutte le norme di protezione delle donne fertili.

1. 13. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca.

1. 44. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) revisione del sistema di notifica delle reazioni e degli eventi avversi verificatisi nel corso della sperimentazione, anche al fine di garantire una maggiore efficienza, tempestività e completezza della notifica medesima.

1. 8. Murer, Fossati, Fontanelli.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: e conduzione *fino a:* sperimentazione *con le seguenti:* , conduzione, coordinamento e gestione dei dati degli studi clinici e della sperimentazione.

1. 45. Fauttilli.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando specificamente le tesi di laurea a carattere sperimentale.

1. 14. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) individuazione delle modalità più idonee a garantire e implementare il costante finanziamento di studi clinici indipendenti sull'uso dei farmaci, anche attraverso la regolarità dell'emanazione dei bandi già previsti dall'articolo 48, comma 19 del decreto-legge n. 269 del 2003, per la realizzazione di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, nonché sui farmaci orfani e salvavita.

1. 9. Fossati, Murer, Fontanelli.

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: e dei pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , degli infermieri, degli ostetrici, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici di radiologia e dei dietisti.

1. 21. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.

1. 15. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, lettera m), numero 2), sostituire le parole da: entro i limiti *fino alla fine del numero con le seguenti:* a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quarant'anni.

1. 10. Murer, Fossati, Fontanelli.

Al comma 2, lettera m), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le norme sulla trasparenza e l'assenza di conflitti d'interesse previste dalla presente legge, nonché meccanismi sanzionatori.

1. 38. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

- 1. 39.** Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenere la realizzazione, anche prevedendo forme di coordinamento, con l'obiettivo di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali.

- 1. 11.** Fossati, Murer, Fontanelli.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , consentendo anche agli studi clinici senza scopo di lucro lo sviluppo industriale del farmaco a patto che siano garantiti prezzi etici del farmaco e che il 50 per cento dei ricavi derivanti dalla commercializzazione del farmaco siano destinati all'istituzione pubblica di ricerca per essere reinvestiti nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi farmaci.

- 1. 40.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

o) individuazione delle modalità di valutazione delle sperimentazioni precliniche basate su ricerche che utilizzano metodi scientifici validati nonché sulla valutazione retrospettiva delle stesse, al fine di tutelare la salute del volontario sano prima e successivamente del malato.

- 1. 1.** Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 14 aggiungere le seguenti: , commi da 1 a 3,.

- 1. 46.** Fauttilli.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 41.** Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema Sanitario Nazionale).

1. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento della medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone con proprio decreto un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere, d'ora in poi medicina di genere, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) in modo omogeneo sul territorio nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) orientamento, a livello nazionale, attento alle differenze di sesso e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, prevedendo un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane, al fine di garantire l'appropriatezza delle cure;

b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psicosociale basata sulle differenze di sesso e di genere;

c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;

d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie in un'ottica di differenza di sesso e di genere.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, inserisce tra gli obiettivi del Patto per la salute la promozione e il sostegno alla medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche promuovendo:

a) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l'indizione di bandi nazionali, finanziati dallo Stato;

b) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica, sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e locali;

c) l'adozione di linee guida attente alle differenze per sesso e genere per la pratica clinica delle diverse patologie;

d) l'adozione da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di obiettivi divulgativi, formativi e clinici di medicina di genere, rivolto ai dipendenti e alla popolazione;

e) la sensibilizzazione delle riviste scientifiche ai fini dell'accreditamento di pubblicazioni attente ai determinanti sesso e genere.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi piani sanitari agli obiettivi del Patto per la salute stabiliti ai sensi del comma 3, con disposizioni che dettagliano le applicazioni regionali.

5. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli ordini e ai collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a ordini o

collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere in tutto il territorio nazionale.

6. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone un Piano formativo nazionale per la medicina di genere volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. Tali corsi sono attivati in tutte le classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e sono recepiti nei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.

7. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo e derivata da un Osservatorio specificamente dedicato, istituito presso i propri Enti vigilati.

1. 01. Paola Boldrini, Lenzi, Beni, Sbroliini, Amato, Mariano, Miotto.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 6.** Il Relatore.

Sopprimerlo.

* **2. 3.** Lenzi, Carnevali, Mariano, Miotto.

Sopprimere il comma 1.

2. 5. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 1, dopo le parole: si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, *aggiungere le seguenti:* con l'inserimento di procedure che consentano

ai malati oncologici di accedere alle terapie riabilitative psico-fisiche, per facilitare il loro reinserimento professionale e delle procedure che consentano ai pazienti anziani di accedere alla valutazione multidimensionale presso centri appositamente attrezzati, nonché.

2. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Secondo i principi di finanza pubblica di cui al comma precedente, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con il potenziamento di indagini diagnostiche e visite specialistiche per patologie invalidanti e disabili-tanti.

2. 4. Rondini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco ».

2. 01. Rondini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, anche mediante abrogazione della legge istitutiva di ciascun ordine, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della natura di enti pubblici non economici ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisazione che gli ordini agiscono quali organi ausiliari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) definizione della struttura amministrativa e organizzativa degli ordini professionali conformemente al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di con-

trollo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

c) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, con riduzione del numero degli ordini professionali mediante accorpamento per area, salvaguardando all'interno di ciascun ordine la presenza di almeno un albo in ogni regione per ciascuna professione regolamentata; prevedendo in particolare:

1. l'ordine delle professioni sanitarie dell'area medica e scientifica: albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo degli psicologi;

2. l'ordine delle professioni sanitarie dell'area infermieristica e ostetrica: albo degli infermieri e albo delle ostetriche;

3. l'ordine delle professioni sanitarie dell'area tecnica: albo dei tecnici audiometristi, albo dei tecnici di laboratorio biomedico, albo dei tecnici di neurofisiopatologia, albo dei tecnici ortopedici, albo dei tecnici audioprotesisti, albo dei tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, albo degli igienisti dentali, albo dei dietisti;

4. l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione e della prevenzione: albo degli educatori professionali sanitari, albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari;

5. l'ordine delle professioni sanitarie dell'area della medicina non convenzionale: albo dei chiropratici; albo degli osteopati; albo dei naturopati;

d) prevedere che l'istituzione degli albi di cui alla precedente lettera e) o di

albi per nuove professioni è subordinata alla definizione del profilo professionale nel quale è indicato l'ambito delle competenze e delle attività di ciascuna professione e alla definizione del percorso formativo abilitante all'esercizio della professione;

e) prevedere l'accorpamento di aree qualora, a livello nazionale, il numero dei professionisti iscritti agli albi afferenti all'area non sia superiore a 200.000;

f) determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendo una riduzione del 50 per cento, l'assoggettamento degli ordini professionali al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e al controllo della Corte dei conti, prevedendo l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o alle dipendenze di soggetti privati e prevedendo altresì un'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato;

g) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela al libero esercizio delle libere professioni, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti, nonché attribuendo al sistema ordinistico specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche;

h) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione degli albi professionali presso gli ordini professionali, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mondo delle professioni e di pubblicità legale degli albi, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

i) definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

j) riordino della funzione disciplinare degli ordini prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante e assicurando l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo ovvero chi ricopre cariche elettive negli ordini territoriali o nazionali;

k) previsione di un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

l) riduzione del numero dei componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, esclusivamente telematica, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, sul limite ai mandati non superiore a due e sull'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali; individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali degli ordini professionali accorpati; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali, anche elettive, in organi ed ammini-

strazioni dello Stato, degli enti ed organismi di diritto pubblico sia nazionali e locali nonché degli altri enti associativi, anche privati, che siano rappresentativi del mondo professionale; previsione di una incompatibilità specifica per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua; definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali; previsione di un'adeguata partecipazione alle attività degli ordini professionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali;

m) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari straordinari in caso di inadempienza da parte degli ordini professionali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previ-

sto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. 47. Baroni, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: In ogni regione.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: circoscrizione geografica ovunque esse ricorrano con la seguente: regione.

3. 48. Baroni, Nesci, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei fisici,.

*Conseguentemente, all'articolo 6, appor-
tare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sopprimere le parole: e dei fisici,;

b) al comma 5, sopprimere la lettera e-ter);

c) sopprimere il comma 7;

d) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole; e dei fisici,;

e) sostituire la rubrica dell'articolo 6 con la seguente: Ordinamento della professione di chimico.

3. 107. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei fisici,.

*Conseguentemente, all'articolo 6, appor-
tare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sopprimere le parole: e dei fisici,;

b) al comma 5, sopprimere la lettera e-ter);

c) sopprimere il comma 7;

d) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole; e dei fisici,.

3. 49. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei podologi e dei podoiatri.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

(Profilo professionale del podologo).

1. Il podologo è l'operatore sanitario, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, che tratta direttamente, dopo un esame obiettivo, le affezioni del piede, le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le

verruche, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, il piede doloroso, le ulcerazioni, le piaghe, le ferite, le alterazioni posturo-pediche. Per la cura delle affezioni podologiche egli può utilizzare farmaci topici e ricorrere a piccoli interventi chirurgici, in anestesia locale. Ai fini della prevenzione e dell'educazione sanitaria, il podologo assiste i soggetti a rischio per fasce di età e, in stretta collaborazione con il medico, i soggetti portatori di patologie sistemiche. Il podologo predispone e applica inoltre ortesi finalizzate alla terapia di patologie del piede di propria competenza. Il podologo, per le diagnosi di sua competenza, si avvale di strumenti idonei e di tecniche non invasive nonché dell'utilizzo di apparecchiature diagnostiche per immagini. Il podologo segnala al medico le sospette condizioni patologiche del paziente che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico. Il podologo svolge attività nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o di libero professionista.

ART. 7-ter.

(Corso di laurea magistrale in podoiatria).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria. Con il medesimo decreto è stabilito il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina.

3. 101. Elvira Savino.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei podologi e dei podoiatri.

3. 102. Elvira Savino.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: esiguo

con le seguenti: inferiore ai cinquemila iscritti.

3. 50. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati,

3. 51. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su proposta delle *con la seguente:* sentite le.

3. 9. Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: circoscrizioni geografiche confinanti *aggiungere le seguenti:* o la regione.

3. 10. Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

3. 103. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: enti pubblici non

economici *inserire le seguenti*: ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- 3. 52.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: quali organi sussidiari dello Stato.

- 3. 11.** Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera a), sostituire la parola: sussidiari *con la seguente*: ausiliari.

- 3. 53.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e;

b) dopo le parole: Ministero della salute *inserire le seguenti*: e al controllo della Corte dei conti;

c) sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica.

- 3. 54.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera c), le parole: nei codici deontologici, *sono sostituite dalle seguenti*: nei rispettivi codici deontologici.

- 3. 8.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; non svolgono ruoli di rappresen-

tanza sindacale e non partecipano alla contrattazione collettiva.

- 3. 12.** Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: la tenuta e la pubblicità *con le seguenti*: la tenuta informatizzata e la pubblicità telematica.

- 3. 55.** Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera e), sostituire le parole: in armonia con i principi del *con le seguenti*: dando piena attuazione al.

- 3. 56.** Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera f), sostituire la parola: partecipano *con le seguenti*: sono consultati in merito.

- 3. 57.** Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera h), sopprimere le parole: , organizzazione e valutazione.

- 3. 58.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) mantengono la funzione disciplinare, in base alle rispettive competenze, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 e dall'articolo 8, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sulla riforma degli ordini professionali eserci-

tandola in base ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221;

3. 33. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo *con le seguenti:* nell'albo.

3. 59. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: nominato dal Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* , nonché tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.

3. 60. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: I componenti degli uffici istruttori *aggiungere le seguenti:* non possono ricoprire cariche all'interno dei consigli direttivi e.

3. 61. Grillo, Nesci, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa degli ordini territoriali è conforme alle disposizioni di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati del-

l'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. 62. Grillo, Baroni, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, dopo le parole: Ciascun ordine *aggiungere le seguenti:* , garantendo l'equilibrio di genere nella rappresentanza, secondo modalità stabilite nei successivi regolamenti,.

3. 14. Amato, Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, dopo le parole: in assemblea, *aggiungere le seguenti:* , garantendo l'equilibrio di genere nella rappresentanza, rinviando a successivi regolamenti le modalità per il rispetto delle quote di genere,.

3. 106. Locatelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il Consiglio direttivo degli Ordini esistenti e il Consiglio direttivo dei costituenti Ordini, oggi già Collegi, analogamente all'Ordine dei medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono costituiti da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della Sa-

lute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso ART. 2, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), dai relativi componenti i Consigli Direttivi delle rispettive professioni di Infermiere, di Ostetrica e dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

b) al comma 1, capoverso ART. 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le Federazioni degli Ordini e dei Collegi esistenti, in analogia, all'Ordine dei

medici chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio.

c) al medesimo capoverso ART. 8, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

La commissione di albo per la professione medica, per la professione infermieristica, per la professione ostetrica e per la professione di tecnico di radiologia medica è composta dai membri che compongono i rispettivi Comitati Centrali, afferenti specificatamente a ciascuna delle professioni ora indicate.

Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno delle Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche, con decreto del Ministro della salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Comitato Centrale, dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Comitato Centrale dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione dovrà garantire una rappresentanza

per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli Ordini con un solo albo e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; gli Ordini con più albi ed i rispettivi Organi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato (4 anni) nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i consigli direttivi, nella composizione attuale, provvederanno all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge in ottemperanza alle indicazioni dei Comitati-Centrali delle proprie Federazioni.

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli organi delle Federazioni nazionali con un solo albo, di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; gli Organi delle Federazioni con più albi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato (4 anni) nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i Comitati Centrali, nella composizione at-

tuale, provvederanno all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge ed in particolare disponendo dei poteri attribuiti dalla legge verso i consigli direttivi dei propri ordini costituiti.

3. 46. Rondini.

Al comma 1, ART. 2, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il Consiglio direttivo degli Ordini esistenti e il Consiglio direttivo dei costituendi Ordini, oggi già Collegi, analogamente all'Ordine dei Medici Chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono costituiti da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

3. 2. Gullo, Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordi-

nate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

3. 25. Paola Boldrini, Mariano.

Al comma 1, ART. 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: Consiglio direttivo aggiungere le seguenti: analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), dai relativi componenti i Consigli Direttivi delle rispettive professioni di Infermiere, di Ostetrica e dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica.

Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

3. 3. Gullo, Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: Consiglio direttivo aggiungere le seguenti: ; analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le commissioni d'albo sono costituite, come stabilito dalla lettera a), dai relativi componenti i Consigli direttivi delle rispettive professioni di Infermiere, di Ostetrica e dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

3. 15. Paola Boldrini, Carnevali, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: Consiglio direttivo aggiungere le seguenti: ; analogamente, per le professioni già ordinate in Collegi le

commissioni d'albo sono costituite, come stabilito dalla lettera a), dai relativi componenti i Consigli direttivi delle rispettive professioni di Infermiere, di Ostetrica e dei Tecnici sanitari di Radiologia medica.

3. 27. Paola Boldrini, Mariano.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo dei revisori legali quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente, scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3. 63. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono esclusivamente in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il seggio elettorale è composto da cinque componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo.

3. 64. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 4, dopo le parole: caratteristiche geografiche aggiungere le seguenti: prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in

via telematica regolato da apposito decreto ministeriale del Ministero della Salute e con oneri a carico degli ordini. Onde garantire un'ampia partecipazione l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere è obbligatoria per l'elezione degli organi degli ordini dei medici, e l'ordine degli infermieri.

- 3. 13.** Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, sopprimere le parole: il tesoriere.

- 3. 65.** Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, dopo la parola: segretario *aggiungere la seguente:* verbalizzante.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: segretario, *ovunque essa ricorra, aggiungere la seguente:* verbalizzante.

- 3. 66.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.

- 3. 17.** Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di presidente può essere ricoperto dalla stessa persona per due soli mandati.

- 3. 16.** Cova, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 8, dopo le parole: ha la rappresentanza *aggiungere la seguente:* istituzionale.

- 3. 67.** Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 3, alla rubrica, sostituire le parole: del Consiglio direttivo *con le seguenti:* dell'Ordine territoriale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, sostituire le parole: Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine *con le seguenti:* All'Ordine territoriale.

- 3. 68.** Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , *anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione.*

- 3. 69.** Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per ragioni di spese, di onorari.

- 3. 70.** Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera g), sostituire le parole: la tassa annuale *con le seguenti:* il contributo volontario annuale.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 6, comma 1, sopprimere la lettera d).

- 3. 75.** Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

3. 71. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) esercitare la funzione disciplinare di cui all'articolo 1 comma 2 lettera h) ed all'articolo 2 comma 2-bis e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari divenuti operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

3. 34. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: adottare e.

3. 72. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 2, sopprimere la lettera d).

3. 73. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 2, capoverso ART. 3, lettera d), dopo le parole: come individuate aggiungere le seguenti: dalla legge.

3. 35. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario, esterno all'Ordine, al quale competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.

3. 74. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli iscritti all'albo che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione sono fatti salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro nel rispetto della normativa regionale nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. 31. Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Gelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Ciascun ordine disciplina nei propri albi le procedure per il trasferimento dei propri iscritti.

3. 22. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Non può essere iscritto all'albo chi sia collocato in quiescenza e non eserciti più la professione. L'iscritto all'albo che dimostri di essere disoccupato è esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione.

3. 76. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso articolo ART. 6, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) per i medici veterinari aver riportato condanna definitiva anche in applicazione della pena richiesta dalle parti o decreto penale di condanna per i reati di cui al capo IX-bis del Codice penale nonché per la violazione dell'articolo 727 c.p. e articolo 348 c.p..

3. 1. Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso ART. 6, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , accertata dall'Ordine la irreperibilità del sanitario.

3. 24. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 6, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cancellazione ha valore su tutto il territorio nazionale.

3. 18. Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 1, dopo le parole: presso enti e istituzioni aggiungere le seguenti: nazionali, internazionali ed europee.

3. 28. Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento degli Ordini regionali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. 77. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sostituire la parola: indirizzo con la seguente: promozione.

3. 36. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: La verifica dei titoli abilitanti è affidata in via esclusiva all'Ordine competente.

3. 26. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le Federazioni nazionali approntano e promuovono il Codice deontologico approvato nei rispettivi Consigli nazionali dai consiglieri presidenti di Ordine che rappresentino almeno due terzi degli iscritti a livello nazionale e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali che vi aderiscono con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da *équipe* multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

3. 37. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il codice deontologico è adottato previa consultazione con le associazioni rappresentative dei pazienti e dei consumatori ed è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute che ne verifica la conformità alla legislazione vigente.

3. 78. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La struttura amministrativa e organizzativa delle Federazioni nazionali

degli ordini professionali è conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. 79. Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le Federazioni degli Ordini e dei Collegi esistenti, in analogia, all'Ordine dei Medici Chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatta salva la composizione attuale per il periodo transitorio.

3. 4. Gullo, Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della

Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

La commissione di albo per la professione medica, per la professione infermieristica, per la professione ostetrica e per la professione di tecnico di radiologia medica è composta dai membri che compongono i rispettivi Comitati Centrali, afferenti specificatamente a ciascuna delle professioni ora indicate. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno delle Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche, con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Comitato Centrale, dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Comitato Centrale dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

3. 5. Gullo, Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, sostituire le parole da: Con decreto del Ministro della salute *fino a:* Ordini delle professioni infermieristiche *con le seguenti:* Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo delle singole professioni oggi non ordinate che verranno assorbite all'interno delle Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche, con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Comitato Centrale, dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Comitato Centrale dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di 5 componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.

3. 30. Paola Boldrini, Mariano.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 4, sostituire le parole: I rappresentanti di albo eletti con le seguenti: Nove componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo.

3. 80. Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 38. Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 8, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché tre rappresentanti delle associazioni rappresentative di pazienti e due dei consumatori.

3. 81. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, sopprimere le parole: , il tesoriere.

3. 82. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, dopo la parola: segretario aggiungere la seguente: verbalizzante.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: segretario, ovunque essa ricorra, aggiungere la seguente: verbalizzante.

3. 83. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi.

3. 20. Lenzi, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di presidente può essere ricoperto dalla stessa persona per due soli mandati.

3. 19. Cova, Mariano, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 6, dopo le parole: ha la rappresentanza aggiungere la seguente: istituzionale.

3. 84. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 7, primo periodo, dopo le parole: scrutinio segreto aggiungere le seguenti: , con la

garanzia dell'equilibrio di genere nella rappresentanza, le cui modalità vengono determinate con successivi regolamenti.

- 3. 21.** Amato, Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 11, sostituire le parole: dello statuto e delle loro con la seguente: delle.

- 3. 85.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 13.

- 3. 86.** Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 14, sostituire le parole: Al Comitato centrale di ciascuna Federazione con le seguenti: Alla Federazione nazionale.

- 3. 87.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 14, lettera a), sopprimere le parole: predisporre e le parole: gli albi e.

- 3. 39.** Rondini.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 19, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

- 3. 88.** Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 19, terzo periodo, sostituire le parole: nominata una commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi pro-

fessionali della categoria; alla commissione con le seguenti: nominato un commissario straordinario al quale.

- 3. 89.** Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Sopprimere i commi 3 e 4.

- 3. 90.** Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli Ordini con un solo albo e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; gli Ordini con più albi ed i rispettivi Organi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato (4 anni) nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i consigli direttivi, nella composizione attuale, provvederanno all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge in ottemperanza alle indicazioni dei Comitati Centrali delle proprie Federazioni.

- 3. 6.** Gullo, Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

Al comma 3, sopprimere le parole: ; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: ; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

- 3. 91.** Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli organi delle Federazioni nazionali con un solo albo, di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; gli Organi delle Federazioni con più albi in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in carica almeno per un ulteriore mandato (4 anni) nella loro composizione numerica attuale con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà alla fine dell'ulteriore mandato con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nella fase transitoria, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, i Comitati Centrali, nella composizione attuale, provvederanno all'indirizzo, al coordinamento e all'organizzazione delle professioni da assorbire attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge ed in particolare disponendo dei poteri attribuiti dalla legge verso i consigli direttivi dei propri ordini costituiti.

- 3. 7.** Gullo, Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

Al comma 5, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

- 3. 92.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: il regime delle incompatibilità aggiungere le seguenti: ulteriori rispetto a quelle già

disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

- 3. 93.** Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: e il limite dei mandati.

- 3. 40.** Rondini.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e il limite aggiungere le seguenti: di due anni.

- 3. 94.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: per l'applicazione degli atti sostitutivi.

- 3. 41.** Rondini.

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità alle norme che disciplinano la contabilità di Stato e degli enti pubblici.

- 3. 95.** Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: indirizzo e.

- 3. 42.** Rondini.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: le sanzioni con le seguenti: i comportamenti punibili, le relative sanzioni opportunamente graduate.

- 3. 32.** Lenzi, Paola Boldrini, Mariano.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7 e al comma 8 sopprimere le parole: e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 e, ovunque ricorra nell'articolo, sopprimere la parola: statuto.

3. 96. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: degli con le seguenti: dei propri.

3. 43. Rondini.

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

3. 97. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

3. 44. Rondini.

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: degli uffici con le seguenti: dei propri uffici.

3. 45. Rondini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Nel caso in cui gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 13 superino il numero di 15.000 a livello nazionale, si istituisce uno specifico Ordine che confluisce nella Federazione nazionale di cui al comma 11.

3. 100. Fauttilli.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una

delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

14-bis. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

14-ter. Gli accordi di cui al comma 14-bis individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, il relativo percorso di studi, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

14-quater. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

14-quinquies. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 in materia di integrazioni delle professioni sanitarie.

14-sexies. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è abrogato.

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della presente legge.

3. 105. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla legge n. 251 del 2000 « Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione osteetrica »).

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario » sono inserite le seguenti: « nonché di dirigente del servizio sociale alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sez. A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 e del quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 di altra laurea magistrale »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario » sono inserite le seguenti: « nonché di dirigente del servizio sociale, ».

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « nonché il personale appartenente alla professione di assistente sociale ».

3. 01. Carnevali, Gelli, Piazzoni, D'Incecco, Amato, Mariano, Miotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie).

1. Per una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico psichico e sociale in applicazione dell'articolo 6 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute, è istituita l'area delle professioni socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. In attuazione del comma 1, il Governo è delegato ad individuare i profili professionali necessari mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'individuazione dei nuovi profili professionali sociosanitari il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la Salute tra Stato e regioni e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari, definendo le funzioni caratterizzanti evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità è definito l'ordinamento didattico della formazione dei profili professionali sociosanitari.

5. Sono ricompresi nell'area professionale del presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, delle professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale, modificandone la precedente collocazione normativa.

3. 02. Lenzi, Carnevali, Beni, Mariano, Miotto.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 4. Rondini.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute attiva, in riferimento al comma 3 della legge 10 febbraio 2006 n. 43, la relativa procedura per l'individuazione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.

4. 5. Rondini.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

4. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro degli Osteopati.

L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea o titoli equipollenti, definiti con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista nel campo del diritto alla salute in ambito della medicina non convenzionale, ai sensi della normativa vigente.

4. 6. Rondini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata).

1. Il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la professione sanitaria di osteopata, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 « Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali », mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'individuazione della nuova professione sanitaria di osteopata è da comprendere nell'area di cui agli articoli 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed avviene, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la Salute tra Stato e regioni e nei Piani sanitari regionali e che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute dall'ordinamento italiano.

2. L'individuazione della professione sanitaria dell'osteopata, così come previsto

dall'articolo 5, comma 3 della legge n. 43 del 2006 è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da un'apposita commissione, operante nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, nominata dal Ministero della salute, alla quale partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti della Federazione Nazionale degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e delle Associazioni dei fisioterapisti riconosciute maggiormente rappresentative con decreto del Ministro della Salute, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano l'ambito di attività della professione di osteopata, definendo le funzioni caratterizzanti evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute dall'ordinamento italiano o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di osteopata di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

5. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria o equipollente in osteopatia, ai

sensi del decreto di cui al comma 5, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

4. 2. Carnevali, Paola Bragantini, Beni, Paola Boldrini, Mariano, Piccione, Miotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il corso di formazione universitaria post laurea in osteopatia alla quale possono accedere i laureati in fisioterapia o in medicina e chirurgia.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti in osteopatia conseguiti in sedi formative italiane ed estere antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

4. 3. Lenzi, Paola Bragantini, Carnevali, Paola Boldrini, Amato, Mariano, Piccione, Miotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Istituzione della professione dell'osteopata).

1. È istituita la professione dell'osteopata. Per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso del titolo di studio universitario abilitante, come definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, o titolo equipollente e l'iscrizione al registro isti-

tuito con apposito decreto presso il Ministero della salute.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di studi ed è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

3. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, acquisito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, è adottato il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'osteopata ed è istituito il registro di cui al comma 1.

4. 10. Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle professioni sanitarie è prevista la professione dell'osteopata, la cui istituzione è subordinata all'esito delle procedure previste dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006.

4. 7. Gigli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sanitarie con le seguenti: tecnico-sanitarie.

4. 12. Catanoso.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sanitaria con le seguenti: tecnico-sanitario e sopprimere le parole: o titolo equipollente.

4. 13. Catanoso.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o titolo equipollente.

4. 14. Catanoso.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o titolo equipollente con le seguenti: conseguita al termine del relativo percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 2 o il possesso di un titolo equipollente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o titolo equipollente con le seguenti: conseguita al termine del relativo percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 2 o il possesso di un titolo equipollente.

4. 19. Gigli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: o titolo equipollente con le seguenti: conseguita al termine del relativo percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 2 o il possesso di un titolo equipollente.

4. 11. Fauttilli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: delle competenze fino a: osteopata con le seguenti: della nuova professione di osteopata e delle competenze ad essa riconducibili.

4. 8. Gigli.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: riconducibili alla professione aggiungere le seguenti: tecnico-sanitaria.

4. 15. Catanoso.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'osteopatia è una professione di interesse tecnico-sanitario che deve fare riferimento alla diagnosi e alla prescrizione medica.

4. 16. Catanoso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il MIUR, in accordo con il Ministero della Salute, sentito il CUN e il Consiglio Superiore di sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto con l'ordinamento didattico del corso di laurea per Osteopati, fissando gli obiettivi specifici del corso di laurea, il numero di crediti corrispondenti a ciascun SSD, il numero di crediti corrispondenti al tirocinio professionalizzante, il numero degli esami e le modalità con cui si svolgerà l'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Analogamente a quanto previsto per i corsi di Laurea L/SNT1, 2, 3, 4.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 2.

4. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4. 17. Catanoso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: nove mesi.

4. 9. Gigli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari e.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari e.

4. 20. Fauttilli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

4. 18. Catanoso.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

(Istituzione e definizione della professione del chinesologo).

1. È istituita la figura del professionista delle attività motorie, denominato chinesologo, le cui abilità, conoscenze e competenze sono individuate dalla norma tecnica UNI 11475.

2. Formano comunque oggetto della competenza del chinesologo le seguenti attività finalizzate al mantenimento del benessere e dell'efficienza psico-fisica mediante la promozione di stili di vita attivi nonché al recupero motorio:

a) conduzione e valutazione delle attività motorie, di *fitness* e *wellness* individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo e riadattativo, anche per la promozione della salute nella comunità;

b) informazione e comunicazione nell'ambito delle attività motorie;

c) progettazione, coordinamento, direzione tecnica e conduzione delle attività motorie di cui alle lettere a) e b).

3. Il chinesologo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe delle lauree in scienze delle attività

motorie e sportive (L-22), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero del diploma di educazione fisica rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica, ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero dei requisiti individuati dal Quadro europeo delle qualifiche, richiamati dalla norma tecnica UNI 11475.

4. Il chinesologo ha l'obbligo di rendere noto per scritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono i requisiti per l'esercizio della rispettiva attività ai sensi della presente legge.

5. La presenza di un responsabile di settore nelle palestre e nelle strutture gestite da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è obbligatoria. Il chinesologo è responsabile dell'applicazione dei programmi svolti nonché del rispetto delle normative anti-doping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente in materia.

6. Le regioni definiscono il numero di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture e gli impianti indicati al comma 5 possono associarsi tra loro, in numero non superiore a tre, per avvalersi, in regime di consulenza, di un medesimo chinesologo quale responsabile della struttura.

7. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 5 del presente articolo sono obbligati a rendere al comune territorialmente competente, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività per le strutture di nuova istituzione ed entro trenta giorni per le strutture già operanti, un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l'assunzione ovvero la stipula di un altro accordo di collaborazione da parte della struttura interessata con un chinesologo, in conformità a quanto previsto dal citato comma 5.

ART. 4-ter.

(Tecnico delle attività motorie).

1. È istituita la figura del tecnico delle attività motorie, che opera in collaborazione e sotto la direzione del chinesologo nell'assistenza alle persone per la corretta esecuzione degli esercizi previsti dai programmi di attività motorie.

2. Il tecnico delle attività motorie può proporre al chinesologo eventuali modifiche da apportare al programma previsto qualora ne riscontri la necessità.

3. Per l'attribuzione della qualifica di tecnico delle attività motorie è necessario il superamento di un percorso formativo nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi equivalente a 10 crediti formativi universitari.

4. 01. Abrignani, Borghese.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Competenze dell'ottico in possesso di laurea o di attestato in optometria).

1. In virtù del progresso tecnologico, delle comprovate competenze in materia di ottica oftalmica e del ruolo svolto nella prevenzione delle problematiche visive è concessa all'ottico in possesso di Laurea in Ottica e Optometria o di attestato di qualificazione in Optometria, previo superamento di uno specifico esame abilitante

l'individuazione, la correzione, la compensazione e il trattamento di tutte le anomalie ottico-refrattive e funzionali della visione, escludendo l'uso di terapie farmacologiche o chirurgiche.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge presente, definisce le modalità applicative del presente articolo.

4. 04. Parrini, Carnevali, Mariano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituzione e definizione della professione di musicoterapista).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del musicoterapista. Per l'esercizio della professione sanitaria di musicoterapista è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del musicoterapista.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria del musicoterapista.

3. Il decreto di cui al comma 2 definisce un corso abilitante di diploma accademico di primo livello che potrà tenersi presso i Conservatori di Stato,

secondo le modalità definite dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e dai decreti ministeriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999 n. 509, 3 luglio 2009 n. 90, 30 settembre 2009 n. 124, 12 novembre 2009 n. 154 e 20 febbraio 2013 n. 120.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 i Conservatori possono attivare attività formative attraverso convenzioni con le facoltà di medicina, psicologia e di scienze della comunicazione nonché con le scuole di formazione di natura privata espresse dalle associazioni di musicoterapia presenti sui territori regionali.

4. 05. Piazzoni, Sbröllini, Beni, Mariano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1406 del 1968 e della legge 19 maggio 1971 n. 403 (di formazione triennale specifica) e successivamente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 – e successive integrazioni e modificazioni – di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo *status* di « professione sanitaria » ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di « operatore sanitario » soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 99 del TULS con conseguente applicabilità dei successivi articolo 193 e 194 TULS. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti.

***4. 02.** Vezzali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1406 del 1968 e della legge 19 maggio 1971 n. 403 (di formazione triennale specifica) e successivamente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 – e successive integrazioni e modificazioni – di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo *status* di « professione sanitaria » ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di « operatore sanitario » soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 99 del TULS con conseguente applicabilità dei successivi articolo 193 e 194 TULS. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti.

***4. 08.** Cova, Mariano, Patriarca.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista).

1. Nell'ambito degli operatori di interesse sanitario è individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collocazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attività in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Mini-

stero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell'ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1° febbraio 2006 n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze del massofisioterapista.

2. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'accordo fra Stato, regioni e province autonome, l'inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo del massofisioterapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.

3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. È garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, sarà riconosciuta con decreto del Ministero della salute ai soli fini dell'esercizio professionale (subordinato o autonomo).

4. 06. Piccione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofi-

sioterapista, di terapeuta della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi », Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità « Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione », articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili », articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 « , tutela sanitaria delle attività sportive » limitatamente alla frase « corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione "Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi ».

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le

attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006 n. 43.

6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

*4. 03. Rondini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono sopresse le figure di massofisioterapista, di terapeuta della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi », decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità « Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione », articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili », articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 « , tutela sanitaria delle attività sportive » limitatamente alla frase « corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione "Determinazione delle materie fondamentali

di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi ».

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

***4. 07.** Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 4.** Carnevali, Mariano.

Sopprimerlo.

***5. 6.** Rondini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione sanitaria del chiropratico. Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica.

2. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci.

3. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente.

4. Per l'esercizio della professione chiropratica è obbligatorio il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro dei dottori in chiropratica istituito dall'articolo 2, comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, definisce con decreto la classe di laurea magistrale a percorso unitario in chiropratica.

6. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione del registro dei chiropratici presso il Ministero della salute ai sensi della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, potranno esercitare in Italia i chiropratici che hanno conseguito diplomi di laurea a seguito di corsi di studio universitari che prevedono l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche e che siano riconosciuti nei Paesi in cui sono stati conseguiti come abilitanti all'esercizio della professione.

5. 3. Rondini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Professione sanitaria del chiropratico).

1. Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica.

2. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci.

3. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente.

4. Per l'esercizio della professione chiropratica è obbligatorio il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro dei dottori in chiropratica istituito dall'articolo 2, comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della salute, definisce con decreto la classe di laurea magistrale a percorso unitario in chiropratica.

6. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione del registro dei chiropratici presso il Ministero della salute ai sensi della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, potranno esercitare in Italia i chiropratici che hanno conseguito diplomi di laurea a seguito di corsi di studio universitari che prevedono l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche e che siano riconosciuti nei Paesi in cui sono stati conseguiti come abilitanti all'esercizio della professione.

***5. 1.** Capodicasa, Zappulla.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Professione sanitaria del chiropratico).

1. Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica.

2. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci.

3. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente.

4. Per l'esercizio della professione chiropratica è obbligatorio il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro dei dottori in chiropratica istituito dall'articolo 2, comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della salute, definisce con decreto la classe di laurea magistrale a percorso unitario in chiropratica.

6. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione del registro dei chiropratici presso il Ministero della salute ai sensi della legge n. 244 del 2007, articolo 2 comma 355, potranno esercitare in Italia i chiropratici che hanno conseguito diplomi di laurea a seguito di corsi di studio universitari che prevedono l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e che siano riconosciuti nei Paesi in cui sono stati conseguiti come abilitanti all'esercizio della professione.

***5. 5.** Piazzoni, Mariano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Professione sanitaria del chiropratico).

1. Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica.

2. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci.

3. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente.

4. Per l'esercizio della professione chiropratica è obbligatorio il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro dei dottori in chiropratica istituito dall'articolo 2, comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della salute, definisce con decreto la classe di laurea magistrale a percorso unitario in chiropratica.

6. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione del registro dei chiropratici presso il Ministero della salute ai sensi della legge n. 244 del 2007, articolo 2 comma 355, potranno esercitare in Italia i chiropratici che hanno conseguito diplomi di laurea a seguito di corsi di studio universitari che prevedono l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e che siano riconosciuti nei Paesi in cui sono stati conseguiti come abilitanti all'esercizio della professione.

***5. 19.** Polidori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Professione sanitaria del chiropratico).

1. Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica.

2. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci.

3. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente.

4. Per l'esercizio della professione chiropratica è obbligatorio il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro dei dottori in chiropratica istituito dall'articolo 2, comma 355 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della salute, definisce con decreto la classe di laurea magistrale a percorso unitario in chiropratica.

6. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione del registro dei chiropratici presso il Ministero della salute ai sensi della legge n. 244 del 2007, articolo 2 comma 355, potranno esercitare in Italia i chiropratici che hanno conseguito diplomi di laurea a seguito di corsi di studio universitari che prevedono l'acquisizione di almeno 300 crediti formativi ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e che siano riconosciuti nei Paesi in cui sono stati conseguiti come abilitanti all'esercizio della professione.

***5. 20.** Abrignani.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5

(Istituzione della professione del chiropratico).

1. È istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria del chiropratico è necessario il possesso del titolo di studio universitario abilitante, come definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito con apposito decreto presso il Ministero della salute.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di studi ed è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.

3. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, acquisito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, è adottato il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del chiropratico ed è istituito il registro di cui al comma 1.

5. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.

5. 10. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle professioni sanitarie è prevista la professione del chiropratico, la cui istituzione è subordinata all'esito delle procedure previste dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006.

5. 7. Gigli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sanitarie *con le seguenti:* tecnico-sanitarie.

5. 13. Catanoso.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'esercizio della professione tecnico-sanitaria del chiropratico è necessario il possesso della laurea abilitante.

5. 14. Catanoso.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono necessari *fino a:* o titolo equipollente *con le seguenti:* è necessario il possesso della laurea abilitante conseguita al termine del relativo percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 2 o il possesso di un titolo equipollente.

5. 11. Fauttilli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* laurea abilitante *con le seguenti:* laurea magistrale;

b) *al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente:* Il dottore in chiropratica, di cui all'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, si occupa della diagnosi funzionale,

del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuro muscolo scheletrici secondo una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuro muscolo scheletrico propria dei principi fondanti la chiropratica;

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.* I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci;

d) *sopprimere il comma 3.*

5. 2. Capodicasa, Zappulla.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o titolo equipollente.

5. 15. Catanoso.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: delle competenze fino a: chiropratico con le seguenti: della nuova professione di chiropratico e delle competenze ad essa riconducibili.

5. 8. Gigli.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: riconducibili alla professione inserire le seguenti: tecnico-sanitaria.

5. 16. Catanoso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La chiropratica è una professione di interesse tecnico-sanitario che deve fare riferimento alla diagnosi e alla prescrizione medica.

5. 17. Catanoso.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

5. 18. Catanoso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: nove mesi.

5. 9. Gigli.

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: sanitaria con le seguenti: tecnico-sanitaria.

5. 12. Catanoso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione e definizione della professione di tecnico di Ecografia cardiovascolare, nell'ambito delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di tecnico di ecografia cardiovascolare. Per l'esercizio della professione sanitaria di tecnico di ecografia cardiovascolare è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione di tecnico di ecografia cardiovascolare; i tecnici di ecografia cardiovascolare svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche ecografiche cardiovascolari sulla persona, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della salute.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del

Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria di tecnico di ecografia cardiovascolare.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di tecnico di ecografia cardiovascolare. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in ecografia cardiovascolare, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

5. 01. Calabrò.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Professione sanitaria di odontotecnico).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico.

2. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.

3. L'odontotecnico provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

4. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di otti-

mizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

5. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.

6. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;

b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica all'interno della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà. Ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alla professione dell'odontotecnico sono individuate ai sensi del-

l'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

8. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliare di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.

9. I titoli di odontotecnico, conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 8, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sono soppresse le parole: « dell'odontotecnico, »;

b) l'allegato A del decreto del Ministro della sanità del 3 maggio 1994 è abrogato;

c) al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 gli articoli 8 e 11 sono abrogati e all'articolo 1 le parole: « dell'odontotecnico » sono soppresse.

* **5. 03.** Vignali, Calabrò.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Professione sanitaria di odontotecnico).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico.

2. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.

3. L'odontotecnico provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

4. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

5. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.

6. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;

b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

c) svolge attività didattica, al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica all'interno della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà. Ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alla professione dell'odontotecnico sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

8. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliare di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.

9. I titoli di odontotecnico, conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 8, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sono soppresse le parole: « dell'odontotecnico, »;

b) l'allegato A del decreto del Ministro della sanità del 3 maggio 1994 è abrogato;

c) al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 gli articoli 8 e 11 sono abrogati e all'articolo 1 le parole: « dell'odontotecnico » sono soppresse.

* **5. 07.** Piazzoni, Beni, Sbroliini, Paola Bragantini, Mariano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione e definizione della professione di odontotecnico).

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

2. Con Accordo Stato-regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

5. 09. Lodolini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

All'articolo 6 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma: « Per i posti relativi al profilo professionale di infermiere negli Educandati e/o Convitti Statali il requisito culturale di accesso, già previsto nella "laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere" ricomprende indistintamente sia la laurea in scienze infermieristiche di cure generali, sia la di laurea in scienze infermieristiche pediatriche ».

5. 05. Attaguile, Rondini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Commissione nazionale per l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, dal direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e da dieci esperti qualificati, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), cinque dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Organizzazioni di rappresentanza delle professioni sanitarie

maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

3. La Commissione, con cadenza almeno biennale, istruisce e propone l'aggiornamento delle professioni sanitarie riconosciute ai sensi della legislazione vigente e l'individuazione di nuove professioni sanitarie nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ricognizione, riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti previste per le singole professioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia;

b) possesso della laurea abilitante o titolo equipollente per l'esercizio della professione sanitaria;

c) svolgimento dell'attività professionale all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti per la produzione dei dispositivi medici su misura, ove previsto dalle leggi vigenti;

d) responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle proprie competenze, relativamente all'organizzazione, alla pianificazione e alla qualità degli atti professionali svolti; esecuzione, su indicazione di un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica, delle modifiche sui dispositivi medici su misura; possibilità di svolgimento di attività didattica;

e) individuazione dei criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo;

f) previsione di ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alle singole professioni sanitarie.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i rispettivi

ordinamenti didattici della formazione universitaria.

* **5. 02.** Vignali, Calabrò.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Commissione nazionale per l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, dal direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e da dieci esperti qualificati, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), cinque dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Organizzazioni di rappresentanza delle professioni sanitarie maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

3. La Commissione, con cadenza almeno biennale, istruisce e propone l'aggiornamento delle professioni sanitarie riconosciute ai sensi della legislazione vigente e l'individuazione di nuove professioni sanitarie nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ricognizione, riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti previste per le singole professioni, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia;

b) possesso della laurea abilitante o titolo equipollente per l'esercizio della professione sanitaria;

c) svolgimento dell'attività professionale all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti per la produzione dei dispositivi medici su misura, ove previsto dalle leggi vigenti;

d) responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle proprie competenze, relativamente all'organizzazione, alla pianificazione e alla qualità degli atti professionali svolti; esecuzione, su indicazione di un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica, delle modifiche sui dispositivi medici su misura; possibilità di svolgimento di attività didattica;

e) individuazione dei criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo;

f) previsione di ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alle singole professioni sanitarie.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i rispettivi ordinamenti didattici della formazione universitaria.

* **5. 06.** Lenzi, Mariano, Miotto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Medici ex condotti).

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis,

n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, con il conseguenziale definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione ed alla stipula di ogni atto, provvedimento e determinazione contrattuale integrativa necessari per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e per la corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti ed i provvedimenti necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione retributiva verranno adottati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 13,6 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro annui per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 08. Calabrò.

ART. 6.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Alla professione dei fisici possono accedere solo ed esclusivamente i laureati quadriennali del vecchio ordinamento in « fisica » o i laureati magistrali e specialistici nella classi definite al decreto ministeriale n. 270 del 2004. Sono fatte salve le competenze professionali previste dall'ordinamento professionale dei periti industriali in fisica industriale e in chimica.

6. 1. Palladino.

ART. 7.

Al comma 2, capoverso ART. 46, dopo le parole: Ordine nazionale dei biologi aggiungere le seguenti: di categoria A.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'esercizio della professione sanitaria deve riguardare esclusivamente i Biologi con Laurea Magistrale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso come da decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

7. 2. Piccione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi con le seguenti: d'intesa con il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi.

7. 1. Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso comma 11 con il seguente:

11. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono esclusivamente in modalità telematica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e sicurezza. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il seggio elettorale è composto da cinque componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti.

7. 3. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È istituito presso l'ordine dei Periti Industriali l'elenco nazionale certificato dei periti industriali biomedici e clinici il cui accesso è consentito anche ai laureati nella classe di laurea SNT 4 in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

8. 2. Palladino.

Alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: ingegneri aggiungere le seguenti: e dei periti industriali.

8. 1. Palladino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n. 24).

1. All'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: « pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo » sono sostituite dalle seguenti: « pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. ».

2. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: « pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo » sono sostituite dalle seguenti: « pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale,

ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo. ».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: « 7-bis. Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

7-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 2 e 4 sono abrogati. ».

8. 01. Gelli.

ART. 9.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 9.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000

a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo ».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria ».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni ».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: « La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio ».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro ».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: « siano incorsi per tre volte » sono sostituite dalle seguenti: « siano già incorsi ».

ART. 9-bis.

1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.

9. 3. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: da un terzo alla metà aggiungere le seguenti: . Se dalla condotta di cui al comma precedente deriva la morte di un animale la reclusione è di due anni. Se la condotta è compiuta su animali in allevamento o oggetto di pratiche commerciali la pena è aumentata a 18 mesi.

9. 1. Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Sopprimere il comma 4.

9. 2. Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

ART. 10.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I componenti della Commissione non devono essere Presidenti di federazioni sportive e mediche o membri del consiglio federale di Federazioni Sportive negli ultimi 10 anni nonché non

devono avere legami di consulenza o dipendenza con aziende farmaceutiche o aziende che commercializzano prodotti integratori ».

10. 1. Miotto, Cova, Beni, Amato, Mariano, Patriarca.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Assegnazione delle sedi farmaceutiche).

1. Dal 1° gennaio 2017, è avviata l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie, con efficacia esclusivamente nei Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5.000 abitanti. In tali Comuni viene assunto un nuovo parametro di una farmacia ogni 2900 abitanti e di distanza minima di 200 metri secondo la via pedonale più breve, dalle sedi esistenti ed aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle indicate dai Comuni a seguito dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Tali sedi verranno assegnate nel numero massimo di una per ogni farmacista che ne faccia richiesta e che, avendo i requisiti di legge, abbia rivestito il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia esercitato il ruolo di cui sopra, nonché possedendo un'anzianità riferita a tale ruolo, non inferiore ad anni tre e che dimostri una inattività non superiore ad anni tre, nella fattispecie possono accedere a detta assegnazione i titolari unici o gli amministratori delle parafarmacie operanti e regolarmente censite presso il NSIS, del Ministero al 31 dicembre 2014. Sono esclusi gli aventi i requisiti di cui sopra, ma che dall'entrata in vigore della legge n. 248 del 2006, abbiano ceduto la titolarità o quote socie-

tarie di una o più farmacie, a qualsiasi titolo. Sono altresì esclusi i farmacisti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pur possedendo i requisiti sopra enunciati, siano soci o titolari di farmacia sia in forma diretta che indiretta ovvero secondo il principio della ereditarietà della farmacia medesima. Per l'assegnazione si considera valida una graduatoria unica nazionale, su scala nazionale, a cura del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, del Ministero della salute al quale le Regioni e le Province autonome dovranno obbligatoriamente conferire i dati necessari richiesti, entro 30 giorni, dalla richiesta.

2. Con regolamento del Ministero della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, nonché la gradualità con la quale saranno assegnate le nuove sedi.

10. 01. Palese.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso 11-sexies, dopo le parole: residenziali o semiresidenziali, inserire le seguenti: pubbliche e private.

11. 3. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso 11-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in danno di soggetto minore ospitato presso comunità familiari o comunità socio-educative.

11. 2. Brambilla.

Al comma 1, dopo il capoverso 11-sexies, aggiungere il seguente:

11-septies. L'aver commesso il fatto in danno di animali ricoverati presso strutture sanitarie.

11. 1. Brignone, Civati, Andrea Maestri.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 5.** Fossati, Murer, Fontanelli.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Calabrò.

Sopprimerlo.

* **12. 10.** Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su domanda all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, sentito il Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; l'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, di intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o ospedaliero universitarie o degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.

12. 2. Calabrò.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attività dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sa-

nitario nazionale avviene su domanda all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, sentito il Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; l'attività, che ha finalità esclusivamente di tipo didattico e che non porta alla sostituzione di personale specialistico con personale in formazione, necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, di intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o ospedaliero universitarie o degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.

12. 9. Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attività dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su domanda all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, sentito il Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; l'attività necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi

anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, di intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o ospedaliere universitarie o degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.

12. 8. Gigli.

Al comma 1, sostituire le parole da: attuative fino a: inserimento con le seguenti: per l'attività.

* **12. 3.** Calabrò.

Al comma 1, sostituire le parole da: attuative fino a: inserimento con le seguenti: per l'attività.

* **12. 11.** Gigli.

Al comma 1, dopo le parole: ulteriori modalità attuative aggiungere le seguenti: sempre e solo in accordo con la direzione della Scuola di specializzazione a cui compete la responsabilità finale della certificazione sulle effettive competenze acquisite dallo specializzando.

12. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le modalità di rotazione del medico in formazione specialistica dell'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa resta di esclusiva responsabilità del Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione.

12. 12. Gigli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 39-ter.

(Disposizioni particolari per i medici extracomunitari).

1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni e non costituisce titolo valutabile nella procedura di riconoscimento professionale del titolo extracomunitario ai fini dello stabilimento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso. ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 1-bis;*

b) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.*

12. 4. Fucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le risorse destinate alle finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei

contratti di formazione specialistica per i medici sono incrementate di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12. 13. Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso, Di Vita.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. « Il periodo di specializzazione da passare nelle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 è della durata di 24 mesi. A partire dall'anno accademico 2018/2019, il periodo di specializzazione passato all'interno delle strutture sanitarie, viene regolato da un apposito contratto di specializzazione a tempo determinato stipulato con l'azienda per un totale di 19 ore settimanali. Il contratto di formazione specialistica in capo alle università viene ridotto contestualmente, nell'ammontare, per una quantità equivalente al totale del contratto di specializzazione a tempo determinato stipulato con l'azienda. I risparmi di spesa così derivanti sono investiti nell'aumento del numero di contratti finanziati con fondi statali annualmente determinato dal MIUR ».

12. 7. Giuditta Pini, Mariano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Corso in formazione specifica in medicina generale).

1. Nelle scuole di specializzazione medica, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, gli iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale sti-

pulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.

2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 01. Crimì, Giuditta Pini, Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto, Coscia, Fanucci, Piccoli Nardelli, Binetti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

***13. 9.** Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Sopprimerlo.

***13. 5.** Lenzi, Miotto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso ART. 102, comma 1, primo periodo, dopo le parole:*

professioni o arti sanitarie, *inserire le seguenti*: eccettuato l'esercizio della farmacia;

b) al comma 1, capoverso ART. 102, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: abilitati alla prescrizione di medicinali *con le seguenti*: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

c) al comma 1, capoverso ART. 102, comma 2, sostituire le parole: abilitati alla prescrizione di medicinali *con le seguenti*: cui sia consentito prescrivere prestazioni o medicinali sia su ricetta bianca e sia su ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

d) al comma 1, capoverso ART. 102, comma 2, dopo le parole: a 50.000 euro *aggiungere le seguenti*: e l'ordine professionale di appartenenza ne dispone la radiazione dall'Albo;

e) al comma 2, capoverso comma 4, dopo le parole: dall'articolo 11 della presente legge, *aggiungere le seguenti*: in caso di assenza di soci,;

f) sopprimere il comma 3.

13. 10. Nesci, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso ART. 102, comma 1, aggiungere le seguenti parole: ferme restando le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali.

13. 1. Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso ART. 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie che svolgono la loro attività in farmacia, o che abbiano partecipazioni societarie o diritto a utili di farmacie direttamente o indirettamente, fino al

terzo grado di parentela non possono avere partecipazioni societarie direttamente o indirettamente al terzo grado di parentela in parafarmacie.

13. 11. Miotto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di tutti quei farmacisti, aventi l'idoneità professionale, che hanno assunto il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché di favorire le procedure per l'apertura e l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, solo ed esclusivamente per i farmacisti titolari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, per l'emergenza sindacale creatasi con conseguente perdita di posti di lavoro e per la continua chiusura di questi esercizi e per la difficoltà di quelli in essere, in deroga temporanea alla pianta organica stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.800 abitanti mantenendo comunque fisso il criterio della distanza superiore a 200 metri fra farmacie esistente e quelle di nuova apertura comprese le farmacie indicate dai comuni a seguito dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. A tutela delle farmacie rurali la deroga non riguarda comuni inferiori ai 5.000 abitanti.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.

3-quater. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano bandiscono una graduatoria su base regionale per la copertura delle sedi di nuova istituzione riservata soltanto ed esclusivamente ai farmacisti che sono stati amministratori o titolari unici degli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3-quinquies. Qualora negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vi siano più amministratori o titolari farmacisti la partecipazione alla graduatoria regionale è prevista in forma associata ed il punteggio non potrà essere cumulato tra i due ma potrà essere espresso solo da uno di essi garantendo l'altro eventuale socio farmacista, attraverso la costituzione di una società alla quale sarà assegnata la titolarità.

3-sexies. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione esaminatrice che, sulla base della valutazione dei punteggi in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A parità di punteggio, prevarrà il candidato più anziano anagraficamente.

3-septies. Alla graduatoria su base regionale possono partecipare solo ed esclusivamente i candidati farmacisti che hanno ricoperto, al 31 dicembre 2016, il ruolo di amministratore o titolare unico per un periodo superiore ad anni 3 anche non consecutivi, di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e che hanno i requisiti di legge per l'esercizio della professione (iscrizione albo professionale provinciale).

3-octies. Sono esclusi dalla graduatoria regionale tutti i farmacisti che:

a) pur avendo ricoperto il ruolo di cui al precedente comma *3-septies* siano stati titolari di farmacia negli ultimi 15 anni;

b) abbiano superato il 65° anno di età o che abbiano acquisito un vitalizio o una pensione;

c) siano impiegati pubblici e/o privati laureati in farmacia che abbiano aperto una parafarmacia;

d) siano titolari di parafarmacia che abbiano legami diretti e/o in indiretti con titolari di farmacia fino al 3° grado di parentela acquisita e non, in linea retta.

3-novies. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il conferimento delle sedi, il punteggio per la costituzione della graduatoria verrà determinato in base al criterio di anzianità professionale secondo il seguente metodo: 0,5 punti per i primi 10 anni di attività professionale svolta e 0,2 punti per i restanti 10 anni di attività. La somma dei punti sarà moltiplicata per il numero di anni svolti nel ruolo di amministratore o titolare unico di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, considerando un anno un periodo superiore a sei mesi ed un giorno. Per i periodi di lavoro svolti nel ruolo di collaboratore/dipendente di farmacia il punteggio relativo all'anzianità professionale verrà ridotto del 50 per cento soltanto per gli anni lavorati in regime di *part-time* al 50 per cento e cioè con un orario minore od uguale alle 20 ore settimanali.

3-decies. I farmacisti titolari di parafarmacia che desiderino partecipare alla graduatoria devono espressamente rinunciare alla sede che gli è stata eventualmente assegnata in seguito alla vincita del concorso straordinario previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dando così possibilità ad un ulteriore collega collocatosi nella graduatoria che gli venga assegnata la sede lasciata.

3-undecies. Se entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli assegnatari di sede non dovessero essere effettuate le comunica-

zioni da parte degli stessi, la loro posizione in graduatoria scorrerà automaticamente mantenendo comunque valida la possibilità di comunicare la sede scelta indicando indirizzo e destinazione d'uso entro e non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

3-duodecies. Entro 60 giorni dall'assegnazione della sede dovrà essere dimostrata la rispondenza della sede ai criteri tecnico strutturali richiesti dalla normativa vigente.

13. 2. Fregolent, Piazzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dal primo gennaio 2017, è avviata l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie esclusivamente nei Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5.000 abitanti. In tali Comuni viene assunto un nuovo parametro di una farmacia ogni 2.900 abitanti e distanza minima di 400 metri dalle sedi esistenti ed aperte alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali sedi sono assegnate nel numero massimo di una per ogni farmacista che ne faccia richiesta e che, avendo i requisiti di legge, abbia esercitato il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia esercitato il ruolo di cui sopra, secondo un criterio di anzianità riferito a tale ruolo per un periodo non inferiore ad anni tre e che dimostri una inattività non superiore ad anni tre. Possono accedere a detta assegnazione i titolari unici o gli amministratori delle parafarmacie operanti e regolarmente censite presso il NSIS, al 31 dicembre 2014. Sono esclusi i farmacisti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pur possedendo i requisiti sopra enunciati, siano soci o titolari di farmacia sia in forma diretta che indiretta ovvero secondo il

principio della ereditarietà della farmacia medesima. Per l'assegnazione si considera valida una graduatoria unica nazionale a cura del Nuovo Sistema Informativo Sanitario e trasmessa alle Regioni ed alle Province autonome.

3-ter. Con regolamento del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, nonché la gradualità con la quale saranno assegnate le nuove sedi.

13. 3. Fregolent, Piazzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dal primo gennaio 2017, è avviata l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie nei comuni al di sopra di 5.000 abitanti ed in deroga alla loro assegnazione. È prevista una farmacia ogni 2.900 abitanti e distanza minima di 400 metri dalle esistenti. Tali sedi farmaceutiche sono assegnate ai farmacisti che ne facciano richiesta e che, avendo i requisiti di legge, abbiano esercitato il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il ruolo di cui sopra secondo un criterio di anzianità riferito a tale ruolo per un periodo non inferiore ad anni tre e che dimostrino una inattività non superiore ad anni tre. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2014. Sono esclusi i farmacisti che, pur possedendo i requisiti sopra enunciati, siano collegati alla titolarità di farmacia sia in forma diretta che indiretta o secondo il principio della ereditarietà.

3-ter. Con regolamento del Ministero della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle di-

sposizioni di cui al comma 3-bis, nonché la gradualità con la quale saranno assegnate le nuove sedi attraverso una graduatoria che rimarrà valida per un massimo di tre anni.

13. 4. Fregolent, Piazzoni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

13. 05. Gigli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del far-

maco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

***13. 08.** Gigli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

***13. 02.** Calabrò.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori

ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

***13. 01.** Abrignani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

***13. 03.** Gullo, Bergamini, Genovese, Riccardo Gallo, Rondini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispo-

sitivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

***13. 04.** Rondini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nella fornitura di dispositivi medici alle aziende sanitarie).

1. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 1 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

***13. 07.** Grillo, Nesci, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per l'esercizio delle professioni odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici).

1. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.

3. Nella prima applicazione della presente legge, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.

4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai

precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. 06. Vargiu.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 2. Colonnese, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in

apposita sezione del ruolo della dirigenza previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati nella sezione del ruolo dirigenziale di cui al comma dei principi generali in materia di incarichi conferibili nonché i casi in cui i titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari siano equiparabili ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, anche in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti ai sensi delle

disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

14. 4. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo e l'ultimo periodo;*

b) *al comma 3, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: ai sensi del comma 2, con le seguenti: Gli incarichi;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

14. 3. Nesci, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le procedure per il conferimento degli incarichi di cui al periodo precedente, sono ispirate ai principi di massima trasparenza, in coerenza con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC).

14. 1. Fossati, Murer, Fontanelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

SICUREZZA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 14-bis.

(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi).

1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2003, n. 200, è abrogato.

2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.

3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole all'unanimità dei membri della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – gestione ex ASSI e CONI-FISE, inserito in apposito elenco tenuto da gli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet i citati enti provvedono a stabilire e ren-

dere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.

5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3,4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6.

È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui al comma 3 equidi di età inferiore ai quattro anni e superiori ai 15 anni di età, equidi Purosangue Razza Inglese.

6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti.

Gli organizzatori sono direttamente responsabili dell'applicazione del presente comma.

7. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione la sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000 ed è sempre disposta l'interruzione urgente della manifestazione da parte del Ministero della Salute con propria ordinanza la cui violazione comporta la violazione dell'articolo 650 del codice penale.

I fantini che corrono in violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale soggiacciono alla sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 90.000. È sempre disposta la confisca del cavallo utilizzato, anche se di proprietà di terzi.

Il comitato organizzatore che viola quanto disposto dal comma 4 salvo che il fatto non costituisca reato soggiace alla sanzione amministrativa da 75.000 a 450.000 euro. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'organizzazione di tali manifestazioni.

I membri della Commissione che rilasciano parere favorevole in violazione di quanto disposto dal comma 4 soggiacciono alla sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000 e alla misura accessoria della sospensione dell'attività di membro di Commissione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione da membro della Commissione in qualunque manifestazione.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.

14. 05. Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi).

1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è abrogato.

2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.

3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole all'unanimità dei membri della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del

regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – gestione ex ASSI e CONI – FISE, inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.

5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6.

È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui al comma 3 equidi di età inferiore ai quattro anni e superiori ai 15 anni di età, equidi Purosangue Razza Inglese.

6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*,

544-*quater*, 544-*quinquies* del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti. Gli organizzatori sono direttamente responsabili dell'applicazione del presente comma.

7. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-*ter* del codice penale si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione la sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000, ed è sempre disposta l'interruzione urgente della manifestazione da parte del Ministero della Salute con propria ordinanza la cui violazione comporta la violazione dell'articolo 650 del codice penale.

8. I fantini che corrono in violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-*ter* del codice penale soggiacciono alla sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 90.000. È sempre disposta la confisca del cavallo utilizzato, anche se di proprietà di terzi.

9. Il comitato organizzatore che viola quanto disposto dal comma 4 salvo che il fatto non costituisca reato soggiace alla sanzione amministrativa da 75.000 a 450.000 euro. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'organizzazione di tali manifestazioni.

10. I membri della Commissione che rilasciano parere favorevole in violazione di quanto disposto dal comma 4 soggiacciono alla sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000 e alla misura accessoria della sospensione dell'attività di membro di Commissione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione da membro della Commissione in qualunque manifestazione.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.

14. 03. Fossati, Murer, Fontanelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

SICUREZZA VETERINARIA E TUTELA
DEGLI ANIMALI

ART. 14-bis.

(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di

supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose e del benessere degli animali;

b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di non incorrere in condotte penalmente rilevanti, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori o sofferenze all'animale;

d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nei rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;

e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;

f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani e dei gatti nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;

g) individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei Comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali e le associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;

h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente che possono causare

intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;

i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti certificate da Istituti pubblici con pubblicazione online dei dati almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Queste ultime devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori;

m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zootecnici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze dannose per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni fra i quali l'interdizione dell'accesso alle risorse ambientali nell'area interessata dai cast suddetti per una superficie di almeno tre chilometri quadrati per un periodo di almeno sei mesi;

n) previsione dell'attivazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento;

o) individuazione di modalità per la produzione e per l'etichettatura di so-

stanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;

p) tenuto conto della legge n. 189 del 2004 e degli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 674 del codice penale in caso di detenzione, fabbricazione, uso, getto o di somministrazione di esche o bocconi avvelenati, previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo;

q) individuazione dei criteri per la gestione del servizio di cattura e mantenimento dei cani e dei gatti che tengano conto della loro natura di esseri senzienti e dei livelli di tutela che i Comuni devono assicurare per l'identificazione dei cani non di proprietà rinvenuti sul proprio territorio e dei gatti liberi o di colonia felina;

r) individuazione di criteri per il trasporto di animali di affezione che evitino stress nel rispetto della legislazione vigente;

s) previsione per le strutture adibite al ricovero di cani e gatti di:

numero massimo di animali presenti pari a 200;

possesso di autorizzazione sanitaria e presenza di un medico veterinario in qualità di responsabile sanitario;

accesso alla struttura e presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla normativa regionale vigente;

apertura al pubblico e attività che favoriscano le adozioni;

procedure per la celere restituzione dell'animale ritrovato al proprietario;

t) esplicitazione di obblighi per i Comuni e Servizi veterinari pubblici in materia di appalti, sterilizzazioni, controlli e benessere animale;

u) qualifica di allevatore di cani o gatti per chiunque faccia riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è quindi imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

v) previsione del potere sostitutivo del Prefetto nei confronti dei Comuni inadempienti in materia di randagismo.

2. Ai fini del presente articolo e per le norme a tutela degli animali, i medici veterinari pubblici che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Le Forze di Polizia accedono alle anagrafi pubbliche degli animali e ai sistemi di tracciabilità *Traces* e Sintesi nell'espletamento dei loro compiti di Polizia giudiziaria.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. 01. Brignone, Civati, Andrea Maestri.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze annate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose e del benessere degli animali;

b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di non incorrere in condotte penalmente rilevanti, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori o sofferenze all'animale;

d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;

e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione

della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;

f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani e dei gatti nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet;

g) individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei Comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali e le associazioni di protezione degli animali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;

h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;

i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti certificate da Istituti pubblici con pubblicazione online dei dati almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Queste ultime devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori;

m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zootecnici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di

un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze dannose per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni fra i quali l'interdizione dell'accesso alla risorse ambientali nell'area interessata dai casi suddetti per una superficie di almeno tre chilometri quadrati per un periodo di almeno sei mesi;

n) previsione dell'attivazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento;

o) individuazione di modalità per la produzione e per l'etichettatura di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;

p) tenuto conto della legge n. 189 del 2004 e degli articoli 544-bis, 544-ter e 674 del codice penale in caso di detenzione, fabbricazione, uso, getto o di somministrazione di esche o bocconi avvelenati, previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo;

q) individuazione dei criteri per la gestione del servizio di cattura e mantenimento dei cani e dei gatti che tengano conto della loro natura di esseri senzienti e dei livelli di tutela che i Comuni devono assicurare per l'identificazione dei cani non di proprietà rinvenuti sul proprio territorio e dei gatti liberi o di colonia felina;

r) individuazione di criteri per il trasporto di animali di affezione che evitino stress nel rispetto della legislazione vigente;

s) previsione per le strutture adibite al ricovero di cani e gatti di:

numero massimo di animali presenti pari a 200;

possesso di autorizzazione sanitaria e presenza di un medico veterinario in qualità di responsabile sanitario;

accesso alla struttura e presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla normativa regionale vigente;

apertura al pubblico e attività che favoriscano le adozioni;

procedure per la celere restituzione dell'animale ritrovato al proprietario;

t) esplicitazione di obblighi per i Comuni e Servizi veterinari pubblici in materia di appalti, sterilizzazioni, controlli e benessere animale;

u) qualifica di allevatore di cani o gatti per chiunque faccia riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è quindi imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

v) previsione del potere sostitutivo del Prefetto nei confronti dei Comuni inadempienti in materia di randagismo.

2. Ai fini del presente articolo e per le norme a tutela degli animali, i medici veterinari pubblici che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Le Forze di Polizia accedono alle anagrafi pubbliche degli animali e ai sistemi di tracciabilità *Traces* e Sintesi nell'espletamento dei loro compiti di Polizia giudiziaria;

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. 02. Murer, Fossati, Fontanelli.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (Atto n. 411).	
Audizione di rappresentanti di Federalimentare	220
Audizione di rappresentanti di Federvini	220
Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	220
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	223

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 maggio 2017.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (Atto n. 411).

Audizione di rappresentanti di Federalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti di Federvini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 16 maggio scorso erano intervenuti il relatore, onorevole Oliverio, che aveva proposto di acquisire i documenti depositati nel corso dell'esame dell'atto presso il Senato, valutando poi l'opportunità di procedere autonomamente ad audizioni, e l'onorevole Gallinella, che aveva espressamente richiesto di audire l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorda altresì che quest'ultima audizione, nonché le audizioni di rappresentanti di Federalimentare e Federvini, sono state testé svolte dalla Commissione. Ricorda infine che la Commissione ha acquisito la documentazione depositata da Agrinsieme a seguito dell'audizione resa al Senato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) sottolinea che, nel predisporla, ha tenuto conto, nelle premesse, di alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni appena svolte dalla Commissione e di quelle contenute nei documenti acquisiti dalla 9^a Commissione del Senato.

Fa presente che le Commissioni V e XIV hanno espresso un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare. Precisa, inoltre, di aver preso atto delle proposte di modifica alle quali la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome ha subordinato il suo parere favorevole, rispetto alle quali, a suo avviso, l'audizione del Capo del Dipartimento dell'ICQRF ha fornito elementi che rispondono alle esigenze emerse nel dibattito.

Rammenta quindi che, sul tema dell'etichettatura dei prodotti, la Commissione Agricoltura e l'intera Assemblea della Camera dei deputati hanno assunto il ruolo di vero protagonista attraverso l'esame e l'approvazione di numerosi atti di indirizzo, presentati non solo dal Partito Democratico, ma anche dal MoVimento 5 Stelle, che impegnavano il Governo ad emanare una normativa sull'etichettatura, che è la carta d'identità delle produzioni agroalimentari italiane. A tal proposito, esprime apprezzamento per le iniziative assunte quotidianamente dalla Federalimentare in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari *made in Italy*.

Sottolinea inoltre la particolare utilità dell'audizione dei rappresentanti di Federvini, che ha consentito di fare maggiore chiarezza sulle peculiarità di taluni prodotti vitivinicoli, quali il vino aromatizzato, gli aceti e le grappe, per i quali sussistono specifiche disposizioni in materia di etichettatura che dovrebbero essere fatte salve.

In conclusione, ritiene che lo schema di decreto legislativo vada nella direzione di attuare gli impegni assunti dal Governo con l'approvazione degli atti d'indirizzo che ha rammentato: vale a dire, fornire ai consumatori un'informazione chiara e completa, nella piena consapevolezza che ciò rappresenta uno dei fattori che consentono al *made in Italy* di essere particolarmente apprezzato nei mercati nazionali e internazionali.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE condivide i contenuti dell'artico-

lata proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo PARENTELA (M5S) esprime soddisfazione per i contenuti dell'atto del Governo all'esame, che rappresenta un significativo passo in avanti sul tema dell'etichettatura dei prodotti, oggetto di alcuni atti di sindacato ispettivo e di una proposta di legge presentati dal suo Gruppo.

Considera con particolare favore che il Governo abbia ritenuto che l'obbligo di indicazione della stabilimento di produzione o di confezionamento debba avvenire per esteso e non tramite diciture, marchi o codici equivalenti. Esprime un'unica preoccupazione in relazione ai prodotti a base di carne e lattiero caseari per i quali l'atto del Governo prevede che la località e l'indirizzo dello stabilimento non devono essere indicati, in quanto già riportano il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria. Fa presente che per tali prodotti è stato introdotto un regolamento europeo che sancisce l'obbligo di indicare la materia d'origine e prevede anche un riconoscimento dello stabilimento di produzione; tuttavia, sebbene

ritenga che questo regolamento rappresenta un passo in avanti sotto il profilo dei controlli, avanza qualche perplessità sul fatto che tale normativa garantisca effettivamente il diritto del consumatore ad una chiara informazione.

Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mino TARICCO (PD) nel preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, ringrazia quest'ultimo per il lavoro di sintesi svolto e per aver recepito nelle premesse alcune richieste di precisazione indirizzate al Governo circa le modalità con le quali dovrà garantire l'attuazione dell'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (Atto n. 411);

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione in data 11 maggio 2017;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) in data 10 maggio 2017;

preso altresì atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto subordinatamente all'accoglimento di quattro proposte di modifica;

considerato che lo schema di decreto dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 5 della Legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) volta all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture

o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

rammentato che l'approvazione della succitata norma di delega rappresenta il punto di arrivo di un percorso svolto in sede parlamentare –presso la Camera dei deputati – che ha visto l'esame e l'approvazione di numerosi atti di indirizzo e che, in particolare, nella seduta del 5 agosto del 2015, è stata approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) la risoluzione 8-00132 Oliverio ed altri che impegnava tra l'altro il Governo «ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della normativa europea al fine di reintrodurre il vincolo per le aziende produttrici di scrivere sulle etichette lo stabilimento di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei consumatori» e che, sul medesimo tema, sono stati presentati e discussi numerosi atti di sindacato ispettivo, tra i quali, l'interpellanza urgente a firma del deputato Parentela e altri n. 2-00743, e l'interpellanza urgente a firma della deputata Gagnarli n. 2-00818;

ricordato, in particolare, che, tra i principi e i criteri direttivi di delega contenuti al comma 3 del summenzionato articolo 5, figurano: la previsione dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, «al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e

una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute», e, fatte salve le fattispecie di reato vigenti, l'adeguamento «del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

considerato, che, in attuazione dei summenzionati principi e criteri specifici di delega, lo schema di decreto legislativo prevede:

agli articoli 3 e 4, l'indicazione obbligatoria, sull'imballaggio o in etichetta, dei prodotti alimentari preimballati provenienti dall'Italia, della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

agli articoli 5 e 6, le disposizioni sanzionatorie per il mancato rispetto del predetto obbligo, individuando l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

all'articolo 7, la clausola di mutuo riconoscimento, che fa salvi i prodotti preimballati provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, dalla Turchia, o da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

preso inoltre atto che l'articolo 1, comma 2 – nel prevedere che restino ferme le disposizioni di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, del medesimo regolamento – esclude dall'obbligo dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, i prodotti vitivinicoli di cui alla succitata normativa europea, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione;

considerato altresì che, per il vino aromatizzato, per gli aceti e per le grappe, sussistono specifiche disposizioni in materia di etichettatura, contenute, rispettivamente, nel regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 55, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e all'articolo 31 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dovrebbero essere fatte salve;

considerato con favore che il Governo ha ritenuto, in relazione alla concreta attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 3, lettera a), che l'obbligo di indicazione della stabilimento di produzione o di confezionamento debba avvenire per esteso e non tramite diciture, marchi o codici equivalenti;

apprezzato, altresì, che l'articolo 8 prevede che gli effetti del decreto siano differiti di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e che gli alimenti immessi sul mercato entro tale termine possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti stessi al fine di consentire alle imprese di adeguarsi alle nuove disposizioni;

ritenuto congruo tale differimento con la predetta finalità;

ricordato che l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento era già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 109 del 1992, che re-

cava altresì disposizioni specifiche sullo stabilimento all'articolo 11 nonché norme sanzionatorie all'articolo 18;

ricordato, altresì, che il predetto articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede quali Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni sia le Regioni che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», individuando le relative competenze in modo generico e determinando situazioni di incertezza nell'applicazione delle sanzioni oltre che numerosi contenziosi;

preso atto che l'individuazione di un'unica autorità competente, oltre a consentire l'applicazione di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e la sua applicazione uniforme a livello nazionale, comporta risparmi di spesa e maggiore efficienza;

preso atto altresì che conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive necessarie per ridurre il rischio per la salute pubblica e, al tempo stesso, le spese economiche per il loro espletamento;

ricordato che le attività di controllo vengono espletate ai sensi del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio – relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali – che annovera, tra i controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti;

preso atto dell'accresciuta sensibilità dei cittadini verso questo tipo di informazione, emersa anche dagli esiti della con-

sultazione pubblica on line in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, avviata il 7 novembre 2014 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e promossa in vista della piena applicabilità di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014;

rammentato che:

l'obbligo di indicazione della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento in etichetta è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, che aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere questa indicazione con riguardo ai soli prodotti preimballati, con l'esclusione dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari;

il 31 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE che ha abrogato la citata direttiva 2000/13/CE, determinando l'inefficacia delle disposizioni indicate;

rammentato altresì che:

la reintroduzione dell'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è tuttavia possibile in quanto l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro possa richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata, qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente;

in tali casi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale debba essere comunicata alla Commissione europea;

preso atto che, come riportato nella relazione illustrativa, la prescritta comunicazione è stata effettuata;

ritenuta, pertanto, del tutto opportuna la reintroduzione dell'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti alimentari realizzati in Italia, per le finalità, indicate all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame, di garantire una corretta informazione al consumatore e di

assicurare una più efficace e celere tutela della salute, mediante una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Atto n. 413.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, denominata MiFID II, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, noto come MiFIR.

Rammenta che la direttiva MiFID II riprende in parte i contenuti della precedente direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID (*Market in Financial Instruments Directive*), con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di *trading* ad alta frequenza. Ciò anche al fine di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più

frequenti) ed un rafforzamento dei poteri – sia ex-ante che ex post – delle Autorità di vigilanza.

La delega al recepimento della direttiva MiFID II è contenuta nell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) e la sua data di applicazione è fissata al 3 gennaio 2018. Entro il 3 luglio 2017 gli Stati membri debbono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Rinvia, per l'illustrazione del contenuto dello schema, alla documentazione predisposta dagli Uffici; si limita qui a richiamarne sinteticamente i contenuti.

L'articolo 1 reca le disposizioni comuni. In particolare modifica l'articolo 1 del TUF, da un lato novellando le norme vigenti per renderle più aderenti alla MiFID II e al MiFIR, dall'altro introducendo le nuove definizioni rilevanti, secondo quanto prescritto dalla direttiva e dal regolamento. L'articolo ridisciplina inoltre l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario.

L'articolo 2 modifica il Titolo I della Parte II del TUF, dedicato alle disposizioni generali, definendo il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza richiamate dal Testo Unico Finanziario.

Per quanto attiene alla vigilanza regolamentare, si affida alla Banca d'Italia la disciplina di alcuni obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, con riferimento all'organizzazione interna ed al governo societario.

Si affida invece alla Consob la disciplina della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio con riferimento agli aspetti pratici e operativi, con particolare riguardo – tra l'altro – alle procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché al trattamento dei re-

clami, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela.

I commi da 11 a 52 dell'articolo 2 modificano il Titolo II della Parte II del TUF dedicato ai servizi e alle attività di investimento.

L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche alla Parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati.

I successivi commi 2-13 modificano diverse disposizioni del Testo unico introdotte dal decreto legislativo n. 176 del 2016, che ha adeguato la normativa nazionale alle previsioni del regolamento CSDR – regolamento (UE) n. 909/2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli – e del regolamento EMIR – regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Le modifiche apportate dall'articolo 4 dello schema sulla disciplina degli emittenti hanno lo scopo di aggiornare i contenuti del TUF alle modifiche apportate alle Parti I, II e III. È in particolare novellata la disciplina dell'*equity crowdfunding* per le piccole e medie imprese, al duplice scopo di coordinare la relativa disciplina con le norme MiFID II e MiFIR e, al contempo, di modificare il TUF alla luce della menzionata estensione dell'*equity crowdfunding* a tutte le PMI.

L'articolo 5 riordina la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega. L'intervento sulle sanzioni è in gran parte volto ad effettuare un coordinamento con le modifiche ai soggetti destinatari degli obblighi del TUF, in coerenza con le norme UE.

L'articolo 6 reca integrazioni e modifiche all'articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID.

L'articolo 7 sostituisce il vigente Allegato al decreto legislativo 58/1998, ora rinominato Allegato I, riproducendo il contenuto dell'Allegato I della direttiva. Esso elenca i servizi, le attività e gli strumenti finanziari richiamati dalla direttiva MiFID II e, dunque, dal TUF come novellato dalle disposizioni in commento.

L'articolo 8 provvede alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, recante norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario. In particolare, si prevede che le banche extracomunitarie che desiderino operare in Italia senza stabilirvi succursali devono ottenere una autorizzazione della Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori. L'autorizzazione è concessa a specifiche condizioni.

L'articolo 9 reca varie modificazioni alle norme contenute nel Testo unico delle leggi sul debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 398/2003. In particolare, viene adeguata la defini-

zione di strumenti finanziari, prevedendo che tale locuzione debba sempre riferirsi agli strumenti finanziari specificamente elencati nel nuovo Allegato I del TUF sopra illustrato.

L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, segnala che il Governo ha colto l'occasione per aggiornare il Testo unico in senso conforme alla direttiva anche nelle parti non specificamente modificate dalla nuova normativa europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri (*Svolgimento e conclusione*) 230

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 21.25.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di*

Catanzaro, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Laura RAVETTO, *presidente*, apprezze le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, prosegue il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese Laura RAVETTO, *presidente*, per alcune richieste di precisazioni cui risponde, a più riprese, il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, proseguendo il suo intervento.

Interviene, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), al quale risponde il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*.

Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Laura RAVETTO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	232
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di Gianni Casale, Ideatore del Progetto Anthea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 maggio 2017.— Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Gianni Casale, Ideatore del Progetto Anthea.

(*Svolgimento e conclusione*).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Gianni CASALE, *Ideatore del Progetto Anthea*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio ZANIN (PD), Francesco PRINA (PD), le deputate Vittoria D'INCECCO (PD), Maria ANTEZZA (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Gianni CASALE, *Ideatore del Progetto Anthea*, e Annalisa RONCHI, *collaboratrice del Progetto Anthea*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	233
Audizione di Paolo Inzerilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione del 10 maggio 2017, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal giornalista Marcello Zinola;

incaricare la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal generale Maurizio Navarra;

richiedere all'AISI di esibire la documentazione del Centro SISDE Roma 2, per il periodo 1978-1981, delegando il generale Scriccia e il maresciallo Pinna a compiere le eventuali acquisizioni, nonché di esibire la documentazione relativa a Valerio Morucci, delegando il generale Scriccia a compiere le eventuali acquisizioni;

incaricare la dottoressa Tintisona di identificare i tre agenti indicati dal dottor Cioppa come presenti a via Caetani quando egli vi giunse la mattina del 9 maggio 1978;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Lucia Mokbel;

incaricare il colonnello Pinnelli di identificare l'autista che portò il colonnello Cornacchia a via Caetani nella mattina del 9 maggio 1978, nonché di acquisire notizie su Germano La Chioma.

Comunica poi che, nel corso della riunione del 23 maggio 2017, l'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Tintisona, il colonnello Pinnelli e il generale Scriccia di svolgere un approfondimento sulle vicende della latitanza di Alessio Casimirri, anche procedendo a ulteriori acquisizioni documentali;

incaricare, nell'ambito della revisione degli incarichi finalizzata alla stesura della relazione finale, il dottor Donadio e il dottor Salvini di sovrintendere alle ulteriori ricerche e acquisizioni documentali su una ipotetica base brigatista nell'area della Balduina.

Comunica infine che:

il 4 maggio 2017 il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Francesco Damato;

il 5 maggio 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, del ROS, contenente elementi di informazione relativi a Livio Baistrocchi, e una nota, riservata, relativa all'acquisizione di informazioni su tre persone al corrente dei fatti;

l'8 maggio 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota istruttoria, riservata, relative alle tematiche già oggetto dell'audizione dell'ammiraglio Oreste Tombolini, nonché una nota istruttoria, riservata, relativa ai contenuti dell'audizione del colonnello Riccio;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa all'audizione di Elio Cioppa;

nella stessa data il dottor Salvini ha depositato una nota, riservata, relativa all'acquisizione di documentazione eventualmente disponibile sulla grazia che sarebbe stata offerta alla brigatista Paola Besuschio;

il 9 maggio 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegato il verbale di sommarie informa-

zioni rese da Luca Villoresi l'8 agosto 1998, nell'ambito del procedimento penale 6065/98R;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una raccolta, segreta, di documentazione di polizia relativa a Fiora Pirri Ardizzone, Stefania Rossini, Luigi Sticco, al Cerpet e alla rivista «Metropoli»;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, di libera consultazione, con allegata copia della comunicazione già inviata alla Commissione da Antonio Savasta per declinare l'invito all'audizione;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, contenente proposte operative relative alla vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia, a Genova;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato due raccolte di documentazione giudiziaria, riservata, relative alle fotografie del sopralluogo compiuto dalla Polizia scientifica nel 1983 a via Montalcini e alla trascrizione delle bobine dell'intervista a Mario Moretti realizzata da Carla Mosca e Rossana Rossanda. Ha altresì depositato copia, di libera consultazione, dei verbali del 7 maggio e 19 giugno 1996 del dibattimento al procedimento Moro *quinquies*, dedicati all'interrogatorio di Germano Maccari;

nella stessa data sono stati acquisiti due testi, di libera consultazione, inviati dal giornalista Stefano Lepri a seguito della sua audizione;

nella stessa data il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Luca Villoresi;

il 10 maggio 2017 il dottor Salvini ha depositato una nota, segreta, relativa a ipotesi di indagine sulla localizzazione del covo in cui era sequestrato Aldo Moro;

il 12 maggio 2017 il dottor Marcello Viola, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze,

ha trasmesso alcuni atti, riservati, del procedimento penale c.d. *Italicus bis*, selezionata dal dottor Donadio;

nella stessa data l'Archivio storico del Senato ha trasmesso una raccolta di documentazione, di libera consultazione, della cessata Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi;

il 15 maggio 2017 è stata acquisita agli atti la presentazione – di libera consultazione – degli esiti delle attività tecniche svolte dal RIS di Roma il 4 maggio 2017 in via Montalcini, già oggetto dell'audizione del 10 maggio 2017;

il 17 maggio 2017 il dottor Donadio ha depositato tre note istruttorie, riservate: una relativa agli esiti dell'esame della documentazione processuale stralciata dal cosiddetto processo *Italicus bis* e alla possibile escussione di Elio Ciolini; una relativa ad approfondimenti sul colonnello Marcello Ingrosso; una relativa agli esiti dell'audizione di Elio Cioppa;

il 19 maggio il colonnello Pinnelli ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Lorenzo Cappuccio, nonché gli elementi identificativi relativi a tre persone informate dei fatti e una raccolta di documentazione, riservata, sul Cerpet e la rivista « Metropoli »;

nella stessa data documentazione la dottoressa Tintisona ha depositato una raccolta, riservata, di documentazione di polizia relativa a Luciana Bozzi e Giuliana Conforto;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa ai reperti del covo brigatista di Robbiano di Medaglia;

il 22 maggio 2017 il dottor Salvini ha trasmesso una nota, riservata, relativa all'escussione del colonnello Riccio;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato quattro note istruttorie, riservate: una relativa all'acquisizione di dichiarazioni a suo tempo rese da Fulvia Miglietta; una relativa a proposte operative

conseguenti all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali dall'ex magistrato Luigi Carli; una contenente ipotesi di approfondimenti relativi all'audizione di Paolo Inzerilli e alle vicende dell'organizzazione Gladio; una relativa all'acquisizione di dichiarazioni rese da Mario Moretti nel 1984 in relazione al processo alla colonna genovese delle Brigate rosse;

nella stessa data la dottoressa Piccardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Maurizio Navarra e il verbale, segreto, di sommarie informazioni testimoniali rese da Lucia Mokbel;

il 23 maggio 2017 il dottor Salvini ha trasmesso una nota, riservata, relativa a possibili approfondimenti su carte di Moro che sarebbero transitate per il carcere di Cuneo;

nella stessa data il dottor Donadio ha trasmesso una nota, di libera consultazione, relativa all'audizione di Paolo Inzerilli.

Audizione di Paolo Inzerilli.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda poi che l'odierna audizione è finalizzata a concludere l'esame di alcune tematiche già emerse nella precedente audizione dell'8 marzo 2017, nonché a dare a diversi parlamentari che ne hanno fatto richiesta la possibilità di porre ulteriori quesiti all'audito.

Cede quindi la parola al deputato Paolo BOLOGNESI (PD), che pone alcuni quesiti, ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Intervengono con ulteriori quesiti e osservazioni il senatore Federico FARNARO (MDP), i deputati Paolo BOLO-

GNESI (PD) e Gero GRASSI (PD) e il senatore Miguel GOTOR (MDP), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Paolo INZERILLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché i senatori Federico FORNARO (MDP) e Mi-

guel GOTOR (MDP) e il deputato Paolo BOLOGNESI (PD), ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente* ringrazia Paolo INZERILLI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) 237

AUDIZIONI

Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.15.

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.55, è ripresa alle 22.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Direttore dell'Area Amministrazione di AGEA, Concetta Lo Conte (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Audizione della Presidente di SIN, Speranzina De Matteo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	239

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del Presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore dell'Area Amministrazione di AGEA, Concetta Lo Conte.
(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione del Direttore dell'Area Amministrazione di AGEA, Concetta Lo Conte, che ringrazia per la presenza.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD), Sebastiano BARBANTI (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Concetta LO CONTE, *Direttore dell'Area Amministrazione di AGEA*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 12.05.

**Audizione della Presidente di SIN,
Speranzina De Matteo.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della Presidente di SIN, Speranzina De Matteo, accompagnata da Antonio Tozzi Direttore Generale, Anna Veneziani, Direttore Esecutivo e Mariano Laghezza, Responsabile dei servizi resi a favore di AGEA, che ringrazia della presenza.

Preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	240
Comunicazioni del Presidente sul prosieguo dell'attività della Commissione	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240

Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul prosieguo dell'attività della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, svolge le proprie comunicazioni sul prosieguo dell'attività della Commissione.

Intervengono, per esprimere considerazioni e formulare proposte, il deputato Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA), la deputata Claudia MANNINO (Misto), i deputati Andrea DE MARIA (PD) e Roberto MORASSUT (PD) e la deputata Milena SANTERINI (DeS-CD).

Andrea CAUSIN, *presidente*, fornisce ulteriori elementi informativi, a seguito dei quali prendono la parola la deputata Claudia MANNINO (Misto) e il deputato Roberto MORASSUT (PD).

Andrea CAUSIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 maggio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	3
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4

RISOLUZIONI:

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00241</i>).	25
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Atorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
<i>ALLEGATO (Testo unificato dal relatore adottato come testo base)</i>	41
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	39
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Emendamenti C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato	60
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	60
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

IV Difesa

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	79
-----------------------------------	----

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Esame e rinvio</i>)	79
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	82
-----------------------------------	----

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7. C. 4451 Governo	82
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	104
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo 6.06 del Governo</i>)	110
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Rappresentante del Governo</i>)	111
--	-----

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	100
---	-----

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	102
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	102
---	-----

AVVERTENZA:	103
-------------------	-----

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Esame emendamenti C. 4410, approvata dal Senato, e abb	112
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione cultura dell'Assemblea consultiva della Repubblica Islamica dell'Iran	113
---	-----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Genova il 15 maggio 2017	113
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A	114
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00925 Zolezzi sulla gestione dei fanghi, di rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Asso-arpa) e dell'Associazione medici per l'ambiente (ISDE)	114
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del sindaco del comune di Fiumicino, Esterino Montino, in merito alle misure volte a fronteggiare gli effetti della crisi di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.	115
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	116
------------------------------	-----

Sulla pubblicità dei lavori	116
-----------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	116
---	-----

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	123
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
-----------------------------------	-----

5-11415 Carloni: Sicurezza dei passeggeri nelle stazioni della Linea 2 della metropolitana di Napoli gestita da Trenitalia	120
--	-----

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	124
---	-----

5-11416 Francesco Saverio Romano: Limitazioni al comando di navi di stazza fino a 200 tonnellate per il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea	120
--	-----

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	125
---	-----

5-11417 Oliaro: Completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Campello-Spoleto ..	120
--	-----

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	126
---	-----

5-11418 Biasotti: Collegamento della rete ferroviaria umbra alla linea ad alta velocità ...	121
---	-----

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	127
---	-----

5-11419 Franco Bruno: Completamento della tratta ferroviaria Gaeta-Formia	121
---	-----

ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	128
---	-----

5-11420 Spessotto: Trasferimento di dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coinvolti in presunte irregolarità nella omologazione di filtri antiparticolato	121
--	-----

ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	129
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 4407 Fanucci recante Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Termali (A.N.CO.T.) 131

Audizione di rappresentanti di Federalberghi Terme 131

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ricerca sul Sistema Energetico-RSE Spa, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) 131

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.a. C. 4452 Governo (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 132

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-01252 Damiano: Iniziative per assicurare la salvaguardia occupazionale per gli ex lavoratori di Agile-Eutelia (*Discussione e rinvio*) 136

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11372 Fucci: Sull'assetto della Asl di Taranto 138

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 142

5-11371 Grillo: Tempi per la produzione del farmaco Sovaldi 139

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 144

5-11373 Gullo: Iniziative in relazione al progetto per la realizzazione del policlinico di Chieti . 139

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 145

5-11374 Lenzi: Sull'operatività del reparto di malattie infettive dell'Ospedale Umberto I di Siracusa 139

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 147

5-11413 Rondini: Sul nuovo tariffario delle prestazioni dei lavoratori di analisi 139

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 149

5-11414 Monchiero: Riconoscimento della laurea in fisioterapia conseguita presso un'Università straniera 140

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 150

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 140

ALLEGATO 7 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 152

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (Atto n. 411).

Audizione di rappresentanti di Federalimentare	220
Audizione di rappresentanti di Federvini	220
Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	220

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	223

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	232
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di Gianni Casale, Ideatore del Progetto Anthea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	233
Audizione di Paolo Inzerilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	237
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Direttore dell'Area Amministrazione di AGEA, Concetta Lo Conte (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Audizione della Presidente di SIN, Speranzina De Matteo (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	239

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori	240
Comunicazioni del Presidente sul prosieguo dell'attività della Commissione	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240

